

963030

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 15

963031

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.322. SCRIMA Francesco. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni 7 di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; ha proposto appello deducendo la genericità e la inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti", sulle quali la condanna era stata esclusivamente fondata.

Il procuratore generale non ha fatto seguire i motivi alla dichiarazione di impugnazione (che va dunque dichiarata inammissibile) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. La difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici va confermata quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

A carico dello SCRIMA erano state infatti raccolte le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, il quale aveva riferito (ff.450007-450175-450241) che costui era un "uomo d'onore" facente parte della (sua stessa) "famiglia" di Porta Nuova, capeggiata da Pippo CALO', il quale era peraltro suo cugino, e con il rango di "sotto-capo" (carica tolta a Giovanni LIPARI, detto "u tignusu", rivelatosi inadatto).

Secondo il racconto di BUSCETTA, lo SCRIMA era stato

coinvolto nel sequestro di Luciano CASSINA per colpa di Leonardo VITALE (che, a seguito di questa vicenda, si sarebbe "pentito"), il quale aveva finito con l'ammettere di avere prestato proprio a lui un'auto, la cui targa era stata rilevata nel corso del sequestro (e si vedrà come il riferimento storico sia assai significativo nel contesto delle altre risultanze processuali).

Naturalmente tali dichiarazioni erano state corredate da un riconoscimento fotografico (dall'esito evidente, dato l'inserimento dello stesso BUSCETTA nella "famiglia" di Porta Nuova). Esse avevano comunque trovato riscontro nelle corrispondenti rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva confermato (f.456539) l'affiliazione dello SCRIMA alla "famiglia" di Porta Nuova (tuttavia non precisandone la qualifica di "sotto-capo": circostanza certamente non rilevante sul piano della coerenza della fonte, malgrado il contrario avviso delle difese, i cui atteggiamenti, come si è osservato in varie occasioni, hanno assunto un tenore contraddittorio, ora protestando per le troppo coincidenti - e quindi sospette - rivelazioni dei vari "pentiti", ora utilizzando la divergenza per inferirne il dubbio).

In realtà, secondo i primi giudici, i dati acquisiti risultavano esattamente calzanti con i precedenti conosciuti e in particolare con le citate rivelazioni del VITALE, che appunto avevano determinato la condanna dello SCRIMA per il ricordato sequestro di persona (ff. 452226 segg.).

E' sufficiente, dunque, richiamare quanto si è già ricordato nella parte VI e nel par. 6.1 in particolare circa



il significato che quel sequestro aveva assunto nello sviluppo degli assetti mafiosi anteriori allo scoppio della "guerra di mafia" e sul piano delle emergenti frizioni tra le fazioni che si andavano via via formando, per comprendere l'alto livello di inserimento dello SCRIMA nel sodalizio mafioso (si ricorderà come questo compito fosse stato affidato allo SCRIMA, che era cugino di CALO' e uomo di notevole affidabilità, difatti promosso a rango direttivo).

Vanno, in particolare, ricordate le dichiarazioni di CALDERONE (pagg. 92548 segg. dich. istr.) che molto illuminanti sono state sul ruolo dello SCRIMA nell'ambito della "famiglia" e del sequestro di persona (nonchè, come detto, sul significato di questo episodio); nonché quelle di MARINO MANNOIA (pag. 118 e 102 segg. dich. istr.; udienza 5 gennaio 1990) che ha rappresentato che attualmente lo SCRIMA ha assunto il ruolo di "consigliere" della stessa "famiglia" (ma si ricordi che costui è stato per lungo tempo latitante, da quando aveva subito la condanna per sequestro di persona).

E tanto va ribadito perchè non appaia in alcun modo influente la precedente decisione, ormai definitiva (corte di assise di appello di Palermo del 29 novembre 1980, divenuta irrevocabile l'8 marzo 1983, con la quale lo stesso SCRIMA, condannato per sequestro di persona, è stato assolto per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere), non soltanto per la contenuta portata di quel contesto probatorio, ovviamente limitato allo specifico episodio delittuoso, ma soprattutto per la sua collocazione

in un preciso ambito cronologico, del tutto irrilevante nella valutazione complessiva della condotta associativa oggetto di questo processo; laddove non trova spazio - per le stesse ragioni, specularmente rilevanti - neppure l'opposta deduzione subordinata, secondo cui, essendo stati acquisiti solo elementi afferenti a tempi pregressi, non si ricaverebbe la prova di condotte successive al settembre 1982 (per i fini di cui all'art. 416-bis c.p.).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par. 4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par. 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, (p.b. anni 4 c. 6 1/3 + art. 7 legge 565/1965) in cio' restando implicitamente

assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

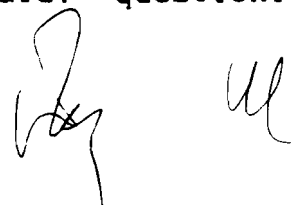
Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.323. SENAPA Pietro. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, nonchè di vari episodi di omicidio (omicidi TAGLIAVIA, capi 124, 125, 126; FIORENTINO capi 127, 128; RUGNETTA, capi 150, 151, 152; BUSCEMI-RIZZUTO, capi 188, 189, 190, 191, LO IACONO-PERI, capi 196, 197, 198, 200, 201) e di frode processuale (capo 406), e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; è stato assolto per insufficienza di prove dal reato di cui ai capi 135, 136 (omicidio PATRICOLA). Per quest'ultima pronuⁿzia ha proposto appello il procuratore della Repubblica.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale: questioni

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

comunque assorbite dalla pena massima inflitta).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che la posizione di questo imputato quanto alle contestazioni di omicidio è stata trattata rispettivamente nei par. 8.6, 6.17, 8.10, 8.11 (omicidi FIORENTINO, RUGNETTA, BUSCEMI-RIZZUTO, LO IACONO-PERI, per i quali è stato ritenuto responsabile), 8.5. e 8.8 (omicidi TAGLIAVIA, PATRICOLA, dai quali va assolto), alle cui sedi si rinvia integralmente, anche per l'acquisizione dei dati utili alle residue imputazioni.

Il reato di cui al capo 406 (par. 9.30) è estinto per prescrizione e la relativa declaratoria va adottata non emergendo la prova evidente dell'insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato.

Quanto alle residue imputazioni devolute si osserva, in primo luogo, che le risultanze ora richiamate concorrono altresì a definire la prova certa dell'affiliazione del SENAPA al sodalizio mafioso.

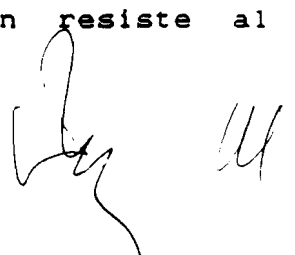
Non è difficile infatti dedurre (ne' essa è apodittica o gratuita deduzione) che se costui era stato impiegato dalla cosca di corso dei Mille per l'esecuzione di delitti di rilevante importanza, e in una singolare reiterazione operativa, non poteva che essere introdotto nei quadri stabili dell'organizzazione e per il compito di presiedere alle più impegnative incombenze delittuose costituenti l'attuazione di uno dei momenti di funzionamento di essa (il delitto inteso come punizione mafiosa ai danni dei

disobbedienti costituisce il naturale corollario della metodologia di sopraffazione e di intimidazione).

D'altra parte, basterebbe la sola connotazione dell'omicidio RUGNETTA, sicuramente rientrante nella strategia della "guerra di mafia", per dimostrare l'inserimento di questa essenziale "pedina" operativa del clan anche nelle sue proiezioni esulanti dallo stretto ambito della regolamentazione degli assetti territoriali, essi stessi tuttavia di chiaro contenuto mafioso (e gli omicidi di corso dei Mille tendevano appunto all'affermazione di quella supremazia incontestabile).

E comunque può ricordarsi come, in evidente parallellismo, le stesse fonti processuali (SINAGRA, CALZETTA, ai quali si è aggiunto MARINO MANNOIA, assieme agli stessi MELLUSO e D'AMICO, nei termini ricordati nella sentenza impugnata) abbiano messo in luce lo stesso presupposto dell'affiliazione dell'imputato alla cosca mafiosa di corso dei Mille; in termini, dunque, che non lasciano spazio ad alcun dubbio (come è dimostrato dagli stessi sforzi difensivi, che si sono ovviamente concentrati nel tentativo di svalutare le risultanze afferenti agli omicidi - come da trattazioni richiamate - sulle quali è, a fortiori, basata l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso).

Quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, non può che rilevarsi invece la complessiva debolezza dell'impianto accusatorio. E difatti i primi giudici hanno pronunciato la condanna (che non resiste al



vaglio di questa corte) sul presupposto che il SENAPA era stato arrestato assieme a Giorgio AGLIERI, suocero di Pietro VERNENGO, e che inoltre nel covo di S. Erasmo era stato rinvenuto un certo quantitativo di sostanze stupefacenti (di tal che si doveva ritenere che anche l'imputato, date le sue frequentazioni e dato il suo stretto rapporto con il "capo", Filippo MARCHESE, fosse interessato al traffico di tali sostanze).

Ma tali dati, seppure in certo senso indizianti, non potevano tuttavia implicare una certa conclusione in quel senso; neppure grazie al riscontro bancario dei presunti rapporti tra il SENAPA e Nicola DI SALVO (proprietario dell'immobile dove era stato impiantata la raffineria di via Messina Marine) il cui assegno da lire 9 milioni e 100 mila era stato utilizzato per l'acquisto di una vettura intestata alla moglie dell'imputato (laddove, infatti, supponendo un "regalo" della cosca al SENAPA, l'origine della provvista di quell'assegno non coinvolgerebbe la posizione del destinatario della liberalità, o del corrispettivo per esempio per qualche incarico delittuoso assolto).

E lo stesso vale anche per altri assegni individuati (come quelle di Giuseppe LUPO, che era un prestanome di Filippo MARCHESE, a favore dell'imputato), tutti teoricamente riferibili alla posizione in seno alla cosca per le attività delittuose connesse.

La pena, tuttavia, va mantenuta ferma nei termini fissati dai primi giudici, eliminata la pena pecuniaria (riferibile alle imputazioni degli stupefacenti); chiaro

essendo che la posizione dell'imputato, per la obiettiva gravità dei fatti e per la spiccata personalità dimostrata, non si prospetta in alcun modo meritevole di attenuazioni di pena.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' followed by 'VZ' and a separate 'U'.

10.324. SERRA Carlo. - E' stato dichiarato responsabile di traffico di stupefacenti in concorso con Mario D'ANGELO e Giovanni RAPISARDA (capo 44) e dell'associazione per delinquere di cui al capo 20 che riguarda anche Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, i fratelli Francesco e Umberto CANNIZZARO, i fratelli Antonino, Francesco e Giuseppe FERRERA (la posizione del quale è stata separata), Antonietta GIUSTOLISI, Salvatore e Michele IERNA (posizione anch'essa separata), Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Carmelo SAVOCA, Benedetto SPATARO (nei cui confronti la sentenza è divenuta definitiva), Orazio TORRRISI, Nicolò TRAPANI e Saverio RIELA.

La posizione del SERRA, unitamente a quella del RAPISARDA, è stata trattata insieme a quella di Mario D'ANGELO alla quale si rinvia (10.54).

10325. SINAGRA Antonio e SINAGRA Vincenzo (nato nel 1952). Gli imputati sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e il secondo anche di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e di numerosi episodi di omicidio (LO VERSO - FALLUCCA - SPARACELLO - INGRASSIA, capi 112, 113, 114; RUGNETTA capi 150, 151, 152; BUSCEMI - RIZZUTO - MIGLIORE, capi 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195) e di altri reati "minori" (estorsioni, capi 280, 281, 282, 283; rapine, capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 336, 339, 340, 341, 344, 345; furti, capi 327, 328, 330, 332, 347, 393), il secondo anche di quelli di cui ai capi 199 (soppressione del cadavere di Carmelo LO IACONO), 214, 215 (omicidio RAGONA); entrambi sono stati condannati all'ergastolo e, rispettivamente, a 10 e 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie ed hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, formulando censure specificamente attinenti alle singole acquisizioni probatorie riguardanti i fatti contestati.

Il procuratore della Repubblica ha rinunziato all'appello nei confronti di Vincenzo SINAGRA, mentre il procuratore generale non ha presentato motivi a corredo



della dichiarazione di appello proposta contro Antonio SINAGRA, deducendo invece, nei confronti di Vincenzo SINAGRA, le questioni (tuttavia assorbite dalle statuizioni complessive) relative alle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti e alla continuazione rispetto al reato associativo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di gravame.

Va preliminarmente adeguata al nuovo regime legale l'assoluzione dubitativa per i capi 74, 75, 76, 77, 78, 115, 116, 117, 129, 130, 141, 142, 235, 236, pronunciata nei confronti di Vincenzo SINAGRA, senza che sia stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (rinviandosi, quanto ai contenuti dell'accusa, ai par. 8.2, 8.3, 6.12, 8.7, 8.9, 8.13).

Ciò premesso, si osserva pure che la posizione di questi imputati, quanto alle imputazioni di omicidio e di fatti delittuosi specifici, è stata esaminata nelle parti precedenti (VI, VIII e IX), onde va fatto integrale rinvio alle rispettive trattazioni (par. 6.17, 8.4, 8.10, 8.11, 8.12, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.15, 9.17, 9.19, 9.21, 9.26).

I reati di cui ai capi 282, 284, 340 e 346 sono estinti per prescrizione, onde va adottata la relativa declaratoria, non essendo evidente la prova - stante le risultanze richiamate - circa l'insussistenza dei fatti o la non colpevolezza degli imputati nelle rispettive posizioni.

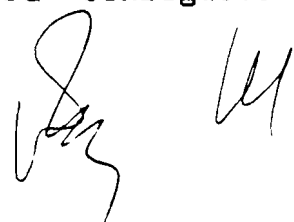
Per quanto attiene alle residue imputazioni, si

osserva che, in ordine a quelle di associazione per delinquere di tipo mafioso, va dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato. Ed infatti entrambi gli imputati sono stati condannati (nel processo relativo all'omicidio DI FATTA, anche) per questo reato e la relativa sentenza, della corte di assise di appello di Palermo del 18 febbraio 1988, è divenuta irrevocabile il 30 novembre 1988. In tal senso ha, peraltro, concluso il procuratore generale.

Non può, peraltro, trovare ingresso la questione sollevata dalla difesa circa la capacità di intendere e di volere degli imputati, a fronte della corretta motivazione, di cui alla sentenza impugnata, che gli accertamenti psichiatrici avevano dimostrato l'evidente atteggiamento simulatorio.

Tanto era comunque emerso attraverso le dichiarazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956, e collaboratore "pentito"), il quale (v. par. 9.30) aveva a sua volta ricevuto l'indicazione di simulare la pazzia, come linea difensiva suggerita dall'esterno (e che questa strategia sia scaturita dai consigli dati dall'avvocato Chiaracane - par. 10.65 - è indagine che non rileva in questa sede, anche per quanto subito si dirà).

In realtà la verifica obiettiva e definitiva (a cui si sono aggiunte le dichiarazioni di MARINO MANNOIA che ha riferito delle conversazioni in carcere utili per comprendere la lucidità degli imputati, pur colpiti dalla prova di gravissimi fatti delittuosi) si era conseguita

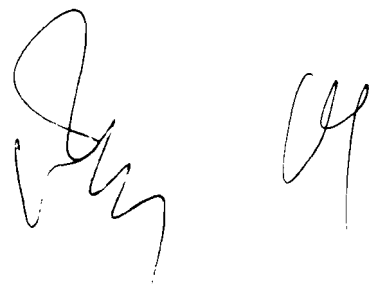
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

attraverso la deposizione di Andrea SERVI, infermiere (a sua volta suffragata dalla relazione di servizio di Andrea LICCIARDELLO) che aveva appunto raccontato (ff.434020 segg.) l'evidente atteggiamento simulatorio, scoperto anche attraverso opportuni espedienti (come la simulata somministrazione di farmaci per sperimentare le reazioni).

Per quanto attiene, infine, alla specifica posizione di Vincenzo SINAGRA (detto "tempesta", omonimo cugino del collaboratore in questo processo) va esclusa la sussistenza dei reati di cui ai capi 13 e 22, difatti non giustificata da alcuna specifica risultanza probatoria (corrispondente difatti alla carenza di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata), se non dalla generica presunzione di cointeressenza nel traffico di stupefacenti di tutti gli affiliati ai clan mafiosi (e di quello di corso dei Mille in particolare); laddove non può costituire esauriente riscontro il rinvenimento di stupefacenti nei nascondigli delle cosche (ivi compresa quella alla quale apparteneva l'imputato), che potevano pure costituire, come costituivano, una delle fonti di finanziamento, ma in un sistema di divisione di compiti nel cui ambito sarebbe arbitrario non distinguere le specifiche posizioni in relazione alle concrete risultanze del processo.

Entrambi gli imputati non appaiono di certo meritevoli di alcuna graduazione soggettiva o oggettiva (data l'eccezionale gravità dei fatti, costituente l'indice della personalità degli stessi, fortemente volta al delitto); di guisa che va mantenuta la pena detentiva massima inflitta

in primo grado, riducendo (per effetto delle imputazioni cadute) ad otto milioni la pena pecuniaria già inflitta ad entrambi gli imputati.

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the text block.

963048

10.326. SINAGRA Francesco Paolo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di ricettazione di cui ai capi 323 e 329, unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni cinque di reclusione e lire 15 milioni di multa.

Ha proposto appello soltanto l'imputato, dolendosi della equivocità delle prove assunte in primo grado.

Al dibattimento, mentre la difesa ha insistito sui motivi di appello, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Rinviando alla trattazione di cui ai par. 9.10. e 9.12 per gli episodi di ricettazione collegati alla rapina BALSAMO e al furto in danno della gioielleria BRACCO, in ordine ai quali, giova ricordare, sono state acquisite le convergenti rivelazioni e chiamate in correità da parte dei due "pentiti" di corso dei Mille, SINAGRA e DI MARCO, si osserva che della esatta individuazione dei ricettatori nelle persone degli imputati non è luogo a discutere.

Va qui, onde non ripetere le stesse considerazioni, integralmente richiamata anche la motivazione di cui al par. 10.266, dove la difesa ha svolto le medesime deduzioni idonee, nella tesi, a refluire anche sulla posizione del

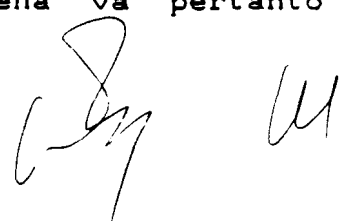
000000

SINAGRA. Difatti, come si ricorderà, il SINAGRA aveva riferito che le casse di sigarette sottratte al BALSAMO erano state vendute al SINAGRA, pescivendolo in Romagnolo e titolare di un bar-tabacchi in quella zona, nonché al suo socio Stefano NAPOLI; e che allo stesso pescivendolo erano stati venduti anche i gioielli provenienti dalla gioielleria BRACCO. A sua volta, il DI MARCO (il quale aveva preso parte alle imprese delittuose) aveva ricordato che l'intero carico di sigarette era stato ceduto al "gestore di una tabaccheria di Romagnolo" ed era stato ritirato da tale NAPOLI (ricordando altresì che i complici si recavano presso la tabaccheria di Romagnolo per riscuotere quanto loro dovuto dal ricettatore, il quale si era riservato di pagare in diverse soluzioni).

Peraltro, le indagini espletate aveva confermato che il SINAGRA (il quale non ne aveva fatto mistero) frequentava assiduamente il bar-tabaccheria di via Messina Marine (bar "Marinaro"), formalmente gestito dalla sorella Giuseppa, ed era appunto in rapporti di affari con il NAPOLI, indicato dal SINAGRA come suo socio.

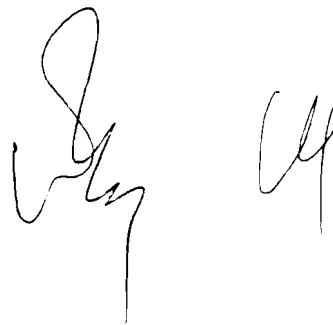
Sia, dunque, l'individuazione del SINAGRA sia quella del NAPOLI, contrariamente alle deduzioni difensive, non erano affatto suscettibili di alcuna perplessità; laddove, quanto alla credibilità dei collaboratori indicati, basti il riferimento alle considerazioni richiamate e in particolare alla specifica trattazione degli episodi in questione (par. 9.10., 9.12).

Nel confermarsì la statuizione, la pena va pertanto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ridotta ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinque milioni di multa (p. b. a. 3 e lire 4 milioni + 81 c.v.).

10.327. SINAGRA Vincenzo (nato nel 1952). - La
posizione di questo imputato è stata esaminata nel par.
10.325.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a stylized 'S' followed by a vertical line. The initials are 'VZ'.

10.328. SINAGRA Vincenzo (nato nel 1956). - L'imputato, come si rileva nelle precedenti parti di questa sentenza, e' stato ritenuto responsabile, in base alle sue stesse confessioni, di delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di omicidio ed altri e, con la concessione delle attenuanti generiche, giustificate dalla collaborazione da lui prestata nel processo, e' stato condannato alla pena di ventuno anni di reclusione e £.10.000.000 di multa.

L'imputato ha proposto appello invocando la continuazione rispetto ad altre condanne definitive riportate in altro processo; mentre il difensore ha proposto generiche doglianze attinenti alla determinazione della pena.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di appello (onde la relativa statuizione di inammissibilita').

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che (richiamandosi i par. 6.17 - omicidio RUGNETTA - 8.10 - omicidio BUSCEMI-RIZZUTO-MIGLIORE - 8.11 - omicidio LO JACONO-PERI - 9.7 - estorsioni - 9.9, 9.10, 9.11, 9.17 - rapine - 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.21 - furti) vanno condivise le conclusioni del procuratore generale, il quale ha rilevato la genericita', e dunque l'inammissibilita', delle censure svolte dal difensore (laddove comunque i primi

giudici hanno concesso le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, determinando la pena in misura certamente adeguata rispetto ai fatti ed al comportamento processuale dell'imputato).

Peraltro, per quanto attiene alla invocata continuazione rispetto alla condanna definitiva riportata aliunde, va rilevato che in effetti appare irrilevante l'accoglimento della relativa istanza, perche' il cumulo in sede di esecuzione non potra' che portare al risultato dell'applicazione della massima pena detentiva temporanea.

Va comunque dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, essendo stato il SINAGRA gia' giudicato in ordine allo stesso nell'ambito del processo per l'omicidio DI FATTA, nel quale si e' formato giudicato in data 30 novembre 1988.

Dal reato di cui al capo 393, il SINAGRA va assolto (v. par. 9.26). I reati di cui ai capi 282, 340, 342, 343 e 346 sono estinti per prescrizione; di guisa che, pronunciandosi la relativa declaratoria, la pena va rideterminata in anni diciannove di reclusione e lire ottomilioni di multa (p.b. anni 21 - 62-bis = a.16 + 81 cpv. = a.19 e l.8 mil.). Ferme le statuizioni accessorie.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'S. G.' or similar. To its right are the initials 'U'.

10.329. SORCE Vincenzo. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; ha proposto appello dolendosi della genericità e della inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti" e chiedendo in subordine l'applicazione della continuazione rispetto ad una precedente condanna riportata.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di appello (che va dunque dichiarata inammissibile) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, tanto premesso, che non può che condividersi il convincimento espresso dai primi giudici, ancorché vada accolta, nel regime sanzionatorio, l'istanza subordinata della difesa.

Difatti, la corte di primo grado aveva rilevato che l'appartenenza di Vincenzo ("Cecè") SORCE all'organizzazione mafiosa era stata attestata da Tommaso BUSCETTA, il quale lo aveva indicato (f. 450184) come appartenente alla "famiglia" di Palermo-Centro.

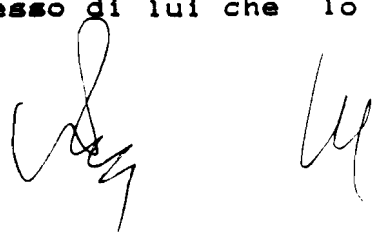
Il BUSCETTA aveva ricordato di avere conosciuto l'imputato nel 1962 e che lo stesso, già implicato (con

esito favorevole, ma l'indicazione era ovviamente il frutto di un insignificante errore) nel processo di Catanzaro, era poi passato alla "famiglia" di S. Maria di Gesù assieme a Stefano GIACONIA ed Ignazio GNOFFO, per ritornare all'originaria aggregazione quando questa era stata poi ricostituita (e si veda in particolare il par. 6.10, dove le vicende della "famiglia" di Palermo-Centro sono state ricostruite ai fini della trattazione dell'omicidio dello GNOFFO).

Peraltro, tale chiamata in correità era stata riscontrata dalle rivelazioni di Salvatore CONTORNO il quale aveva appunto confermato (f. 456540) l'appartenenza del SORCE alla "famiglia" di Palermo-Centro, ed anzi, sia pure con qualche riserva ("credo ..."), l'acquisita qualità di "capo" in seno alla stessa.

A fronte di queste acquisizioni, correttamente valutate dai primi giudici a sostegno della tesi di accusa, si sono poi aggiunte le rivelazioni dei nuovi collaboratori escussi in appello.

CALDERONE, infatti (pagg. 167, 550 dich. istr.), ha ricordato, con significativa concordanza, che la "famiglia" di Palermo-Centro era stata sciolta e gli elementi più rappresentativi, tra i quali "Cecè" SORCE (da lui indicato fra le foto esibitegli: pag 677 dich. istr.), erano transitati nella "famiglia" di Stefano BONTATE (tra questi vi erano, in particolare, lo GNOFFO ed il GIACONIA, quest'ultimo tuttavia invisito al BONTATE per la sua vicinanza ai "corleonesi") ed era stato proprio presso di lui che lo



963056

aveva incontrato e conosciuto.

Anche MARINO MANNOIA ha confermato questi fatti, ribadendo anzi (all'udienza del 5 gennaio 1990) che il SORCE, detto appunto "Cecè", è tuttora il "rappresentante" della "famiglia" di Palermo-Centro.

Non può dunque dubitarsi della univoca e significativa convergenza di tutte le fonti, in relazione alle quali non può considerarsi decisivo l'errore di BUSCETTA sottolineato dalla difesa (nei termini già ricordati); il quale anzi, contrariamente alla specifica doglianza difensiva (perché quelle di ordine generale sono state trattate nella parte III), non è affatto vero che faccia trasparire alcun livore nei confronti del SORCE, posto che (come si rileva dalla lettura della dichiarazione citata) il racconto è connotato da semplici riferimenti cronologici alle vicende delle "famiglie" mafiose (ed il SORCE nessuna posizione particolarmente vessatoria nei confronti del BUSCETTA aveva peraltro assunto sul piano degli schieramenti recenti, durante la guerra di mafia).

Se non che si osserva che il SORCE è stato appunto già condannato, nel processo ricordato, per la sua appartenenza al sodalizio mafioso (ancorché allora nella configurazione dell'art. 416 c.p.) e non può dunque dubitarsi che la ininterrotta affiliazione (non interrotta, stando alle fonti, neppure dalla condanna riportata) configuri adesso la nuova violazione dell'art. 416 - bis c. p.; che va ritenuta unificata sotto il vincolo della continuazione, data l'identità del disegno criminoso.

Si ritiene dunque corretto applicare una pena in aumento rispetto alla precedente condanna definitiva, e questa va determinata (in relazione alla durata della condotta ed alla qualificata partecipazione al sodalizio) in anni quattro di reclusione.

Il condono non è consentito dal titolo di reato.



10.330. SORESÌ Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni cinque di reclusione e lire 30 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e 22 (traffico di stupefacenti). Ha proposto appello dolendosi delle pronunce, basate su elementi di prova non utilizzabili e comunque non indicativi.

Ha proposto, a sua volta, appello il procuratore della Repubblica dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 1, 10 e 22, basata sull'attribuzione all'imputato di un ruolo riduttivo di mero aderente all'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e non inserito nel sodalizio mafioso, nè responsabile degli specifici traffici accertati.

Il procuratore generale ha impugnato la sentenza per dedurre l'errata esclusione dell'ipotesi dell'associazione armata, nonché l'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le doglianze del pubblico ministero sono parzialmente fondate.

I primi giudici hanno per vero pronunciato condanna,

come si è detto, in ordine al capo 13 e assoluzione per il capo 22, ma nella sede della stesura della motivazione questa è risultata impostata in termini esattamente opposti (dimostrandosi infatti l'esistenza di condotte specifiche di traffico di stupefacenti e negandosi - in verità in modo sostanzialmente apodittico - che esse implicassero l'inserimento dell'imputato - anche - nell'organizzazione dedita al traffico medesimo); di tal che (al di là delle vivaci proteste difensive, che hanno colpito nel giusto solo quando hanno correlato simili contingenze alla dimensione insolita del processo) non è dato comprendere se i primi giudici abbiano commesso l'evidente lapsus calami nel dispositivo (sul presupposto che il capo 13 si riferisse al reato di cui agli artt. 71-74 legge stupefacenti) ovvero nella motivazione. Ma poichè, errore materiale o di decisione o di diritto, l'impugnazione devoluta assorbe, con il completo riesame delle contestazioni, tutte le possibili nullità, ogni indagine e ogni censura difensiva appaiono alla fine ultronee (giustificandosi, questa precisazione, solo per i profili di motivazione di cui appresso).

I primi giudici avevano dunque rilevato che il coinvolgimento dell'imputato nei traffici di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America emergeva chiaramente dagli elementi raccolti nell'istruttoria relativa all'organizzazione definita di "pizza connection" (ossia ad uno dei molti contesti accusatori riuniti in questo processo, di cui si è parlato altre volte: si ricorderà che un'azione congiunta degli organi di polizia di diversi paesi



aveva accertato la messa a punto di un ingente traffico di stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti, con rientro dei proventi attraverso la Svizzera, e individuato, attraverso pedinamenti, intercettazioni telefoniche, riprese fotografiche e soprattutto grazie all'infiltrazione di agenti provocatori americani - "sotto copertura", nel gergo di quel sistema investigativo - un gruppo bene affiatato di trafficanti, fra i quali spiccava Gaetano BADALAMENTI, molti dei quali, compreso quest'ultimo, sono stati giudicati e - definitivamente - condannati in America).

Secondo dunque il contenuto dei rapporti della polizia americana (c.d. "affidavit", di cui si è parlato in altre occasioni, precisandosene il valore probatorio acquisito attraverso la conferma dibattimentale da parte dell'agente Charles ROONEY, non compromesso, stanti i supporti obiettivi delle fotografie e delle intercettazioni telefoniche, dalla mancata rivelazione dell'identità degli agenti "sotto copertura"), la posizione del SORESI, per quanto qui interessa, era stata messa in luce dal contenuto di alcune telefonate. Una di queste, ricevuta in una cabina telefonica di New York ubicata nelle vicinanze di una pizzeria (pizzeria "Al dente") di proprietà di Giuseppe GANCI, aveva consentito di stabilire che un ruolo rilevante nella complessiva organizzazione era stato ricoperto appunto dal SORESI, come elemento di collegamento col gruppo (c.d. "faction CATALANO") per la fornitura dell'eroina siciliana destinata agli Stati Uniti.

Poichè dal tenore della telefonata, attraverso un

facilmente decifrabile linguaggio convenzionale, era stato possibile arguire che un emissario (Giuseppe LAMBERTI) si sarebbe dovuto recare in Sicilia per approntare le cospicue provviste, si era provveduto a riscontrare i movimenti di costui (previ controlli di polizia negli U.S.A. e in Italia) e ad accertare che il referente locale era proprio l'odierno imputato (il LAMBERTI si era recato a Borgetto, un piccolo centro vicino Palermo, dopo essere stato rilevato all'aeroporto da Natale SORESI, figlio dell'imputato, e vi si era trattenuto per tutto il tempo con entrambi i SORESI, recandosi ad un "discreto" incontro con altre persone in una località isolata di Romitello, previ opportuni accorgimenti per evitare pedinamenti).

L'inconsistenza della tesi difensiva scaturisce, per vero, dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva dovuto ammettere (a fronte dei dati obiettivi rilevati), che si era recato tre volte in America (una volta per conoscere una fidanzata del figlio Natale, un'altra per partecipare al matrimonio della figlia di Giuseppe LAMBERTI, suo lontano parente, ed una terza volta in occasione della morte - rectius, dell'uccisione - di uno zio della nuora); e che aveva ricevuto in Sicilia il LAMBERTI offrendogli una naturale ospitalità e che la "passeggiata" a Romitello era stata determinata dallo scopo di visionare un terreno ivi esistente mentre le persone che, con un'altra vettura, si erano avvicinate a loro erano dei passanti sconosciuti che avevano chiesto informazioni. Ma il giudice gli aveva contestato che dai controlli di polizia, corredati da

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page. The signature appears to be 'G. L.' and the initials are 'U'.

fotografie, era risultato che con costoro essi si erano scambiate evidenti effusioni (v. ff.044356 e segg.); il giudice gli aveva pure contestato che in realtà, in occasione dei suoi viaggi in America, egli si era incontrato con gli altri protagonisti del traffico di stupefacenti, i cui movimenti erano stati controllati, e fotografati, dagli agenti americani, che avevano "provocato" le transazioni di droga; ma soprattutto che la telefonata, con la quale era stato messo a punto l'accordo per la trasferta in Sicilia del LAMBERTI e destinata - per sicurezza rivelatasi inutile - ad un cabina telefonica vicino alla pizzeria, era stata fatta proprio dall'imputato: al che costui aveva modificato la sua versione affermando che aveva telefonato al LAMBERTI perchè sapeva che poteva essere interessato all'acquisto, giustappunto di un terreno a Romitello, e che lo stesso era dunque venuto in Sicilia per tali ragioni (tesi e atteggiamenti difensivi che si connotano, in re ipsa, di evidente inverosimiglianza).

In realtà, è proprio dalla stesso contenuto delle telefonate intercettate, che si ricava la certezza (che ha portato peraltro ad esiti condannatori definitivi in sedi separate). In esse (ff.044346 e segg.) gli interlocutori usano termini espliciti come "roba", o convenzionali come: "cavalli", "camicie", "pigiamama", "valigie". Sintomatico il riferimento ad un certo corrispondente che vuole sapere il prezzo della "pasta" di cui si prevedono spese di "dogana", ossia di importazione ("una pasta che fanno per gli U.S.A. e ci mettono le vitamine"); ovvero quello di chi ha "una casa

piena di valigie vuote", che corrispondono a quelle valigie che qualcuno dovrebbe portare a Palermo, "ad una persona, vicino alla biglietteria Alitalia" (passim).

Ma è il testo della telefonata del 19 novembre 1983 (citata appunto dai primi giudici e che si può leggere ai ff.044349 segg.) che è certamente illuminante della cointeressenza dell'imputato nell'organizzazione del traffico. Qui il GANCI parla a SORESI di "quella cosa che si fabbrica...", e l'altro gli fa presente: "... se non gli completiamo la situazione, non cominciamo noi altri a fabbricare ..."; e, alle difficoltà dell'interlocutore, aggiunge: "io non capisco il motivo perchè lui non può partire e arrivare un giorno qua". "Deve venire per forza?", chiede GANCI, e SORESI, alle sue tergiversazioni, insiste: "senti a me, c'è stato un discorso di cui lui dice che, lui, se non si completa la situazione non c'è niente da studiare [nel gergo dialettale: non c'è niente da fare].... non cominciamo [e il coinvolgimento è attestato dal verbo, così ripetuto] a fabbricare, c'è poco da discutere...."; e alla fine il GANCI abbozza e conclude: "va bene, allora glielo dico io al tuo parente questo fatto", ricevendo l'ennesima raccomandazione di far presto: "non perdiamo tanto tempo"....."perchè poi io il mastro [nel gergo: il maestro d'arte che presiede ad un lavoro artigianale] non lo trovo più".

Non può dunque dubitarsi della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 (non condividendosi l'assunto del procuratore generale circa

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'WJ' or similar, and the second is a smaller, more cursive signature that appears to be 'U' or similar.

l'errata esclusione dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art.75 legge stupefacenti, in mancanza di obiettivi riscontri).

Va invece mantenuta la formula assolutoria per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (adeguandosi comunque la stessa al nuovo regime legale). Vero è infatti che MARINO MANNOIA ha affermato che il SORESI è a sua volta un "uomo d'onore", ma tale acquisizione sembra solo obiettivamente concretata negli accertati rapporti tra l'imputato e i personaggi di cui al traffico di stupefacenti, per questo dunque suscettibili di ambigua spiegazione (mentre nessun'altra indicazione è scaturita dalle residue fonti).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del più vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto.

10.331. SORESI Natale. - Nei confronti del SORESI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che il SORESI era stato sospettato di traffici illeciti per i viaggi compiuti negli Stati Uniti per ragioni non dimostrate in modo convincente, a fronte delle modeste risorse ufficiali (lui trasportatore, il padre inserviente all'Ospedale).

La confisca è stata erroneamente disposta dai primi giudici, stante la pronunzia assolutoria.



10.332. SPADARO Antonino. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.648 c.p., cosi' modificate le originarie imputazioni di associazione finalizzata al traffico e traffico di stupefacenti, per essersi reso destinatario di denaro proveniente dal commercio illecito del padre Tommaso (qui stesso imputato, come infra); e' stato poi assolto con formula dubitativa dai reati associativi di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.).

L'imputato ha proposto appello invocando l'assoluzione con formula piena dai reati associativi e deducendo il precedente giudicato quanto alla ricettazione.

Il procuratore generale ha rinunciato, coma da separata statuizione, all'impugnazione sul punto della mancata confisca.

Osserva, cio' premesso, la corte che i primi giudici, come si legge nella sentenza impugnata, hanno fondato il loro convincimento in merito alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per il reato di ricettazione esclusivamente sul fatto che lo stesso si era reso intestatario di quote della "Liistro Giovanni e C." snc, nella quale erano stati riversati i notevoli capitali di illecita provenienza facenti capo al padre Tommaso SPADARO.

Se non che tale identica condotta e' stata gia' giudicata, e ritenuta analogamente ascrivibile nella

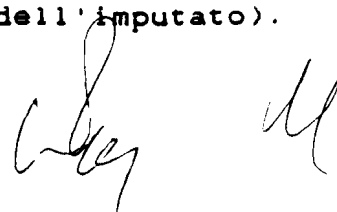
fattispecie della ricettazione, dalla corte di appello di Firenze, che, con sentenza del 7 maggio 1986 (divenuta definitiva), ha condannato l'imputato per lo stesso reato.

Ne' sono apprezzabili le diverse "sfumature" cui fa riferimento la sentenza impugnata e che connoterebbero la diversita' delle due condotte.

Pertanto, in riforma della sentenza medesima, va dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato.

Quanto alle imputazioni per reati associativi, dalle quali lo SPADARO e' stato assolto con formula dubitativa, osserva la corte che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'imputato era stato raggiunto dalle gravi indicazioni di CONTORNO, che ha ricordato come l'affiliazione di costui all'associazione criminosa fosse connotata dalla sua reiterata presenza nei luoghi di affari mafiosi assieme al padre e dalla totale immissione nel giro della droga. A tali elementi, non ritenuti sufficienti dai primi giudici, si sono peraltro aggiunte le rivelazioni rese da MARINO MANNOIA in questo dibattimento di appello (onde il procuratore generale ha osservato come generose siano state le statuizioni dei primi giudici, a fronte della ingiuste doglianze dell'imputato).



10.333. SPADARO Francesco (nato nel 1958). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, 124, 125 e 126 (omicidio TAGLIAVIA), 127, 128 (omicidio FIORENTINO), 406 (frode processuale), unificati per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo, oltre statuizioni accessorie; è stato assolto fra l'altro per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 135, 136 (omicidio PATRICOLA). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni non sorrette da adeguata prova e fondate esclusivamente sulle inaffidabili rivelazioni dei "pentiti".

Il procuratore della Repubblica non ha corredato di motivi la dichiarazione di appello (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) mentre il procuratore generale ha proposto appello insistendo per l'affermazione di responsabilità anche per i reati di cui ai capi 135 e 136.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato, quanto ai capi d'accusa concernenti gli omicidi, è stata esaminata nei paragrafi 8.5, 8.6 e 8.8, alle quali sedi si rinvia, richiamandosi qui espressamente le relative risultanze per i fini di cui si dirà.

000000

- 3523 -

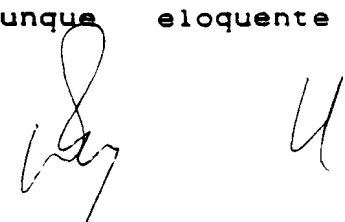
Il reato di cui al capo 406 (par.9.30) è estinto per prescrizione.

Si osserva dunque che le residue imputazioni, concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso, risultano ampiamente provate dagli atti (dovendosi, comunque, ritenere sussistente la fattispecie dell'art.416 - bis c.p., così come specificato nella parte IV).

Ben vero questa corte ha escluso potersi pronunciare condanna per gli omicidi TAGLIAVIA (par.8.5) e PATRICOLA (par.8.8); ma, come è agevole desumere dal tenore delle considerazioni svolte nelle sedi corrispondenti, la decisione non procede affatto dalla svalutazione delle fonti processuali relative all'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ed infatti lo SPADARO (detto "Peppuccio") attraverso le dichiarazioni di tutti i collaboratori (fino, ovviamente, a MARINO MANNOIA, l'ultimo dei "pentiti" escussi in appello: ud.4 e 5 gennaio 1990) viene disegnato esattamente come uno degli uomini della cosca addetto alla commissione di delitti (e, come si è detto, la mancata verifica di una pluralità di questi non refluisce in termini negativi nella definizione del quadro complessivo); in termini dunque che non possono consentire spazio alla pur remota ipotesi (difatti del tutto incompatibile con gli schemi operativi dell'organizzazione mafiosa) di un impiego solo saltuario per (eventuali) singoli delitti, in luogo del conclamato inserimento organico nei quadri operativi più avanzati.

Di questa ovvia conclusione è comunque eloquente



testimonianza lo stesso tenore delle deduzioni difensive, le quali si sono accentrate, sostanzialmente in modo esclusivo, sulle risultanze attinenti agli omicidi, sia attraverso la generica contestazione del quadro probatorio (e in particolare degli istituzionali limiti di utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti": questioni, affrontate nella parte III), sia attraverso la specifica confutazione di quelle, attraverso le quali si era pervenuti in primo grado alle statuizioni premesse: e dalle quali dovrebbe cogliersi indirettamente (anche) la conclusione della inaffidabilità delle fonti sul piano del postulato accusatorio dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso (solo in questo senso, peraltro, potendosi ritenere soddisfatto l'onere di specifica motivazione del gravame proposto contro tutte le pronunce adottate dalla prima corte).

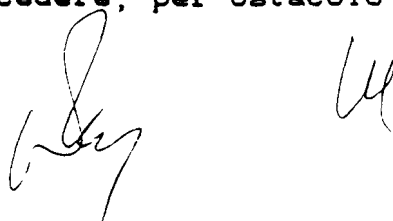
Il ridimensionamento delle accuse verificate in questo grado di appello non modifica tuttavia le soluzioni adottabili, circa le pene infitte in primo grado (escludendosi solo quella pecuniaria non giustificata dal titolo di reato); laddove le istanze subordinate della difesa, tendenti ad una mitigazione del regime sanzionatorio, o ad una attenuazione comunque della valutazione concreta dei fatti, non possono che essere disattese, in vista del peggiore quadro di insieme testimoniato dalla commissione di delitti premeditati nel contesto dell'inserimento nella già insidiosa organizzazione mafiosa.

10.334. SPADARO Francesco (nato nel 1962). - Nei confronti dello SPADARO la corte di primo grado ha pronunciato, in primo luogo, assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, il procuratore della Repubblica che vi ha rinunciato ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che sul conto dell'imputato gravavano le rivelazioni di CONTORNO, il quale, riconoscendolo in fotografia, lo aveva indicato come affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova (alle quali rivelazioni si sono aggiunte quelle di MARINO MANNOIA, dello stesso tenore).

Nei confronti dello stesso SPADARO, inoltre, i primi giudici hanno dichiarato non doversi procedere, per ostacolo

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, possibly 'G. G.', and the second is a smaller, more compact signature, possibly 'U'.

di precedente giudicato, in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 (attinenti al traffico di stupefacenti), ritenendo l'identita' dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato dalla corte d'appello di Firenze (sentenza 7 maggio 1986).

Anche contro questo capo della sentenza l'imputato ha proposto appello, deducendo la non identita' del fatto e reclamando, gradatamente, l'assoluzione.

Osserva sul punto la corte (a parte la singolarita' dell'atteggiamento difensivo che, come ha esattamente osservato il procuratore generale, finirebbe con il tendere ad una possibile condanna autonoma) che il gravame non puo' considerarsi ammissibile. Come ha infatti costantemente affermato la Corte di Cassazione (Cass.25 febbraio 1987, Cappello; Cass. 9 novembre 1979, Vestita), il principio di tassativita' delle impugnazioni, scaturente dal combinato disposto degli artt.190, comma primo, e 513 n.2 c.p.p., esclude l'appellabilita' della sentenza di proscioglimento per precedente giudicato, a nulla peraltro rilevando le modifiche apportate all'art.513 predetto dalla sentenza emessa in materia dalla Corte Costituzionale e dalle leggi 24 novembre 1981 n.689 e 31 luglio 1984 n.400.

Fondata, infine, e' la doglianza circa l'erronea statuizione di confisca, non conseguita ad una condanna, di quote sociali.

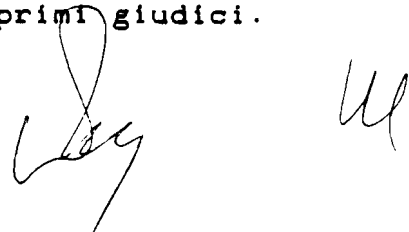
10.335. SPADARO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, sul rilievo della genericità delle fonti di prova.

Ha pure proposto appello il procuratore generale, per dolersi dell'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Va preliminarmente adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto, ai fini sollecitati dalla difesa, che a carico dell'imputato concorreva l'inserimento in un qualificato contesto ambientale, reso significativo da una notevole consistenza patrimoniale).

Quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva che vanno condivise le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

La corte di primo grado aveva infatti osservato che in base alle risultanze processuali, lo SPADARO, fratello di Tommaso (par.10.336), e Vincenzo (par.10.337), nonché di Anna (madre di Antonino e Giuseppe LUCCHESI: par.10.214, 10.215), era certamente inserito nel sodalizio mafioso, come aveva attestato in primo luogo Tommaso BUSCETTA, il quale lo aveva indicato come membro della "famiglia" di Corso dei Mille capeggiata da Filippo MARCHESE, riconoscendone le sembianze in fotografia e dunque dimostrando di essere ben a conoscenza anche delle sue fattezze fisiche (f.450004-450153).

Il "pentito" aveva peraltro precisato (ivi) che gli SPADARO erano a lui ben noti fin dagli anni cinquanta, quando cioè esercitavano il contrabbando di tabacchi, destinato alla nota riconversione nella droga (evoluzione della quale infatti - come si è accennato in altra occasione - il gruppo degli SPADARO era stato uno dei maggiori fautori).

Salvatore CONTORNO, a sua volta, aveva indicato questo imputato come membro della "famiglia" di Corso dei Mille ricordando, con significativa sintonia, che egli faceva parte di quel gruppo di siciliani (tra i quali primeggiava anche Nunzio LA MATTINA, famoso importatore di droga negli assetti governati, negli anni settanta, da Stefano BONTATE) che a suo tempo aveva preso stabili contatti con gli ambienti napoletani per la gestione del contrabbando (f.456535-456587-456629).

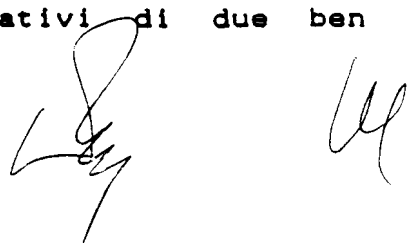
Anche Stefano CALZETTA aveva poi indicato i fratelli

SPADARO parlando di quella (che nel gergo essenziale esprimeva come) "grande importanza" che tutti rivestivano nella cosca, connotata dagli stretti legami con gli ZANCA, i TINNIRELLO, i MARCHESE; tanto che, secondo questo "pentito", la "famiglia" degli SPADARO era subordinata solo ai GRECO.

Peraltro, non era neppure sfuggito ai primi giudici il valore altamente sintomatico della conclamata realizzazione da parte degli SPADARO di un ben avviato quanto consistente traffico di stupefacenti, come accertato nel giudizio svoltosi a Firenze, e di cui si dirà anche nel paragrafo seguente.

E se pure, come hanno (ma, alla fine, ingiustamente) protestato le difese, tanto potrebbe finire con il dimostrare l'arbitrarietà dell'indiscriminato coinvolgimento dell'imputato in un nucleo familiare qualificato, se è vero che in quelle vicende giudiziarie egli non era stato coinvolto, è pure vero che (prescindendo da ogni specifico rilievo, in definitiva irrilevante) il dato personalizzante era comunque costituito dalle specifiche chiamate in correità, inserite giustappunto in quello sfondo dunque significativo e, a suo modo, indiziante.

Peraltro, a completamento di esso, non erano neppure sfuggiti nè l'alto ruolo ricoperto dal di lui figlio Francesco, detto "Peppuccio" (supra par.10.333), difatti elemento di spicco nella più avanzata criminalità della zona, nè la stessa consistenza patrimoniale dell'imputato, non adeguatamente giustificabile in base ai redditi ufficiali: fatti a loro volta significativi di due ben

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The signature on the right is a cursive 'U' followed by a flourish.

diverse, ma convergenti, realtà nelle quali si trovava coinvolto e con ruolo sempre più tendente verso qualificate esponenzialità.

Di tal che le conferme, sul punto assolutamente concordi (ud. 5 gennaio 1990) di MARINO MANNOIA non hanno fatto altro che adagiarsi su una piattaforma probatoria del tutto coerente ed univoca, idonea ad esprimere la certezza di quell'affiliazione non solo nota negli ambienti qualificati, ma perfino non sfuggita all'attenzione di persone di ben più modesto ruolo ai margini della cosca, come appunto il CALZETTA.

In considerazione di quanto sopra deve pure farsi utile valutazione circa la doglianza del procuratore generale sulla misura della pena (che, nella specie, con l'eliminazione delle aggravanti insussistenti delle continuazione rispetto al reato di cui all'art.416 c.p., invece assorbito, collocherebbe la condotta dell'imputato sulla stessa linea degli affiliati anche di secondo piano); di guisa che essa va determinata in anni sei e mesi sei di reclusione (p.b. a.4 e mesi 6 + c.6), in questo restando assorbita la doglianza subordinata della difesa di ulteriore attenuazione.

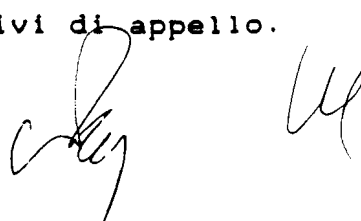
Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato e dalla evidente pericolosità sociale dell'imputato appaga la finalità di prevenzione.

10.336. SPADARO Tommaso. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 180 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato pure assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 270, 271, 272 (v. par.9.1).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti concernenti l'associazione per delinquere, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali, attestanti un obiettivo mendacio.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'C' followed by a vertical stroke. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters.

Va, preliminarmente, osservato che (come ha giustamente dedotto il procuratore generale) l'appello proposto dall'imputato è (espressamente) limitato alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (in esso assorbito quello di cui all'art.416 c.p., contestato al capo 1) ed alla misura della pena inflitta (per tutte le imputazioni), ritenuta eccessiva. Tanto va precisato, ai margini di una diversa proposizione difensiva illustrata nella discussione orale, quale che sia il possibile sbocco ulteriore (in sede di esecuzione) delle condanne riportate (come si dirà, lo SPADARO è stato definitivamente condannato a Firenze per reati di stupefacenti).

Tutto ciò premesso, osserva la corte che la sentenza impugnata deve andare immune dalle censure formulate dall'imputato.

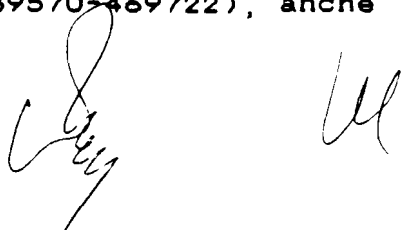
Avevano infatti osservato i primi giudici che a carico dell'imputato convergevano, in primo luogo, le rivelazioni di CALZETTA. Costui, nelle sue numerose rivelazioni concernenti lo SPADARO ed il contesto nel quale egli operava, aveva raccontato (ff.402826-402828-402840 segg.-402844-402846-402854-402857 segg.-402865- segg.-402879-402891-402897 segg.-402909-221015 segg.-221026-221030-221040) che nella gerarchia delle cosche mafiose dell'ambiente da lui frequentato, gli SPADARO erano secondi solo ai GRECO di Ciaculli, seguiti dagli ZANCA e dal gruppo di Pietro LO IACONO, disponendo a loro volta di numerosi "killer" al loro servizio per l'esecuzione di omicidi (come

Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA detto "tempesta", Pietro SENAPA, Mario ABBATE, Giuseppe MARCHESE e Francesco SPADARO figlio di Giuseppe: tutti imputati in questo processo, alle cui posizioni si rimanda).

Peraltro, negli schieramenti conseguiti alla guerra di mafia, tutti questi si erano allineati ai "vincenti", nei cui confronti mostravano evidente deferenza (come, per esempio, nei riguardi di Mario PRESTIPILIPPO, il giovane "uomo d'azione" della "famiglia" di Ciaculli, nelle more ucciso, che appunto frequentava spesso il negozio di elettrodomestici degli SPADARO); ed inoltre, a loro volta, frequentavano i covi della stessa cosca di corso dei Mille, compreso lo stabilimento "Bagni Virzi" (che, come si e' detto piu' volte, era raduno di molti esponenti mafiosi ed altresì' quartier generale dello spaccio di stupefacenti), oltre che essere, intuitivamente, intimi amici dei VERNENGO con rapporti risalenti a periodi progressi.

Anche il CALZETTA aveva infatti messo in luce (uno dei motivi ricorrenti del processo in ordine ai momenti evolutivi del traffico di stupefacenti, e cioè) che gli SPADARO, dediti (con altri) al contrabbando di tabacchi, si erano in tempi piu' recenti versati nel piu' lucroso traffico di droga, gestendolo in concorso con altre "famiglie" mafiose ed utilizzando (rectius, riconvertendo) la struttura organizzativa ed operativa ampiamente collaudata, appunto, nel contrabbando.

Analoghe dichiarazioni aveva poi reso SINAGRA (ff.011777-258216-258246-258266-258288-439570-469722), anche

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'C. G.' or similar. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'U' or 'M'.

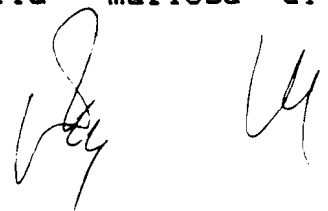
lui indicando lo SPADARO come alleato delle "famiglie vincenti", legato al GRECO di Ciaculli, e soprattutto come elemento direttivo dell'organizzazione degli stupefacenti, sul piano di quel Nunzio LA MATTINA (nelle more ucciso) già noto come uno dei capisaldi del settore e con il quale costituiva un punto di riferimento del traffico su vastissima scala (secondo, peraltro, acquisizioni di cui questo processo è ampiamente disseminato).

La singolare quanto significativa concordanza di questi due "pentiti" "minori" (tali, almeno, per il ruolo rispettivamente rivestito nel contesto criminale: v. par.3.5 e 3.7), aveva poi conseguito una più corposa consistenza nelle rivelazioni più qualificate (dato il diverso livello di inserimento) dei collaboratori di estrazione mafiosa.

Infatti, Tommaso BUSCETTA aveva puntualmente confermato (ff.450004-450007-450042-450064-450091 segg.-450096-450166 segg.-450175-450241 segg.-450246 segg.-450252-450293) che negli anni settanta si era registrato il salto di qualità dei vecchi contrabbandieri, le cui organizzazioni più rappresentative erano appunto quelle facenti capo allo SPADARO e al LA MATTINA, in collegamento con il gruppo napoletano di Michele ZAZA, tutti cooptati in "cosa nostra", che vi aveva intravisto la possibilità di ben più lucrosi affari, raccogliendo cospicui finanziamenti fra i suoi stessi adepti. A costoro, assieme a Giuseppe SAVOCA, spettava soprattutto il ruolo di importare la morfina-base per le successive fasi di lavorazione e di canalizzazione nel mercato.

Per vero, come questa corte ha avuto modo più volte di sottolineare, per doverosa ed obiettiva analisi ricostruttiva, il BUSCETTA aveva qui mostrato una delle sue reticenze nel non ammettere che di tale organizzazione, facente capo alle persone indicate (e specialmente al LA MATTINA), erano illustri protagonisti di quei "capi" mafiosi facenti parte del clan di BONTATE (v. par.3.3, dove tuttavia si dimostra l'irrilevanza di questi atteggiamenti complacenti, nel quadro della personalità del "pentito", ai fini della ricostruzione processuale). E', comunque, a questo tipo di acquisizione che, come si è detto nella parte V, fa capo quella ricostruzione che, anche in primo grado, aveva consentito di individuare la sostanziale autonomia delle strutture organizzative del traffico di stupefacenti rispetto a quelle del sodalizio mafioso: i trafficanti, secondo BUSCETTA, sul punto ampiamente confermato da tutte le fonti, lavoravano ciascuno per proprio conto, anzi mantenendo gelosamente segreti i loro canali, tanto che lo SPADARO, che era il "vice" della "famiglia" di Porta Nuova (alla quale apparteneva lo stesso "pentito"), era stato rimosso dalla carica dal "capo" Pippo CALO' proprio a causa di comportamenti scorretti in questo settore.

Inoltre, CONTORNO, nelle sue numerose e articolate rivelazioni concernenti l'odierno imputato (ff.456532-456535-456539-456550-456555-456576-456608-456610-456629-456631 segg.-456635-456646-456666-456683 segg.-456688-456696-456699-456700-456730-456754 segg.), aveva confermato l'appartenenza dello SPADARO alla "famiglia" mafiosa di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a stylized 'U' followed by a vertical line.

Porta Nuova ricordando che lo stesso era appunto dedito al traffico di stupefacenti, nei termini descritti dagli altri collaboratori.

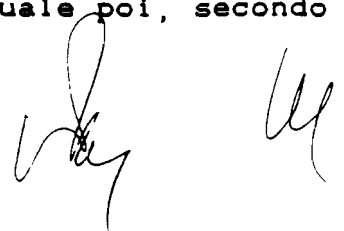
Peraltro i primi giudici non avevano mancato di sottolineare l'importanza dei numerosi riscontri di cui agli accertamenti bancari (basti pensare ai numerosi assegni circolari - come quelli di Antonietta SAMPINO, sua cognata - individuati come risalenti al traffico medesimo, alcuni dei quali, come quelli a firma - di comodo - "Pasquale Esposito", tutti emessi a Napoli nel 1976 e dal lire dieci milioni ciascuno, lo stesso imputato ha riconosciuto in questo dibattimento di avere incassato) e del fatto storico, incontestabile, che con sentenza della corte di appello di Firenze del 7.5.1986 lo SPADARO era stato definitivamente condannato per reati di stupefacenti; notando, quanto a quest'ultimo punto (tuttavia - come si è premesso - non oggetto di gravame), che quella condanna altro non riguardava che uno specifico aspetto della più vasta organizzazione e dei numerosi e reiterati atti di traffico.

A fronte di queste risultanze, le proposizioni difensive si sono concentrate nella (generica, come da parte III, e) specifica contestazione delle rivelazioni dei "pentiti", dei quali sarebbe stato provato il mendacio e le retrostanti ragioni di astio.

Ed analoghe censure sono state poi riprodotte ai margini delle rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, le quali hanno contribuito a loro volta a rafforzare un quadro probatorio già cospicuo ed esauriente, specie sul

punto - oggetto delle contestazioni devolute - dell'affiliazione al sodalizio mafioso (ulteriori rivelazioni, sintetizzabili come racconto dettagliato di numerose riunioni di mafia, aventi appunto per scopo la trattazione di affari criminosi di tipo mafioso - e di droga - avvenute in luoghi di raduno delle cosche e alla presenza dello SPADARO: v. pagg. 11-44 segg.-138-363-389-553-587 dich. istr. di CALDERONE, che ha riconosciuto in due fotografie l'imputato, pagg. 605-677 dich. istr.; nonché pagg. 68-132 segg.-139 segg.-160 segg.-172 segg.-184 segg.-200 segg. dich. istr. di MARINO MANNOIA, confermate all'udienza 4.5.1990).

Ma l'inconsistenza di simili tentativi difensivi di svalutare le prove appare, anche a questa corte, del tutto evidente. Come nel caso emblematico delle dedotte causali delle calunnie di CONTORNO che, contrariamente alle doglianze in esame, non può avere "inventato" i circostanziati racconti (singolarmente coincidenti con quelli di tutti gli altri "pentiti", quasi cioè alla stregua di un perverso, quanto inspiegabile, accordo fra tutti costoro) e solo in quanto animato da sentimenti di vendetta verso il nipote dello SPADARO (Giuseppe LUCCHESI: par.10.215) che gli avrebbe insidiato la moglie. Perchè se, come si è visto (nella sede ora richiamata), tale causale appare debole e inconsistente in relazione alle accuse di CONTORNO al LUCCHESI, a fortiori essa è destinata a prospettarsi di nessun sostegno logico con riferimento ai fatti attribuiti all'odierno imputato. Il quale poi, secondo

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'L' with a long vertical stroke extending downwards. The second signature is a more compact, cursive 'L' or 'M'.

altra, ugualmente non perspicua, deduzione difensiva potrebbe essere stato vittima dell'odio che CONTORNO nutriva nei confronti del LUCCHESI stesso in quanto (indicato come) attentatore alla sua vita; laddove non può sfuggire, prima facie, la clamorosa inverosimiglianza di un simile approccio ricostruttivo, a fronte del quale basterebbe notare, se necessario, che il "pentito" in preda a spinta calunniatrice avrebbe calunniato SPADARO attribuendogli diretta cointeressenza nel tentato omicidio (e non può accettarsi la notazione della difesa, quando sottolinea che sarebbe leggibile una sottile insinuazione - che tale non è - nel riferimento da parte di CONTORNO al fatto che il LUCCHESI, indicato come esecutore materiale del delitto, era "nipote di Tommaso SPADARO": perchè da una segnalazione di parentela non poteva scaturire alcuna seria accusa).

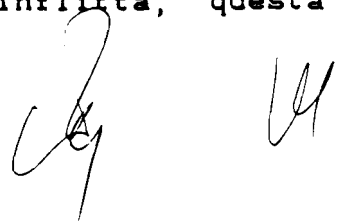
Ovvero, come nel caso della pretesa dimostrazione del mendacio dei "pentiti" circa riunioni svoltesi a Napoli o a Palermo, sulla base della certificata sottoposizione, in quel periodo, a misure di prevenzione (le riunioni di Napoli erano quelle collegate agli affari di contrabbando e di droga; una in particolare, svoltasi a Palermo, è stata raccontata da CALDERONE ed aveva avuto per oggetto la "discussione" degli esiti conseguenti all'uccisione del fratello Giuseppe CALDERONE, capo della "famiglia" di Catania). Laddove la documentazione offerta (attestato in data 25.10.1989) dimostra piuttosto il contrario e cioè l'esatta compatibilità con il contenuto della chiamata in correità, se è vero che dalla stessa si deduce che nel

periodo della sottoposizione agli obblighi lo SPADARO era stato autorizzato a risiedere a Palermo, a recarsi molte volte a Mazara del Vallo e giustappunto a Napoli. Singolare concordanza è poi offerta proprio quanto alle rivelazioni di CALDERONE (che a pag. 857 dich. istr. aveva riconosciuto in fotografia proprio la villa di Tommaso SPADARO, nella quale non poteva dunque che essersi recato e) che aveva parlato della riunione tenuta nella anzidetta villa dell'imputato "situata nei dintorni di Bagheria", dove si attesta che (nel periodo esattamente indicato dal "pentito", e cioè) nel settembre 1978 lo stesso era stato autorizzato a permanere in località S. Flavia (frazione di Bagheria).

Non può dunque dubitarsi della corretta concordanza delle prove a carico dello SPADARO, del quale va confermata la condanna per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, come specificato nella parte IV.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiché il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei di reclusione, (con le aggravanti di cui al c. 6 e dell'art. 7 della L. N.565/1965) in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, lo SPADARO è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 75 e 71-74 legge n.685/1975 ed i primi giudici, riconoscendo l'aggravante di cui al comma 3 dell'art.75 (per l'incontestabile qualità di capo dell'organizzazione) hanno applicato una pena in definitiva contenuta nei minimi (p.b. a.15 e lire 140.000.000 + m.2 e lire 10.00.000 per l'aggr.te di cui al c.4 + 81 cpv. per i reati di cui al capo 22 = a.15 m.6 recl. e lire 180.000.000 di multa); essa non può essere dunque che confermata, non ravvisandosi alcuna giustificazione per attenuanti di sorta (e restando in definitiva assorbita la doglianza del procuratore generale circa l'aggravante di cui all'art.74 c.2; mentre la censura attinente all'aggravante di cui al c.5 dell'art.75 non è sorretta dalle risultanze

processuali)).

Nel complesso va, quindi, determinata la pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire 180.000.000 di multa, ferme restando le statuizioni accessorie adottate in primo grado, ivi comprese le misure di sicurezza, giustificate dal titolo di reato e dall'eccezionale pericolosità sociale dell'imputato, in relazione alla sua posizione esponenziale nei sodalizi criminali.

The block contains two handwritten marks. On the left is a stylized signature, possibly reading 'G. G.', with a large loop at the top and a long tail. To its right are the initials 'U' or '4'.

10.337. SPADARO Vincenzo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonché' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto, per insufficienza di prove, dalle imputazioni di cui ai capi 127, 128 (omicidio FIORENTINO), 270, 271 e 272 (attentato alla "Termoblok").

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali; nella specie generiche e insignificanti.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione dolendosi dell'assoluzione dall'omicidio e inoltre dell'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti; della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale); e infine, dell'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

La posizione di questo imputato, quanto alle contestazioni di cui ai capi 127, 128, 270, 271, 272, è stata trattata rispettivamente nei par.8.6 e 9.1 alle quali sedi si rinvia, con l'espressa avvertenza, anche in questo caso, che quelle risultanze vanno qui tenute presenti per integrare la motivazione sulle residue imputazioni (soprattutto si richiama la trattazione dell'omicidio di Orazio FIORENTINO, dove l'assoluzione dell'imputato, come si ricorderà, da altro non procede se non dal dubbio che la di lui mediazione tra il "capo" della cosca ed i gregari adibiti per il delitto abbia potuto assumere un ruolo non efficiente sul piano della causalità, mentre vien data appunto come premessa la sua qualità di "consigliere" della cosca, in termini destinati ad essere appunto integrati, con reciproco interscambio indiziario, in questa sede).

Tutto ciò premesso, osserva la corte che le statuizioni dei primi giudici vanno riformate solo nei termini seguenti.

La corte di primo grado aveva infatti osservato che la posizione dell'imputato Vincenzo SPADARO, detto "Cecè", era risultata strettamente collegata a quella del di lui fratello Tommaso (supra, par.10.336) sia sul piano dell'organizzazione mafiosa che di quella connessa al traffico di stupefacenti.

Dello stesso aveva parlato in primo luogo Tommaso BUSCETTA, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia (f.450004-450242), ricordandone l'affiliazione (a differenza



del fratello Tommaso) nella "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, della quale era "consigliere"; e riferendo, altresì, che (come si è detto nelle sedi richiamate) i fratelli SPADARO erano un punto di riferimento assai significativo nel traffico di stupefacenti, posto che, assieme a pochi altri personaggi di spicco, avevano da lunghissimo tempo messo a punto una efficientissima organizzazione dedita al contrabbando (fin dagli anni cinquanta, ai quali risaliva appunto la conoscenza da parte del BUSCETTA stesso), destinata appunto ad essere riconvertita nel più lucroso settore degli stupefacenti (f.450153 segg.; ma v. pure il citato par.10.336, laddove si è dato atto della doglianza difensiva, comune a questa posizione processuale, circa una pretesa valutazione indiscriminata della figura dei fratelli SPADARO e senza una precisa specificazione del ruolo di ciascuno: certamente non appropriata neppure alla presente sede, dato il riconoscimento fotografico e le convergenti chiamate in correità, di cui infra).

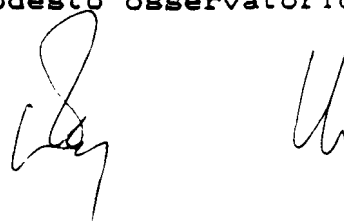
Anche Salvatore CONTORNO (infatti) aveva senza alcun dubbio (su dati anagrafici, di inserimento ambientale, di aspetti di vita di relazione) parlato di "Cecè" SPADARO, fratello di Tommaso, come un affiliato alla "famiglia" di Corso dei Mille, descrivendone anzi l'inserimento (reale o apparente - ma, al di là di ogni sottilizzazione dialettica, il dato non è decisivo) nei centri di potere e di circolazione del denaro attraverso imprese paravento o di reinvestimento; ma soprattutto ne aveva raccontato la significativa presenza in quel gruppo di affiliati che

prendevano parte alle riunioni di Napoli (sul cui significato, ai fini delle refluenze processuali, si rinvia ancora al paragrafo precedente), attestando cioè che lo stesso non era a sua volta esente da un diretto coinvolgimento nell'organizzazione risalente al contrabbando e destinata agli sbocchi indicati (f.456537-456587-456629-456664 s., 456685-456719-456722; v. pure ud. 15 aprile 1986, dove sono descritte le riunioni alle quali partecipava anche "Cecè").

E non poteva sfuggire che i riferimenti di CONTORNO fossero qualificati dalla circostanza, da lui stesso raccontata, che in tempi precedenti gli SPADARO erano vicini al gruppo di BONTATE (e questo processo, secondo risultanze che sarebbe superfluo ricordare, ha dimostrato la significativa presenza di costui nei centri direzionali del traffico di stupefacenti).

Tali convergenti indicazioni avevano poi trovato conferma nelle dichiarazioni anche dei "pentiti" della cosca di Corso dei Mille. Quanto a SINAGRA, si è già detto (attraverso i richiami alla trattazione dell'omicidio FIORENTINO) come costui avesse confermato il singolare ruolo di "consigliere" della "famiglia" rivestito da "Cecè" SPADARO (si ricordi il brano assai significativo del colloquio tra il "pentito" e il cugino circa l'incauta dabbenaggine del FIORENTINO nel suo approccio con il "consigliere" che, da par suo, l'aveva trattato con sorpreso distacco).

Ma anche al CALZETTA, dal suo pur modesto osservatorio,



non era sfuggito il ruolo preminente dell'imputato che lui aveva riferito di avere incontrato nei luoghi di raduno della cosca, e in particolare in quei "Bagni Virzi" che costituivano anche uno dei centri direzionali dello smistamento della droga gestita dal gruppo medesimo (ed è inutile ripetere gli innumerevoli riscontri processuali, sia quelli incrociati riferiti alle posizioni degli altri imputati, sia quelli obiettivi relativi al rinvenimento - fra l'altro - della droga stessa, ed alle dichiarazioni di quell' Ali MATLOUTHI resosi irreperibile). E si richiamano, ancora una volta, le risultanze di cui al paragrafo precedente dove le dichiarazioni di CALZETTA mettono in luce - ripetesì pur nella modesta prospettiva del personaggio ma forse per questo anche più eloquente - il livello esponenziale dello SPADARO che, in una specie di gerarchia raffiguratasi agli occhi del collaboratore, appariva sovraordinato perfino all'autorevole affiliato Carmelo ZANCA (infra: par.10.376).

Tali univoci, convergenti e del tutto coerenti, dati processuali, attestanti l'inserimento dello SPADARO, nei termini ricordati, nel sodalizio mafioso e in quello preordinato al traffico di stupefacenti, hanno poi trovato ulteriore conferma anche nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha messo a sua volta in evidenza (si veda in particolare all'udienza 5 gennaio 1990) il significativo ruolo rivestito nell'ambiente proprio da quel gruppo di SPADARO che (con buona prospettiva di ogni questione afferente alla dedotta indiscriminatezza dell'accusa)

costitutiva infatti un punto di riferimento di notevole spessore (e comunque il MARINO MANNOIA ha indicato, persona per persona, nei vari intrecci di relazioni familiari, tutti gli affiliati e quelli invece non coinvolti in alcuna attività illecita).

Non può dunque dubitarsi dell'adeguatezza della prova in ordine alle imputazioni di associazione per delinquere (da specificare nei termini di cui alla parte IV) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Qualche dubbio, invece, ravvisa questa corte in merito alla diretta ed effettiva responsabilità dello SPADARO nel traffico, posto che le risultanze processuali tendono meglio ad accreditare la figura di un personaggio coinvolto nell'organizzazione, grazie ad un ruolo riflesso (la carica in "cosa nostra") o mediato (fratello di Tommaso): e tanto, a prescindere dalla consistenza patrimoniale (sulla quale si è tanto discusso nel processo), ma che è certamente argomento di sostegno per qualsiasi attività illecita.

In ordine all'applicazione della pena (dove convergono le opposte istanze dell'accusa e della difesa, che ha pure invocato inammissibili attenuazioni), essa va determinata in anni undici e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art. 416 bis a.4 c.6 = anni 5 e mesi 4 + art. 7 legge 565/1965 = anni 6: p.b. art. 75, con le precisazioni di cui alla parte V, anni 5 e lire 25 milioni + aggr. = anni 5 e mesi 6 e lire 30 milioni), e vi conseguono le pene accessorie e le misure di sicurezza già inflitte, giustificate - queste ultime - dal titolo di reato e dalla

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly a 'U' or 'W'.

evidente pericolosità sociale dell'imputato che scaturisce dai dati oggettivi di connotazione del sodalizio e da quelli soggettivi di adesione da parte dell'imputato.

10.338. SPINA Giuseppe. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 29 (per avere detenuto e ceduto ad Ignazio FLORENZA, deceduto, 500 grammi di cocaina, in epoca antecedente e prossima al 31 dicembre 1981) e 38 (per essersi reso cessionario, assieme a Vincenzo ANSELMO e da parte di Giacomo Giuseppe GAMBINO, di diversi quantitativi, in ingente misura, di eroina e di cocaina, fino al 13 febbraio 1982 e successivamente), unificati per continuazione anche rispetto alla condanna irrevocabile riportata con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985.

Contro questo capo della sentenza (avendo il procuratore generale omissso di presentare i motivi di gravame, come da separata statuizione) ha proposto appello l'imputato, deducendo che i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare che i fatti oggetto della contestazione erano identici a quelli in ordine ai quali era stata riportata la precedente condanna definitiva, onde andava dichiarato non doversi procedere; e che le prove erano comunque insufficienti, avendo peraltro i primi giudici omissso di indagare sui fatti in contestazione.

Al dibattimento di appello, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non merita alcuna censura in ordine

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'W' or 'V' shape. The second signature is a simpler, more abstract mark, possibly a 'U' or 'M'.

all'affermazione di responsabilita' dell'imputato per le imputazioni ascrittegli in questo processo.

Non e', in primo luogo, fondata la doglianza relativa al precedente giudicato che si sarebbe formato sugli stessi fatti. Nel processo celebrato dinanzi al tribunale di Palermo (comunemente denominato come processo di "nonna eroina") e definito con sentenza del 25 febbraio 1985 (acquisita agli atti), lo SPINA era imputato di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti (art.75 legge n.685 del 1985), unitamente a molti altri imputati, tutti soggetti diversi da quelli in concorso dei quali e' chiamato qui a rispondere; era altresì imputato del reato di cui all'art.71 della legge medesima, per avere (capo AL) detenuto e ceduto a Salvatore CONIGLIO in piu' tempi, dal 1981 al 13 febbraio 1982, rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, ed in particolare gr.300 di cocaina.

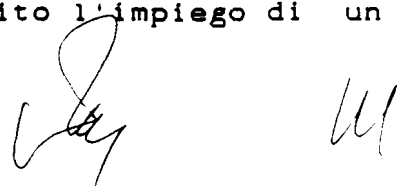
Ora e' evidente la diversita' delle due imputazioni rispetto al capo 29, dove si fa carico all'imputato di avere ceduto stupefacenti ad Ignazio FLORENZA. Ma e' ugualmente infondata la deduzione difensiva anche rispetto al capo 38, in ordine al quale la questione, se sia o meno assorbita nella condotta di detenzione quella di acquisto del corrispondente quantitativo di droga, e' del tutto irrilevante, dal momento che in questa sede allo SPINA si contesta di avere acquistato, assieme a Vincenzo ANSELMO, quantitativi piu' consistenti e diversi (eroina e cocaina) di stupefacenti da parte del GAMBINO; sicche' potrebbe al piu' configurarsi una continenza, nella imputazione qui

elevata, della condotta gia' giudicata nel processo definito (e che implicherebbe appunto, come hanno correttamente ritenuto i primi giudici, l'applicazione della fattispecie dell'art.81 c.p.).

Nel merito, si osserva che le deduzioni difensive (parzialmente fatte proprie dal procuratore generale) sono infondate poiche' esse in realta' si fondano, in parte su dati di non decisivo rilievo, in parte su un'erronea lettura delle risultanze processuali.

Infatti, avendo i primi giudici fondato il loro convincimento sul rilievo che le chiamate in correita' dei collaboratori Salvatore ANSELMO e Salvatore CONIGLIO avessero trovato riscontro obiettivo nel rinvenimento di un assegno, dell'importo di £.1.660.000, emesso da Vincenzo ANSELMO a favore dell'imputato, si e' dedotto che (a parte l'importo, comunque diverso da quello indicato, ma certamente irrisorio, del pagamento e la sua epoca, risalente al 1978) la diversita' della persona dell'emittente fosse la prova piu' evidente dell'errore di valutazione delle prove.

Ma e' agevole osservare come tale episodio, sul quale dunque tanto si e' indugiato in questo processo, non attenga affatto alle specifiche imputazioni, formulate nei termini gia' ricordati, se non, forse, perche' utilizzabile per dimostrare in via concorrente la generica attendibilita' della corrispondente chiamata in correita'; e laddove, comunque, nella complessiva economia della valutazione della prova, siccome un lapsus che ha consentito l'impiego di un

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

argomento ulteriore ma inesistente, al di là delle speculazioni difensive, non può avere un rilievo decisivo.

Nei motivi di appello e nella discussione orale si è poi insistito da parte della difesa sull'argomento della omessa indagine circa l'esistenza storica di fatti obiettivamente accertabili ed invece creduti tout court sulla base della sola parola del "pentito". Facendo, infatti, riferimento ad un brano delle rivelazioni di ANSELMO, dove costui aveva raccontato che lo SPINA, il quale aveva venduto droga al FLORENZA, era andato a Brugherio per farsi pagare tornandosene con una "BMW" targata "Milano" e intestata alla di lui moglie, presa coattivamente in pagamento (tanto che era poi insorta questione sul valore dell'auto, che sarebbe stata, secondo il FLORENZA, maggiore rispetto al debito verso lo SPINA), la difesa ha osservato che non sarebbe stato difficile accertare la veridicità del racconto attraverso una semplice indagine al P.R.A..

Ebbene, anche in questo caso la questione è connessa ad una erronea interpretazione dei fatti processuali.

Interrogato dal giudice a seguito della sua dichiarata disponibilità alla collaborazione, l'ANSELMO aveva confessato le sue responsabilità con le corrispondenti chiamate in correità, raccontando tutti gli episodi del traffico di stupefacenti. In particolare, chiesto di chiarire il contenuto di una telefonata intercettata dagli organi di polizia (in cui il FLORENZA diceva a lui stesso: "ma questo cornuto di SPINA ancora dei miei soldi non dice niente..."), l'ANSELMO spiegava (ff.459277 segg.) che le

ragioni delle pretese creditorie reclamate dal FLORENZA erano riferite al maggior valore dell'auto (18 milioni) prelevata in solutum dallo SPINA, rispetto al debito per la fornitura di cocaina, che ammontava a £.12.000.000.

Successivamente, nel corso di un altro interrogatorio (ff.459196 segg.), l'ANSELMO era stato invitato a spiegare il contenuto di un'altra telefonata tra lui e suo cognato Antonio (trascritta in una collocazione processuale diversa) ed aveva chiarito che in realta', venti giorni prima dell'1 novembre 1982, suo fratello Vincenzo e lo SPINA avevano fornito al FLORENZA mezzo chilo di droga per un prezzo pattuito di £.50.000.000 ma che quest'ultimo non era stato (neppure questa volta) in grado di pagarlo, tanto che lui stesso aveva dovuto intercedere presso gli altri perche' gli venisse praticato un abbuono (di circa 9 milioni) previo pagamento di acconto di 8 milioni.

Non puo' esservi quindi alcun dubbio che gli episodi siano assolutamente diversi e che quello dell'auto nulla abbia a che vedere con il capo di imputazione 29 (si noti, peraltro, che la prima delle due telefonate, quella appunto riguardante la "BMW", e' riportata nella sentenza di "nonna eroina", al f.511356, ed utilizzata come materiale probatorio di supporto circa la credibilita' delle accuse dell'ANSELMO). E su questo non potevano esserci dubbi di sorta, solo se si fosse rilevato che l'ordinanza di rinvio a giudizio (pag.7.170) faceva espresso riferimento proprio all'episodio della vendita di mezzo chilo di droga, come appunto riprodotto nel capo di imputazione, per un prezzo di

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

963100

lire 50 milioni.

Chiariti questi equivoci, e' evidente che questa corte e' chiamata a giudicare in modo autonomo dei due episodi contestati allo SPINA, senza alcuna preclusione di giudicato e senza doversi dare carico di riscontri che non attengono all'oggetto del giudizio; laddove lo stesso episodio della macchina prelevata, secondo il collaboratore, dall'imputato in pagamento della droga era stato, come si e' detto, utilizzato nell'altro processo per dimostrare, fra gli altri elementi di riscontro, la veridicita' delle chiamate in correita'.

E analogo giudizio di piena attendibilita' non puo' che essere riprodotto in questo giudizio. Anche sul punto la difesa ha incentrato doglianze, deducendo che non sarebbe lecito far ricorso ad una motivazione per relationem, affermando che quello che gli altri giudici, nel separato processo, hanno ritenuto attendibile anche qui debba essere rivestito, per questo solo, di analogo credibilita'. Ma non puo' non ribadirsi che, in realta', oltre le suggestive argomentazioni difensive, il giudice di un processo che utilizza i dati posti a fondamento di altra decisione non abdica dal proprio dovere di motivazione, perche' non si limita a riferirsi puramente e semplicemente al giudizio altrove espresso (il che non sarebbe esaustivo), ma da' atto che, nell'altro processo, definito con sentenza passata in giudicato, certi fatti sono stati accertati come corrispondenti al vero: tanto che non utilizzarne i dati ricavabili sarebbe proprio, all'opposto, una grave carenza

di valutazione delle prove.

Orbene, il fatto storico che i giudici del tribunale di Palermo avessero accertato la veridicità delle dichiarazioni di ANSELMO non poteva costituire che un supporto probatorio essenziale, specie a fronte dell'acquisizione in questo processo non solo della sentenza ma anche degli atti che supportavano quel giudizio.

La verità è che, a prescindere da tutto questo, le dichiarazioni di ANSELMO trovavano puntuale riscontro nelle corrispondenti dichiarazioni di CONIGLIO, il quale ha raccontato le imprese dello stesso gruppo dedito al traffico di stupefacenti negli identici termini del primo e con riferimento alle stesse persone indicate come responsabili; come peraltro si è avuto modo di constatare in diversi brani di questa sentenza, laddove si è riscontrata una attendibile sintonia delle fonti.

Non può poi trascurarsi che parecchie rivelazioni dell'ANSELMO erano state provocate dalla richiesta di chiarimenti sul contenuto di telefonate intercettate, sicché la chiamata in correità ne risulta ulteriormente rafforzata dal riferimento al fatto obiettivo.

Merita, invece, accoglimento la doglianza relativa alla determinazione della pena inflitta a titolo di continuazione. La corte osserva, infatti, che se pure, come si è visto, gli episodi qui contestati assumono un ruolo del tutto autonomo rispetto al precedente giudizio, essi vanno tuttavia ricompresi in un contesto temporale ed ambientale che è del tutto identico a quello. Gli addebiti

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

di traffico qui elevati, in alcuni casi appunto formulati in piu' ampia dimensione, fanno parte dello stesso programma criminoso; sicche' la pena, da applicare per continuazione, andava commisurata alla specifica incidenza di questi ulteriori due episodi nel quadro del piu' vasto traffico gia' contestato.

Tanto valutato, la corte ritiene di dover determinare tale aumento in anni due di reclusione e lire diecimilioni di multa.

10.339. SPINA Raffaele. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

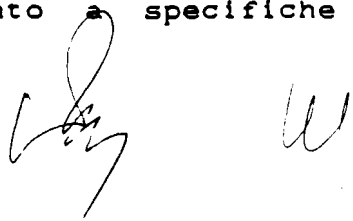
Lo stesso imputato ha proposto appello, eccependo il giudicato e deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione dolendosi dell'esiguità della pena inflitta. Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ed invero la corte di primo grado aveva osservato che tanto era confermato in modo univoco e convergente dalle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, i quali lo avevano unanimamente indicato come affiliato alla "famiglia" della Noce.

Vero è che, come sostiene la difesa, tali indicazioni non sono state corredate dal riferimento a specifiche

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly reading 'L. G.', and the second is a more fluid, cursive signature, possibly reading 'W'.

condotte attestanti la diretta partecipazione ad imprese criminose di sorta; ma questa corte ha già ricordato (nella parte IV della presente sentenza) come sia notoriamente connotazione della stessa fattispecie associativa l'assenza di specifiche condotte delittuose (o, correlativamente, di prove sulle condotte stesse). E, siccome esse stesse esaustive del dato storico dell'affiliazione (ponendosi, se mai, un diverso problema processuale di valutazione di attendibilità), di nessuna ulteriore indagine avrebbero potuto farsi carico i primi giudici.

Se poi le rivelazioni di CALZETTA (che, secondo le proteste difensive, altro non aveva detto che lo SPINA fosse un "mafioso"), di CONIGLIO (che si era - secondo la riduttiva visione della difesa - limitato a riconoscerlo in fotografia), di ANSELMO (che aveva parlato solo di una sua presenza nel quartiere Noce) vanno lette nella stessa prospettiva di utilizzazione per ricavarne i dati indiziari di supporto, se ne ricava ulteriormente la infondatezza delle complessive censure difensive che (in aggiunta a quelle di cui alla parte III) hanno posto in termini di genericità un problema di valenza probatoria meritevole invece di una diversa metodologia di indagine.

E considerato, infine, che quelle acquisizioni hanno pure trovato conferma, eloquente e convergente, nelle nuove rivelazioni dei "pentiti" escussi in grado di appello, ogni argomento di dubbio diviene certamente di dimostrata inconsistenza.

Infatti, in primo luogo, CALDERONE (pag.175, 449, 553,

segg., 576, 616, 677) ha riconosciuto in fotografia l'imputato ricordando di averlo incontrato nei luoghi di riunione delle cosche mafiose e di averlo avuto indicato come (appunto) affiliato alla "famiglia" della Noce. E lo stesso, inoltre, ha confermato MARINO MANNOIA, anche in ordine alla esatta aggregazione di appartenenza (pag.110 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990): dimostrandosi con questo che lo SPINA era tutt'altro che defilato (a nulla rilevando la certificazione di malattie o di cause invalidanti che non possono refluire nella condotta associativa).

Se non che l'imputato (difatti, vecchio "uomo d'onore", secondo le risultanze esaminate) è stato già condannato nel famoso processo di Catanzaro e non può dunque dubitarsi che la condotta qui evidenziata sia la stessa di cui a quella pronuncia definitiva. Di tal che il reato di cui all'art.416-bis va considerato unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla precedente condanna (non ricorrendo, ovviamente, la preclusione del giudicato - nei termini pretesi dalla difesa - stante che una condanna non può coprire le condotte successive); e va determinata una pena in aumento che, in relazione alla personalità dell'imputato ed al suo livello di inserimento nel sodalizio mafioso, la corte ritiene congrua nella misura di anni 4 di reclusione.



10.340. SPINONI Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 443 (art.372 c.p.), 444 (art.368 c.p.), 445 (art.368 c.p.), 446 (art. 648 c.p.), 447 (artt. 482-477 c.p.), 448 e 449 (art.367 c.p.) e condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

L'imputato ha proposto appello chiedendo perizia psichiatrica e, nel merito, l'assoluzione e in subordine una riduzione di pena previa concessione delle attenuanti generiche.

Al dibattimento di appello, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, escluse solo le pene accessorie e la misura di sicurezza.

Osserva la corte che la personalita' dello SPINONI, come si e' detto molto diffusamente a proposito dell'omicidio del prefetto DALLA CHIESA (della moglie e dell'agente di scorta), si e' dimostrata la piu' inquietante presenza nel grave fatto delittuoso. Si ricordera' - rinviandosi per il resto a quella parte della sentenza, par. 7.5, che qui deve intendersi integralmente riprodotta - come pochi giorni dopo il triplice omicidio, in pieno fervore di indagini di polizia giudiziaria, lo SPINONI si fosse presentato dinanzi ai carabinieri di Bergamo rivelando di essere in possesso di utili notizie. Raccontando di essersi trovato proprio quella sera a Palermo, avendo accompagnato

con un pullman un gruppo di turisti (tale era infatti una sua abituale attivita'), aveva precisato di avere visto la scena del delitto e l'aveva descritta con dovizia di particolari, indicando luoghi, mezzi usati e modalita' di esecuzione. Aveva, in particolare, affermato di avere riconosciuto, fra gli autori del crimine, un certo Nicola ALVARO, il quale era stato suo compagno di cella (piu' tardi avrebbe riconosciuto come l'altro occupante di una delle due macchine anche il SANTAPAOLA).

Valutata l'obiettivo portata di queste affermazioni, ne era scaturito un procedimento a carico (anche) dell'ALVARO, cui veniva dato carico del grave fatto delittuoso. Tanto era avvenuto perche' il racconto dello SPINONI, il quale appariva cosi' distante da ogni possibile interesse e quindi immune dal sospetto di una preordinata mistificazione intesa a depistare le indagini di polizia giudiziaria, aveva subito mostrato, anche ai magistrati che nell'immediatezza si erano recati ad interrogarlo, una impressionante coincidenza di dati obiettivi (come la descrizione dei veicoli, le modalita' dell'assalto, la presumibile posizione degli occupanti di una delle due macchine) che non potevano essere conosciuti se non da chi avesse veramente assistito alla scena del delitto (basti pensare, uno per tutti, alla presenza di bossoli di "kalashnikov" nella parte posteriore della "BMW" a fronte di una descrizione dell'arma e della posizione di chi sparava).

Questo, intanto, dimostra come infondati siano oggi gli sforzi della difesa che (continuando a reclamare una perizia



963108

psichiatrica pur dopo che nel processo e' stata acquisita la prova della sua piena capacita' di intendere e di volere: perizia prof.TRAINA ai ff.073750 segg.) ha dedotto la evidente ed immediata inverosimiglianza delle accuse, tali da escludere l'esistenza del mendacio contestato. Laddove, come si e' visto nella sede richiamata, erano stati necessari, pur a fronte di un generico quadro soggettivo sospetto (per i precedenti di vita e giudiziari dello SPINONI), lunghi ed articolati accertamenti fino a far cadere l'imputato nella obiettiva contraddizione circa i luoghi (per un provvidenziale fatto di omonimia di strade, che lo aveva fatto cadere in errore) e fino a stabilire che quel giorno, essendo accertatamente a Venezia, non poteva trovarsi a Palermo.

Colto in fallo, lo SPINONI si era trovato di fronte alla conseguente necessita' di spiegare le ragioni del mendacio e (forse rendendosi conto che una totale malattia di mente o un mero atteggiamento di esibizionismo non avrebbero giustificato la conoscenza di dati obiettivi coincidenti con la verita') aveva cominciato ad imbastire la storia dei LEMMA, ai quali aveva appunto attribuito il ruolo misterioso di ispiratori della manovra. Ne scaturiva anche il racconto sulla patente falsificata (sul cui fatto non vi e' doglianza della difesa).

L'esistenza dei reati contestati e la responsabilita' dell'imputato non possono essere messe dunque in discussione in base alle risultanze qui sintetizzate.

I reati di cui ai capi 443, 447, 448 e 449 sono

tuttavia estinti per prescrizione; di tal che la pena va proporzionalmente ridotta (operando sull'aumento per continuazione) ad anni quattro di reclusione.

La misura di sicurezza non e' giustificata dal titolo di reato.



10.341. SPITALIERI Rosario. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui agli artt.416 e 416-bis c.p. (capi 1 e 10) e condannato alle pene di legge.

Contro questo capo della sentenza ha proposto appello lo stesso SPITALIERI, deducendo, a mezzo dei suoi difensori, che nel processo non sarebbero state acquisite prove ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' formanti oggetto di un separato giudizio.

Il procuratore generale (la cui impugnazione non venne corredata di motivi), in esito al dibattimento, ha concluso per la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che il gravame proposto a favore dell'imputato deve trovare accoglimento.

Lo SPITALIERI, infatti, e' stato ritenuto raggiunto da prove di colpevolezza in ordine ai reati associativi contestatigli soprattutto in base ai pregressi fatti, che hanno formato oggetto di un separato giudizio, allorquando si era proceduto anche nei suoi confronti (assieme appunto ad altri personaggi di spicco della criminalita' organizzata, come Pietro MARCHESE, "Giovannello" GRECO, Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda") per associazione per delinquere e omicidio a scopo di rapina (fatti risalenti al 1979, al tempo cioe' in cui non si erano ancora verificate le fratture che avrebbero caratterizzato la guerra di mafia

dei primi degli anni ottanta).

I primi giudici hanno osservato, sul punto, che in base alle risultanze delle indagini allora esperite il laboratorio di tappezzeria per auto dello SPITALIERI era di fatto un vero e proprio quartier generale del gruppo, dedito appunto ad imprese criminose sotto la protezione dell'organizzazione mafiosa, della quale alcuni associati erano esponenti di spicco: circostanze, che avevano trovato in particolare riscontro nelle dichiarazioni di un certo Domenico MAONE, che lavorava nel laboratorio.

Nel delineare la personalita' dell'imputato, inoltre, la corte di primo grado ha rilevato come costui fosse stato in realta' protagonista passivo della faida, per essersi schierato dalla parte dei "perdenti" e con gli stessi "scappato" durante il periodo della feroce persecuzione fra le opposte fazioni; tanto che, secondo l'impianto accusatorio, uno degli omicidi della guerra di mafia riguardava proprio il padre dello SPITALIERI, ucciso il 15 aprile 1982, perche' tramite per giungere, attraverso il figlio, fino a Giovannello GRECO ed in quanto fedele spalleggiatore di costui e di Pietro MARCHESE, da poco raggiunto in carcere dalla vendetta mafiosa.

Infine, si era appuntata l'attenzione su alcuni rapporti economici dello SPITALIERI, che aveva ricevuto assegni da personaggi sospettati di appartenenza al sodalizio criminoso.

Se non che tali elementi di prova, certamente tali da costituire un quadro indiziario notevole, sono risultati nel



prosieguo del giudizio alquanto incrinati. In primo luogo, a seguito della definitiva assoluzione, fra l'altro, dello SPITALIERI (con sentenza della corte d'assise di appello di questo stesso distretto in data 5 dicembre 1989) anche dalla imputazione di associazione per delinquere; tale da non consentire in questa sede alcuna corretta utilizzazione del materiale probatorio venuto all'esame degli altri giudici, neppure in ordine agli accertati rapporti con gli associati di cui si e' detto (specie, poi, se riferiti al diverso assetto dell'organizzazione mafiosa).

Quanto poi all'episodio dell'omicidio del padre dell'imputato, questa corte (come si rileva nella corrispondente parte di questa sentenza, cui si fa integrale rinvio) non ritiene sicuramente provata la causale collegata alla persecuzione degli associati schieratisi fra i c.d. perdenti, o dei loro fiancheggiatori, non risultando elementi certi che suffraghino tale convincimento. Si e' infatti osservato, nella sede richiamata, che perfino le rivelazioni di CONTORNO sono apparse alquanto sfumate sul punto; e che se la causale del delitto puo' pure apparire legata ad una ragione che fa capo appunto all'imputato, figlio della vittima (che, a sua volta, era sembrato del tutto estraneo ad ogni possibile giro di criminalita'), tanto non conduce ancora, in modo univoco, alla strategia della guerra di mafia (basti pensare al ritrovamento a casa della vittima di ritagli di giornale che riferivano di rapine con ingente bottino, e quindi alla possibile collocazione causale in un diverso contesto di criminalita')

comune, dunque estraneo alla presente indagine processuale e gia' oggetto di un separato accertamento negativo, nei termini sopra ricordati).

In un simile quadro probatorio e' poi evidente che nessun rilievo decisivo possano avere i (peraltro modesti) rapporti economici con persone sospettate di affiliazione a "cosa nostra"; laddove nessun altro elemento e' stato acquisito in processo, neppure attraverso le piu' recenti rivelazioni di CALDERONE (che non aveva mai sentito neppure parlare dell'imputato, e cio' magari a cagione della collocazione temporale, meno recente, delle notizie di cui il collaboratore era in possesso) e di MARINO MANNOIA (che ha manifestato solo una ipotetica possibilita' che lo SPITALIERI fosse stato "combinato", ossia arruolato, in epoca recente, data la sua scomparsa risalente al periodo della persecuzione da parte dei componenti dell'opposta fazione).

I residui dubbi che le risultanze processuali consentono di ritenere esistenti ai margini della, certo non limpida, figura dello SPITALIERI impongono che sia pronunciata assoluzione secondo giustizia, cosi' riformandosi la decisione dei primi giudici.



10.342. TAGLIAVIA Pietro. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato pure assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo la piena assoluzione da tutte le imputazioni e deducendo che le prove acquisite erano del tutto generiche e inaffidabili.

Il procuratore della Repubblica, impugnando la sentenza nel capo relativo all'assoluzione dell'imputato dai capi 13 e 22, ha osservato che costui era stato indicato dai "pentiti" escussi nel processo come inserito nel traffico degli stupefacenti.

Il procuratore generale, al canto suo, ha proposto appello dolendosi della esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, ciò premesso, che le statuizioni dei primi giudici vanno sostanzialmente confermate (sia pure come le precisazioni di ordine generale).

Secondo infatti pacifiche emergenze, il TAGLIAVIA era stato indicato da Vincenzo SINAGRA come affiliato alla cosca

mafiosa di Corso dei Mille e collegato al clan napoletano di Michele ZAZA. Il "pentito" aveva riferito, in particolare, che l'imputato, il quale era titolare di una pescheria in piazza Sant'Erasmo, era inserito nel traffico di stupefacenti che gestiva con Giuseppe SAVOCA, "rappresentante" della "famiglia" di Brancaccio, frequentava assiduamente Carmelo ZANCA e Paolo ALFANO (noti esponenti di spicco della "famiglia" di Corso dei Mille, come si deduce dalle rispettive posizioni), ed era infine proprietario di una barca a motore ormeggiata nel porticciolo di Sant'Erasmo, che veniva considerata a disposizione della cosca (e che, secondo le risultanze esaminate nella parte VIII, sarebbe stata qualche volta perfino utilizzata per gettare a mare cadaveri).

Le dichiarazioni di SINAGRA avevano trovato riscontro, secondo i primi giudici, non soltanto nelle pressioni mafiose subite dai familiari di costui perché ritrattasse le accuse (anche) contro il TAGLIAVIA (si veda, sul punto, il par.3.5, dove si dà atto delle dichiarazioni rese dal "pentito" per giustificare alcune sue titubanze nel corso del processo, appunto indotte dalle intimidazioni), ma anche nelle corrispondenti rivelazioni degli altri "pentiti".

Salvatore DI MARCO aveva appunto ricordato che il TAGLIAVIA frequentava assiduamente Angelo BAIAMONTE, Cosmo RACCUGLIA e i SINAGRA; Stefano CALZETTA aveva ribadito che lo stesso era socio (nel contrabbando) dei VERNENGO; ed infine Salvatore CONTORNO aveva a sua volta indicato il TAGLIAVIA quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei



963116

Mille. E, a fronte di tali convergenti chiamate in correità circa l'affiliazione al sodalizio mafioso, finiva con l'assumere concorrente rilievo anche il riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di Salvatore CONIGLIO (quel modesto gregario addetto allo smercio della droga di cui si è parlato più volte).

Per vero, anche dalle risultanze dell'omicidio di Gioacchino ("Ginnetto") TAGLIAVIA, nipote dell'imputato (al di là degli esiti ulteriori del processo a carico degli imputati di quel fatto delittuoso), potevano ricavarsi ulteriori argomenti indiziari, quanto alle indicazioni che, quale che fosse stata appunto la causale dell'omicidio, era stata ricordata la intromissione dello stesso, a livello di qualificato interlocutore nei confronti della cosca, a fronte delle "colpe" del ragazzo (v. appunto il par.8.5).

La indiscutibile adeguatezza del quadro probatorio (contestato dalle difese, in questo caso, con prevalente attenzione verso i temi di carattere generale, di utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", come da parte III) è rilevabile nello stesso tenore delle indicazioni fornite dai soggetti prima indicati. Laddove, non può che assumere una portata altamente significativa la circostanza che il SINAGRA, fin dalle sue prime esperienze al momento dell'inserimento nel sodalizio (propiziato, come ricordato nella sede già richiamata, dal cugino "tempesta"), avesse avuto indicato, fra le precise direttive impartitegli, proprio la pescheria del TAGLIAVIA come una delle basi logistiche della cosca (si è ricordato come al

dibattimento - f.025042- il "pentito" avesse raccontato che il cugino e gli altri lo aveva avvertito: "tu devi stare qua, a piazza Sant'Erasmo, o 'nì Pietro TAGLIAVIA, oppure al bar di Vincenzo CARUSO, perché di qua non ti devi muovere per nessun motivo; quando noi abbiamo bisogno ti chiamiamo": consegna che lui appunto assolveva con scrupolosa obbedienza; e che da queste postazioni, appunto, il modesto neofita avesse potuto dunque osservare le qualificate frequentazioni raccontate nel processo).

Tali acquisizioni, già da sole bastevoli a giustificare la statuizione, sono state comunque ulteriormente arricchite dalle rivelazioni dei "pentiti" escussi in grado di appello. Ed anzi, non può sottacersi come altamente significativa sia la circostanza che di questo imputato anche CALDERONE, il quale tuttavia era prevalentemente inserito nel contesto associativo di Catania ed aveva difatti conosciuto solo gli elementi più rappresentativi dei gruppi palermitani, abbia potuto offrire indicazioni convergenti ed univoche. Costui, infatti, ha riferito di avere conosciuto (ed ha descritto e riconosciuto in fotografia) il TAGLIAVIA, del quale ricordava (i dati puntualmente confermati dagli altri "pentiti") che era un pescivendolo di Sant'Erasmo, detto "il gioielliere" (appellativo ammesso dallo stesso imputato anche nelle dichiarazioni rese in appello e originato dai prezzi praticati per il pesce fresco), appunto inserito nella cosca di Corso dei Mille (pag.273, 554, 625, 661 e segg., 677 dich. istr.).

Inoltre, con maggiore precisione (per comprensibili



ragioni), MARINO MANNOIA ha ribadito (pag.53, 63 e segg. dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) che lo stesso era divenuto "capo-decina" di Corso dei Mille.

Di guisa che perfino le indirette informazioni di BUSCETTA, il quale aveva a sua volta sentito parlare di questo TAGLIAVIA di Corso dei Mille, da lui non conosciuto (pag.819 delle dich. istr. allegate a quelle di CALDERONE e prodotte dal procuratore generale), finiscono con l'essere a loro volta significative.

Quanto, invece, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, si osserva che l'ipotesi accusatoria è fondata sostanzialmente sulle rivelazioni di SINAGRA il quale (all'udienza del 12 giugno 1986) aveva precisato che suo cugino gli aveva detto che, visto che con le sigarette si guadagnava poco, si sarebbe potuto organizzare un traffico di droga, proponendogli a tal fine di parlare "cu zu Pietru", ossia con il TAGLIAVIA; e tanto, a completamento delle dichiarazioni istruttorie (ricordate nella posizione di Giuseppe SAVOCA, supra, par.10.314), nelle quali aveva ricordato che appunto il SAVOCA era venuto a piazza Sant'Erasmo "a prendere contatti" con Pietro TAGLIAVIA, il pescivendolo, allo scopo di organizzare un trasporto di stupefacenti utilizzando come contenitori le scatole di sigarette (ivi).

Ma tali indicazioni, supportate solo dal dato generico dell'affiliazione dell'imputato al gruppo mafioso che si occupava anche del traffico in questione, finiscono con il rivestire un significato dopo tutto equivoco (se è vero, per

esempio, che era regola di "cosa nostra" chiedere anche solo il permesso ai quadri direttivi, gerarchicamente sovraordinati, per operare nei vari settori criminosi, e che il TAGLIAVIA era "capo-decina" o comunque un personaggio di spicco nell'organizzazione). E tale dubbio non può che refluire a favore dell'imputato (dovendosi comunque adottare la formula assolutoria prescritta dal nuovo regime processuale, così modificando la statuizione impugnata).

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis c.p., non apparendo l'imputato meritevole di alcuna attenuazione, ed anzi tenendo conto delle censure del procuratore generale, essa va stabilita in anni sei di reclusione (p.b. anni 4 e mesi 6 + c.6 + art.7 L.565/1965), alla quale consegue la pena accessoria ex lege.

Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato, è adeguata alla condanna.



10.343. TAORMINA Giovanni. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (artt. 416 e 416-bis c.p.) e condannato alla pena di sei anni di reclusione, oltre pene accessorie e misura di sicurezza.

Contro questo capo della sentenza ha proposto appello l'imputato, il quale ha chiesto l'assoluzione, deducendo l'inattendibilita' delle dichiarazioni di Stefano CALZETTA, unica fonte probatoria sulla quale e' stata basata la condanna.

Al dibattimento, il procuratore generale (la cui impugnazione non è stata corredata di motivi) ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici deve essere confermata quanto all'affermazione della responsabilita' dell'imputato.

La sentenza e' infatti basata sulle dichiarazioni del collaboratore CALZETTA, il quale, sul conto dell'imputato, aveva riferito che costui era entrato a far parte, recentemente, della "famiglia" degli ZANCA; e che anzi Carmelo ZANCA lo aveva fatto assumere come guardiano in un deposito di autobus della zona. Il TAORMINA, secondo il collaboratore, esplicava in realta' un ruolo ausiliario (fattorino, autista, factotum), tanto che era stato una volta impiegato per andare a recuperare una vettura che era

stata abbandonata ad un posto di blocco da Paolo ALFANO e Mario PRESTIFILIPPO, i quali cosi' si erano sottratti alla cattura, esponendosi a sua volta alle indagini di polizia. L'ALFANO, dal canto suo, si era poi astenuto dall'utilizzare piu' quella macchina.

Secondo i primi giudici, tali rivelazioni hanno trovato sicuro riscontro nelle risultanze obiettive del processo. In primo luogo, nella accertata veridicita' del racconto circa il recupero dell'auto da parte del TAORMINA, dopo che la stessa era rimasta abbandonata a seguito della fuga degli occupanti (f.402937). Era stato, fra l'altro, accertato che l'auto era di proprieta' della moglie dell'ALFANO.

In merito a questo episodio, l'imputato aveva inoltre fornito una versione del tutto inattendibile, sostenendo di essersi recato a prelevare la vettura su incarico della proprietaria (che non conosceva, malgrado fosse con la stessa legata da vincoli di parentela) la quale intendeva venderla; e di avere preso contatti con costei solo grazie ad un cartello "VENDESI" esposto nell'auto (ff.261322, 449805). Laddove la evidente reticenza sottende chiaramente la necessita' di nascondere l'incarico affidatogli, nel quadro delle sue mansioni d'ordine nella cosca, nonche' l'identita' dei committenti.

Ulteriore riscontro e' stato poi giustamente individuato nella dichiarazione resa alla polizia da un cittadino tunisino, Ali' MATHLOUTHI, il quale era stato impiegato presso i "Bagni Virzi" (noto ritrovo della cosca di Corso dei Mille, che, come risulta da altre parti di



64

questa sentenza, vi nascondeva anche sostanze stupefacenti) e, riferendo sui frequentatori del posto, i quali vi si intrattenevano per incontri riservati, vi aveva compreso anche il TAORMINA (opportunamente riconosciuto in fotografia).

In merito a questa acquisizione probatoria (sulla quale la corte non ha potuto procedere alla rinnovazione del dibattimento richiesta dalla difesa con l'audizione del teste, risultato irreperibile) e' stato eccepito che la stessa non sarebbe utilizzabile nel processo attraverso la lettura degli atti di polizia giudiziaria, a parte che il suo stesso contenuto sarebbe ambiguo per la dichiarata scarsa conoscenza, da parte dello straniero escusso, della lingua italiana. Ma e' agevole osservare che, premessa la verbalizzata comprensione delle dichiarazioni del teste (il quale aveva effettuato un riconoscimento fotografico, che ben difficilmente si presta a dubbi di comunicazione), proprio la di lui irreperibilita', accertata da questa corte, rende affatto utilizzabile, per il valore che nel processo puo' assumere, l'atto compiuto dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. E dallo stesso non puo' non essere ricavato quel valore concorrente di riscontro indiziario, giustamente individuato dai primi giudici. A parte che lo stesso imputato, nel suo interrogatorio (f.261322), aveva ammesso di frequentare il locale in questione.

Nei motivi di appello, la difesa ha eccepito pure l'irrilevanza della verita' storica del fatto che il

TAORMINA si fosse recato a prelevare l'auto dell'ALFANO, poiche' questo era bene a conoscenza degli organi di polizia; ma la deduzione, se tende ad introdurre il dubbio che la circostanza possa essere stata suggerita al "pentito" dagli inquirenti, non merita alcuna seria attendibilita' (nei termini peraltro chiariti nella parte generale sulle problematiche connesse alle rivelazioni dei collaboratori).

E' stato inoltre dedotto che, in subordine, la condotta integrerebbe il reato di favoreggiamento personale. Ma e' evidente che l'episodio viene utilizzato solo come momento sintomatico di una piu' generale condotta associativa, laddove contribuisce a dimostrare che, secondo le rivelazioni di CALZETTA, il TAORMINA era un modesto gregario addetto a compiti operativi di secondaria importanza.

Tali ultime considerazioni suggeriscono invece la fondatezza delle doglianze subordinate della difesa in ordine ad una graduazione della gravita' della condotta in relazione al caso concreto; apparendo, infatti, opportuna una determinazione della pena in misura piu' contenuta, dato appunto il modesto apporto dell'imputato alle attivita' dell'associazione criminosa. La stessa va, dunque, stabilita in anni tre di reclusione, concesse le attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti.

Il condono e' escluso dal titolo di reato e puo' applicarsi infine una sola misura di sicurezza di estensione piu' contenuta.



10.344. TERESI CARLO (nato nel 1924). - Nei confronti del TERESI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le affermazioni di CONTORNO, non ritenute sufficienti dai primi giudici, trovano riscontro nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA.

10.345. TERESI Carlo (nato nel 1925). - L'imputato, già' assolto con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, e' deceduto nelle more del processo; onde va dichiarato non doversi procedere per tale ragione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'S. G.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, possibly reading 'M.' or similar.

10.346. TERESI Francesco. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) ed ha proposto appello invocando la formula piena, dato il comprovato mendacio di CONTORNO.

Mentre il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto (onde la relativa declaratoria di inammissibilità), il procuratore generale ha impugnato la sentenza chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'imputato colpito dalle dichiarazioni, invece attendibili e qualificate, di CONTORNO ingiustamente quanto immotivatamente svalutate dai primi giudici.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, tanto premesso, che le doglianze del procuratore generale colpiscono esattamente nel segno, avendo fatto i primi giudici, anche in questo caso, una rigorosa applicazione di una aprioristica, quanto acritica, premessa metodologica in ordine alla (non) adeguatezza della sola rivelazione di CONTORNO (tanto più inaccettabile, anche per la corrispondente non attuazione dello stesso criterio in casi di unica ma qualificata ed attendibile fonte processuale suscettibile di riscontro logico-indiziario).

Il CONTORNO aveva dunque raccontato di avere avuto presentato il TERESI come "uomo d'onore" dal di lui cognato

Antonino MANULI (il quale si trovava in quell'occasione assieme a Giuseppe DI MAGGIO; egli si era in particolare recato "una o due volte nella sua pizzeria di Mondello-paese" e sapeva inoltre che aveva in costruzione una "villa" a Santa Maria di Gesù, che lui stesso aveva visto (f.456685).

Interrogato dal giudice (f.467864 segg.) l'imputato aveva preso atto delle dichiarazioni di CONTORNO, chiarendo i rapporti (leciti) con altri chiamati in correità, ma negando di conoscere il collaboratore, malgrado costui lo avesse riconosciuto in fotografia, e tuttavia nulla obiettando circa le indicazioni da costui date sulla pizzeria gestita e sulla villa di Santa Maria di Gesù.

Solo nel dibattimento l'imputato aveva poi mutato atteggiamento (perseverando nella tesi difensiva riprodotta nei motivi di appello fino a questo grado del giudizio) contestando di non potere essere la persona indicata da CONTORNO, poichè non aveva mai avuto alcuna villa a Santa Maria di Gesù e poichè la pizzeria era sita a Mondello-Valdesi e non a Mondello-paese, mentre un locale ivi esistente era stato aperto in epoca di gran lunga successiva all'arresto di costui a Roma.

Si osserva tuttavia che tali deduzioni non colpiscono con certezza nel segno di una obiettiva svalutazione della fonte di prova. Ed invero (prescindendo dalla informativa di polizia prodotta dal procuratore generale, che attiene al locale di "Mondello-Valdesi", denominato "La Bussola", in ordine al quale non è utile conoscere se e quali prestanome



possano averlo gestito) non poteva sfuggire innanzitutto la non tempestività della contestazione del fatto storico, che sarebbe stata invece del tutto naturale nella contestuale espressione di sorpresa per una chiamata in correità da parte di uno sconosciuto CONTORNO. Non poteva poi trascurarsi che lo stesso TERESI aveva ammesso di avere effettivamente gestito una pizzeria a Mondello-paese e precisato altresì (ud. del 2 luglio 1986) di averla venduta tre anni prima (rispetto all'interrogatorio), solo che tale attività sarebbe durata solo pochi mesi (come da contratto di locazione, del marzo 1983, di un immobile in località "Fossa del Gallo", fra Mondello-paese e Capo Gallo). Di tal che la tesi difensiva, perfino non troppo sommessamente affidata all'ipotesi di un "suggerimento" da parte degli inquirenti (di dati che CONTORNO, in quanto detenuto, non poteva sapere e perchè vi costruisse un fantasioso racconto di frequentazione del locale) era destinata esclusivamente a misurarsi con la labile affermazione dell'imputato, sorretta da un sostegno documentale, che tuttavia mai avrebbe potuto provare che altre e diverse realtà di quel genere, vere o apparenti, con diretta gestione da parte del TERESI o (come d'abitudine: v. appunto la citata informativa prodotta dal procuratore generale) tramite terzi fittizi intestatari, non potessero essere state recepite dal collaboratore. Tanto più che "suggerimenti" e calunnie sarebbero stati parallelamente supportati da un altrettanto inammissibile riconoscimento pilotato (inconcepibile, come approccio metodologico, proprio perchè esperito dinanzi al giudice).

E analoghe considerazioni soccorrono per dissipare le perplessità insinuate quanto al particolare della "villa" di Santa Maria di Gesù, in ordine alla quale, tuttavia, soccorreva la stessa ammissione dell'imputato (alla stessa udienza citata) di avere una "casetta" a Santa Maria di Gesù (rectius: "io ho una casetta.... rurale..... che era di proprietà di mia madre....."): laddove non è dato qui comprendere (quanto meno sotto il profilo della coerenza rispetto alla precedente proposizione difensiva) quale strano meccanismo di preordinazione di rivelazioni "pilotate" avrebbe potuto fare in modo che a CONTORNO venissero da un parte "fornite" informazioni esatte da utilizzare per una ineccepibile calunnia, e dall'altra offerti dati obiettivamente del tutto inesistenti sulle abitazioni dell'imputato (e cioè su fatti agevolmente individuabili).

Ai primi giudici era certamente sfuggito pure che proprio dalle informazioni assunte durante quel dibattimento sulle possidenze del TERESI era emerso un dato assai significativo e cioè che costui, e i parenti a lui più vicini, avevano avuto diverse proprietà nella zona di via Conte Federico (v. nota della Guardia di Finanza allegata agli atti del dibattimento di primo grado: ff.036556 segg.), che era proprio la zona in cui dominava incontrastata la figura di CONTORNO (a tutti noto per il suo spessore criminale: v. per tutti il par. 6.11, dove la gente del quartiere aveva riconosciuto immediatamente nel noto "Totuccio" il personaggio oggetto dell'aggressione e



"sparito" dalla macchina in un attimo); e se può essere comprensibile - quanto non stigmatizzabile - che l'imputato neghi di conoscere il suo accusatore, diviene tuttavia quanto meno consistente l'ipotesi che CONTORNO, a sua volta, avesse detto il vero nell'affermare di conoscere il TERESI ed i suoi parenti ed affini.

Ogni perplessità è comunque destinata a cadere di fronte alle specifiche e convergenti indicazioni da parte di MARINO MANNOIA, il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha confermato che questo TERESI (esattamente individuato tra la "miriade" di persone con questo nome, per il fatto di essere chiamato con l'appellativo: "scaccia e mancia", e comunque in quanto gestore del locale "La Bussola" di Mondello: indicazione finalmente non oggetto di alcuna contestazione) era proprio un "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio, così come attendibilmente aveva riferito CONTORNO.

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato, al quale la corte ritiene di dovere concedere le attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alle aggravanti contestate, in considerazione del suo minore ruolo apparente nel sodalizio mafioso.

La pena va dunque stabilita in anni tre di reclusione, e alla stessa consegue, oltre alle spese, la misura di sicurezza imposta dal titolo di reato e dalla connessa pericolosità sociale dell'imputato.

10.347. TERESI Giovanni. - L'imputato è stato assolto, fra l'altro, dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), per insufficienza di prove, ed ha proposto appello invocando la formula piena, dato lo scoperto mendacio di CONTORNO.

Sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale hanno impugnato la sentenza dolendosi dell'assoluzione dell'imputato dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, osservando che costui era stato attendibilmente indicato da Salvatore CONTORNO quale "uomo d'onore" di Santa Maria di Gesù e dallo stesso riconosciuto in fotografia.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le doglianze dell'accusa sono affatto fondate; essendosi, anche in questo caso, fatta applicazione, da parte dei primi giudici, del postulato della insufficienza tout court delle sole rivelazioni di CONTORNO, nei termini appunto ricordati anche nel paragrafo precedente.

E CONTORNO, in questo caso, il quale era appartenente, come illustre affiliato, alla cosca di Santa Maria di Gesù, aveva riconosciuto in fotografia, descritto e indicato il TERESI, conosciuto con il nomignolo di : "u pacchiuni", come un associato di primissimo piano (testualmente: "il più



autorevole") "molto vicino a Stefano BONTATE" e perfino inserito nel traffico di stupefacenti (f.456685).

La decisione impugnata, acriticamente arrestatasi alla soglia di quella premessa metodologica, non aveva tuttavia valutato il valore intrinseco della chiamata in correità, contro la quale (pur a fronte dei residui dati obiettivi inconfutabili, come il singolare appellativo da lui stesso ammesso: f.467814) la difesa ha cercato di dimostrare l'inesistenza di alcuni dei riferimenti fatti da CONTORNO; il quale aveva dato indicazioni non puntuali sui rapporti di parentela fra i veri TERESI, attribuendo ad una sorella dell'imputato anche un fidanzamento con Giovanni PILO, nonché su attività di sub-appalto di lavori delle imprese CASSINA ed infine su possidenze immobiliari non corrispondenti al vero (ff.456530-456594-456598-456601-456604-456626-456656-456701).

Ma in realtà, come ha giustamente osservato il procuratore generale, tutte codeste pretese dissonanze, non solo non turbano nel complesso la validità della chiamata in correità (essendo comunque esaustiva, anche secondo le valutazioni che questa corte ha premesso in via generale nella parte III, la esatta individuazione del chiamato in correità), ma soprattutto non assumono neppure la consistenza di vere e proprie obiettive divergenze dalla realtà (meno che mai, al punto da legittimare un qualsiasi dubbio di preordinata definizione di un quadro calunniatorio).

Che, infatti, il CONTORNO avesse potuto percepire come

dati di conoscenza empirici rapporti di parentela non esattamente corrispondenti al vero (numero dei fratelli, alcuni dei quali così indicati essendo invece cugini; fidanzamento della figlia anziché della sorella, e così via), non può costituire sicuro indizio di una non adeguata informazione (mentre è - va detto nella doverosa incidentalità imposta dal tenore di molte allegazioni difensive - certamente sintomo della mancanza di una qualsiasi documentazione preventiva da parte del "pentito", nella prospettiva dell'intento calunniatorio o della compiacente adesione a suggerimenti anche solo impliciti degli inquirenti). Ma questo è anzi una dato di ben valutabile genuinità della fonte, specie se le informazioni indicate come non pertinenti vengono correlate all'indicazione precisa di punti di riferimento inequivocabili, quali - fra gli altri - il riconoscimento fotografico e lo stesso soprannome ("u pacchiuni") che, come si è detto, lo stesso imputato ha ammesso di avere avuto affibbiato nell'ambiente (con la debole difesa, però, che esso era condiviso anche da un suo cugino, da molto tempo deceduto, e cioè da un'epoca in cui - dieci anni prima dell'interrogatorio del 1984 - il CONTORNO non era ancora neppure affiliato a "cosa nostra").

E la certezza di un quadro probatorio, così non compromesso dalle inesattezze di CONTORNO, scaturisce pure dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale, nel confermare a sua volta - come si dirà - l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso, ha significativamente denunciato (nella

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'L. G.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'U. G.'.

sede dibattimentale dell'udienza del 5 gennaio 1990) il pericolo di possibili confusioni (chiedendo al presidente di porre domande il più possibile indicative, "perché i TERESI sono una marea, sono una miriade....").

Lo stesso riferimento all'inserimento dell'imputato in un contesto imprenditoriale gravitante attorno al gruppo CASSINA, laddove, come si è detto, si è protestato che non era vero che il TERESI avesse eseguito in sub-appalto lavori assunti da quello, aveva poi trovato un indiretto, quanto eloquente, riscontro nel fatto storico (documentato dallo stesso imputato) che lo stesso era appunto ufficialmente un dipendente di una delle imprese del gruppo; e se questo viene correlato alla precisazione del medesimo "pentito" (f.456685: "....risulta impiegato della ditta CASSINA o LESCA; in realtà egli è subappaltatore di lavori...."), è agevole comprendere che il problema processuale non sia più di stabilire la consistenza e l'estensione di una situazione apparente dissimulante altri rapporti.

Peraltro, come si era anticipato, anche le nuove acquisizioni sopravvenute nel giudizio di appello hanno univocamente confermato la fondatezza dell'accusa, laddove MARINO MANNOIA (pag.38 segg., 71, 198, 234, 270 dich.istr.; ud. 5 gennaio 1990) ha ribadito che in realtà il TERESI, detto appunto "u pacchiuni", era il "consigliere" della (loro) "famiglia" (attribuendogli anche responsabilità per omicidi di questo processo, esulanti tuttavia dalle imputazioni qui devolute): particolarmente significativo l'episodio, da lui narrato, dell'autorevole e decisiva

mediazione del TERESI (nella predetta qualità esponenziale) in una decisione di omicidio (esulante dal processo, deliberata dal "capo" Stefano BONTATE e che avrebbe dovuto essere eseguita dagli uomini della cosca, fra i quali appunto lo stesso MARINO MANNOIA oltre che CONTORNO - ma da quest'ultimo, come si ricorderà, non è stato possibile acquisire conferme di sorta, essendosi rifiutato di rispondere).

Di notevole significato è, infine, la convergente rivelazione di CALDERONE (pag.271, 273, 555, 557, 627 dich. istr.), il quale ha confermato di avere conosciuto questo "consigliere" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, detto "u pacchiuni" (da lui indicato senza esitazione in fotografia: pag.678 dich. istr.), che, secondo i suoi ricordi lavorava "in imprese di CASSINA..... con mansioni non meglio definite" ("è certo - ha precisato il collaboratore - che non lavorava manualmente"); offrendo così un formidabile riscontro alle altre acquisizioni probatorie (a fronte delle quali l'unica spiegazione alternativa sarebbe quella - del tutto inaccettabile - della dolosa preordinazione di un'accordo generale, a tacer d'altro, fra i "pentiti").

Va, dunque, affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p., come specificato nella parte IV e, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., va inflitta una pena da commisurare con adeguato parametro al ruolo dell'imputato nel contesto associativo oggetto del processo, e cioè da determinare in



anni otto di reclusione (p.b. a.5 + c.6 = a.7 + art.7 legge n.565/1965). Conseguente, oltre alle spese, la misura di sicurezza imposta dal titolo di reato e dalla intuitiva pericolosità sociale dell'imputato.

La formula assolutoria dubitativa per i reati di cui ai capi 13 e 22, contro la quale non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero, va automaticamente adeguata al nuovo regime processuale.

10.348. THEODORU Cristos . - Nei confronti del THEODORU la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 17 e 40, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'imputato era uno dei componenti l'equipaggio della nave "Alexandros G", a bordo della quale si trovava un ingente carico di eroina; sicchè la formula dubitativa, come ha dedotto il procuratore generale, che non ha coltivato l'impugnazione, deve ritenersi perfino generosa.

L'appello del procuratore generale, non seguito da motivi, va dichiarato inammissibile.



963138

10.349. TINNIRELLO Antonino. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 342 (tentata violenza privata) e condannato alla pena, interamente condonata, di anni due di reclusione; nei suoi confronti si è pure dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 343 (danneggiamento aggravato) perché estinto per amnistia, ed inoltre pronunciata assoluzione dubitativa per i reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Lo stesso imputato ha proposto appello chiedendo la piena assoluzione da tutte le accuse.

Sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale hanno mosso censura alla sentenza impugnata, deducendo che, essendo stato il TINNIRELLO autore, con gli altri associati, di un atto di danneggiamento di tipica connotazione mafiosa, non poteva che pronunciarsi condanna per il reato associativo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte che le imputazioni di cui ai capi 342 (estinta per prescrizione) e 343 (già coperta da amnistia) sono state esaminate nel par. 9.18, alla quale sede si rinvia, richiamandosi qui in particolare il contenuto di quelle risultanze, infatti utilizzate - come si è premesso - dall'accusa a sostegno dell'impugnazione.

Per vero, come si ricorderà, era stato il "pentito"

SINAGRA ad indicare il TINNIRELLO quale partecipe, assieme al padre Lorenzo ed a Salvatore ROTOLO, del danneggiamento attuato a colpi di martello su un'autovettura, nella quale era stata lasciata una busta sigillata portata dallo stesso TINNIRELLO. E tale danneggiamento, secondo il racconto del SINAGRA, era stato ordinato da Filippo MARCHESE per costringere il proprietario, Augusto BRAMBILLA, rappresentante di una ditta commerciale, a lasciare liberi alcuni locali presi in affitto in una zona controllata dalla cosca.

Orbene, non è certamente fuori misura la deduzione del requirente quando osserva che dal contenuto di questo fatto (sul piano storico non neutralizzato dalla difesa dell'imputato, che ha sostenuto di essere stato a quel tempo in servizio militare, ma ammettendo - fino al dibattimento di appello - che proprio in quei giorni egli si trovava in licenza a Palermo e "pensava solo a divertirsi") scaturisca un non trascurabile indizio circa l'affiliazione del TINNIRELLO al sodalizio, dato che (stando al racconto di SINAGRA, ma sostanzialmente in base al tenore obiettivo dell'atto vandalico a scopo intimidatorio, confermato dalla persona offesa) esso era finalizzato alla realizzazione di uno scopo tipicamente mafioso, appunto maturato nel contesto della cosca di Corso dei Mille.

Ma tanto, a giudizio di questa corte, non assurge con rigorosa certezza al rango di prova della cosciente adesione da parte del giovane imputato alla struttura organizzativa del sodalizio in questione. Laddove, i coinvolgimenti



familiari ambientali (come le frequentazioni indicate dall'accusa), lungi dall'essere un sicuro ed affidabile indice di quell'affiliazione effettiva, finiscono con l'offerire, in una sorta di equivoca ambivalenza, anche la spiegazione di una possibile influenza negativa per l'induzione a forme ancora solo embrionali di criminalità comune (per vero, spesso, stadio iniziale di una ascesa verso forme più qualificate).

E il dubbio che racchiude tale, pur benevola valutazione (ma tuttavia proiettata in una prospettiva ottimistica di resipiscenza dell'imputato, in correlazione anche agli effetti del provvedimento di clemenza da lui goduti) deve essere ridotto alla corrispondente formula assolutoria.

10.350. TINNIRELLO Benedetto. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonché' di ricettazione continuata, così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione dolendosi dell'esiguità della pena inflitta e della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva la corte che le imputazioni di cui ai capi 270, 271 e 272 sono state esaminate nel par. 9.1. cui si rinvia. Quanto alle imputazioni ulteriori, si osserva che la



sentenza impugnata può essere solo parzialmente confermata.

Ed invero i primi giudici avevano delineato la figura di questo imputato, cognato di Filippo MARCHESE ("capo" spietato della "famiglia" di Corso dei Mille), soprattutto in relazione al suo inserimento in formali attività economiche facenti capo alla cosca. Egli era, infatti, socio della "OLIMAR" (quella società di cui si è parlato soprattutto a proposito di Giovanni OLIVERI - par. 10.268, il cui contenuto va considerato qui integralmente riprodotto - dove si è messo in luce come questa fosse certamente uno strumento di reinvestimento dei proventi illeciti della cosca) la quale aveva appunto intrattenuto - a dimostrazione della sua vocazione - rapporti con altre imprese riconducibili ad ambienti mafiosi (ivi).

Di tal che i numerosi riscontri bancari (pedissequamente elencati nell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella sentenza di primo grado), di operazioni facenti capo al TINNIRELLO, ma sproporzionate rispetto alle sue assai modeste condizioni economiche, tali da non consentire certamente neppure l'apprestamento dei capitali apparentemente conferiti nella società (lo stesso imputato aveva raccontato - f.262559 - di essere un ex-agricoltore, fruitore di una pensione di invalidità), si collocavano in esatta sintonia con il ruolo formalmente assunto (dimostrando, altresì, come si è detto nelle sedi richiamate, che gli "affari" di questa società erano comunque sostanzialmente circoscritti agli interessi di personaggi di spicco mafioso).

E che il TINNIRELLO non fosse stato altro che un semplice prestanome all'interno della società, si ricavava pure dalle eloquenti ammissioni da lui fatte in sede di interrogatorio giudiziale, quando (specialmente ai ff.262669 segg.), alle contestazioni del giudice, aveva finito con il riconoscere di non avere neppure conosciuto i soggetti con i quali aveva invece "ufficialmente" concluso affari, rappresentando di essersi solo limitato a firmare in bianco gli assegni che l'OLIVERI faceva poi circolare.

Per vero, non sfugge a questa corte che l'imputato era stato a sua volta raggiunto da specifiche indicazioni concernenti un suo possibile inserimento organico nella cosca mafiosa.

Infatti, in primo luogo, Stefano CALZETTA lo aveva compreso tra i "responsabili" della zona di piazza Scaffa (indicandolo, come si è detto nella sede appropriata, prima richiamata, come corresponsabile del danneggiamento a scopo estorsivo ai danni dei di lui fratelli: appunto, supra, par.9.1; ma v. pure ff.402840 segg., 221000 segg., 220849 segg.).

E Vincenzo SINAGRA aveva a sua volta riferito che lo stesso TINNIRELLO era un soggetto da lui visto negli ambienti della cosca di Filippo MARCHESE, in compagnia del quale costui infatti si trovava a Casteldaccia allorquando egli era stato presentato dal cugino, detto "tempesta", allo stesso MARCHESE (f.258262). In particolare, secondo il racconto di questo "pentito", il TINNIRELLO era destinatario di una specie di "pensione di mafia" (o di quella che tale

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a large, stylized signature, possibly reading 'C. G.' or similar. The one on the right is a smaller, more compact signature, possibly reading 'M.' or similar.

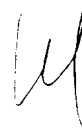
gli era sembrata); cosa che lui aveva desunto dal fatto che il cugino detto "tempesta" aveva avuto incarico di corrispondere al TINNIRELLO la somma mensile di lire un milione (f.258301).

Orbene, da tutti questi elementi (ai quali - giova precisare - non si è aggiunta nessuna delle altre acquisizioni fra quelle sopravvenute nel giudizio di appello), non può - a giudizio della corte - scaturire la certezza dell'inserimento del TINNIRELLO nel sodalizio mafioso. Perché non è dubbio che tutte le risultanze convergano soltanto a definire l'immagine di un personaggio dedito ad una parassitaria quanto compiacente funzione di intermediario fittizio per le operazioni di reinvestimento, e non necessariamente la detta affiliazione.

Di coerente tenore sono infatti - a ben vedere - anche le rivelazioni di SINAGRA e CALZETTA; dalle cui parole traspare solo quella presenza costante del TINNIRELLO negli ambienti della cosca, peraltro propiziata anche dalla relazione di affinità con il MARCHESE, che è però con certezza giustificata dalla sua disponibilità a svolgere il ruolo predetto. E la "pensione" di cui ha parlato SINAGRA, fosse stata veramente tale o anche (come alla corte sembra più perspicuo) la remunerazione da parte del MARCHESE per la compiacente interposizione nelle vesti legali degli affari sociali, nulla di più potrebbe addurre (implicando, anche in quel caso, che il TINNIRELLO sarebbe stato "collocato a riposo" da una condizione anteriore comunque definibile ma certamente non più esistente, e dunque difficilmente

decifrabile in termini di vera e propria affiliazione a quel sodalizio mafioso, dal quale - secondo le coerenti valutazioni dell'accusa - si può uscire in modo sostanzialmente sempre traumatico).

Solo l'accusa connessa alla ricettazione resiste dunque al vaglio ulteriore di merito, ed essa è certamente esaustiva dell'intero quadro probatorio; alla stessa stregua, in definitiva, della posizione dell'OLIVERI, tanto da imporsi, anche nella concreta valutazione, l'applicazione della medesima pena (calcolata cioè come nel richiamato par. 10.268).



10.351. TINNIRELLO Gaetano. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di ricettazione continuata, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato altresì, assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 214, 215 (omicidio RAGONA, par.8.12), 270, 271, 272 (attentato dinamitando alla "Termoblok" di CALZETTA, par.9.1), 339, 340, 341 (rapina in danno di BELLIA-PECORARO, par.9.17).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque nella specie generiche e positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello in ordine a tutte le assoluzioni, giudicandole non adeguatamente e coerentemente motivate.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione contro l'assoluzione dall'omicidio e inoltre

deducendo l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti, la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale), ed infine l'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le imputazioni oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero sono state esaminate nelle sedi già richiamate, la cui trattazione deve intendersi qui riprodotta ai fini di un'integrazione della motivazione (si ricorda che il TINNIRELLO va ritenuto responsabile anche dei reati di cui ai capi 339 e 341, essendo quello di cui al capo 340 estinto per prescrizione, riconosciuta tuttavia la diminvente di cui all'art. 116, c.2, c.p., per il reato di cui al capo 339, da ritenere equivalente alle contestate aggravanti; mentre va confermata per le altre imputazioni la formula assolutoria tuttavia corrispondente ai nuovi criteri legali).

Quanto alle imputazioni residue oggetto di doglianza principale da parte dell'imputato, si osserva che va sostanzialmente condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

La corte di primo grado, infatti, aveva messo in luce il qualificato inserimento del TINNIRELLO nell'ambiente della cosca criminale di corso dei Mille, connotato sia dalla relazione di parentela (egli era a vario titolo legato agli ZANCA e, indirettamente, proprio con il "capo" Filippo



MARCHESE) sia, soprattutto, dalle cointeressenze economiche nel gruppo stesso.

Particolarmente significativo, sul punto, era l'inserimento in società come la "OLIMAR" (v. par. 10.268 e 10.350, dove la dimostrazione del suo ruolo e della fisionomia dei soci) e la "Edilceramica" (ivi, anche per i collegamenti apparentemente commerciali di queste imprese, ma in realtà implicanti una chiara strumentalizzazione ai fini di circolazione di capitali della cosca). Ai margini delle quali risultanze, corroborate ancora una volta dagli accertamenti bancari (analiticamente descritti nell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella sentenza di primo grado) e dalle corrispondenti operazioni "sospette" (ancorchè mascherate e rese alla fine ambigue dall'apparente attività lecita delle imprese, tale essendo l'insidioso meccanismo di riciclaggio), erano stati pure evidenziati gli stessi conferimenti del TINNIRELLO nelle società, non giustificati dal reddito ufficiale. Ed i primi giudici avevano giustamente disatteso la tesi difensiva (dunque incongruamente riprodotta in questo grado di giudizio) secondo cui i flussi non giustificati sarebbero stati in realtà il risultato di operazioni (anticipi di prestiti di immobili pagati da promissari) non regolarmente contabilizzati e di poste di bilancio non reali (giacenze inesistenti); laddove, le corrette valutazioni dei primi giudici, che avevano osservato come ben possibile sarebbe stata invece l'annotazione degli incassi per i preliminari e del tutto ingenuo il sistema delle giacenze, può essere

aggiunto che, neppure su un piano strettamente empirico, questi siano sistemi di evasione (la quale si realizza, al contrario, facendo uscire dalla società, e non mai facendo confluire alla stregua di aumenti di capitali, le somme da sottrarre al controllo fiscale ed opportunamente non contabilizzate, nonchè mascherando in altro modo le operazioni commerciali).

In esatta sintonia, Stefano CALZETTA, nelle sue numerose e articolate rivelazioni sulle vicende di questo clan, aveva indicato (ff.221000-263406 segg.-263408 segg.-402841-402864 segg.-402897-402879) i TINNIRELLO come una delle "famiglie" "dominanti" nella zona che dalla Stazione Centrale si estende fino verso la via Messina Marine (assieme ai LO IACONO, VERNENGO, SPADARO, ZANCA, MARCHESE, PULLARA', GRAVIANO), e difatti tutte responsabili di omicidi, estorsioni, attentati di tipo mafioso (tanto che, come si ricorderà, e quale che ne sia stato l'esito processuale, questo processo aveva compreso anche i suoi fratelli tra le vittime dei taglieggiamenti) e al tempo stesso attivamente impegnata nel controllo ai margini dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

Coerentemente i locali della "Edilceramica" costituivano luogo di riunione di numerosi aderenti alla cosca quali SPADARO, ZANCA, PRESTIFILIPPO, SENAPA, ALFANO e così via (circostanza confermata anche dal SINAGRA).

Ma l'episodio forse più significativo dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, raccontato dal CALZETTA, ed adeguatamente messo in luce dai primi giudici,



è quello di un banchetto presso i "Bagni Virzi", al quale erano presenti tutti gli esponenti di maggior rilievo della cosca di corso dei Mille ("Cecè" SPADARO con il fratello, Mario PRESTIFILIPPO, Carmelo ZANCA, i figli di Vincenzo SPADARO, Gaetano TINNIRELLO, Pietro SENAPA, Paolo ALFANO, Salvatore ROTOLO, Mario ABBATE); il quale non era stato un qualsiasi incontro conviviale ma un vero e proprio suggello della "fusione" fra i gruppi ZANCA-TINNIRELLO e SPADARO-PRESTIFILIPPO (f.402865, cit.).

Anche SINAGRA aveva offerto coerenti indicazioni (ff.258238-258258-258278-258305), a nulla rilevando, come si è anticipato, che su alcune di esse non sia stato ritenuto adeguatamente sorretto il quadro probatorio quanto all'episodio di omicidio (secondo il SINAGRA, il TINNIRELLO era stato colui che aveva mostrato il RAGONA, destinato ad essere ucciso: ma v. la trattazione richiamata); mentre certamente significative sono almeno due circostanze riferite dal "pentito" a sostegno delle sue indicazioni circa l'alto ruolo dell'imputato all'interno del sodalizio mafioso, come la "scorta" che (anche) a lui era stata assegnata dalla cosca, per ordine del "consigliere" Angelo BAIAMONTE dopo l'omicidio GRAVIANO (di cui si è più volte parlato ai margini della figura di CONTORNO), o come la conservazione presso i locali della "Edilceramica" del TINNIRELLO di mezzi rubati e da utilizzare per imprese delittuose.

Alla stregua di queste risultanze non poteva dunque dubitarsi dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio

mafioso e della sua (quanto meno) disponibilità a "gestire" attraverso le attività apparentemente legali capitali provenienti da fonti illecite (e la fisionomia, sopra richiamata, della "OLIMAR" ne è il momento più significativo). E gli sforzi difensivi che hanno perfino condotto a deporre in grado di appello numerosi commercianti o professionisti o privati, all'asserito scopo di provare che non vi erano state quelle intimidazioni diffuse della zona, di cui avevano parlato i "pentiti" (specie sul fatto che determinati acquisti si "dovevano" fare negli esercizi dei mafiosi come nella "Edilceramica" di TINNIRELLO), nulla hanno concretamente apportato per svalutare le fonti di prova (le deposizioni potrebbero motivarsi in vario modo, ma tutte certamente non implicanti l'inesistenza del "controllo" del territorio descritto dai collaboratori escussi).

La vocazione dell'imputato ad assumere ruoli sempre più emergenti è stata, infine, attestata da MARINO MANNOIA il quale, in questo dibattimento di appello (udienza 5 gennaio 1990), ha ricordato che lo stesso (dopo la soppressione di Filippo MARCHESE) è divenuto il nuovo "rappresentante" di corso dei Mille; con questo conseguendosi la prova ulteriore di quella risalente esponenzialità, nei termini oggetto di analisi processuale.

La pena rimane determinata nella stessa misura stabilita dai primi giudici (p.b. art. 416-bis a. 4 + 1/2 c.6 + art. 7 legge n.565/1965 = a.7 + 81 cpv per le altre imputazioni), così restando assorbite le contrapposte



doglianze, dell'accusa e della difesa, rispettivamente tendenti ad un inasprimento e ad un'attenuazione della stessa, invece, in tale misura, esattamente corrispondente a parametri proporzionati alle accuse contestate.

10.352. TINNIRELLO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dato il trascurabile valore delle fonti esaminate.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le censure difensive appaiono fondate.

Difatti, i primi giudici avevano osservato che il TINNIRELLO era stato indicato dal "pentito" SINAGRA come una persona "che collabora con la mafia", e soprattutto indicato, come presunto affiliato al sodalizio mafioso, da parte di CALZETTA, il quale aveva raccontato che lo stesso, durante l'esecuzione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato a Santo Stefano di Camastra, riceveva dai fratelli congrue somme di denaro, che - secondo il "pentito" - costituivano i proventi delle estorsioni delle tangenti imposte nel territorio controllato dalla "famiglia". Egli era stato, inoltre, imposto da Carmelo ZANCA, unitamente ad altri familiari ed amici, quale guardiano in un cantiere di viale dei Picciotti, ma qui lui



stesso aveva preparato un furto asportando tutte le vasche da bagno e le rubinetterie che dovevano essere installate nell'edificio in costruzione; cosa che aveva fatto (giustamente) irritare Carmelo ZANCA, il quale l'aveva considerata come una offesa alla sua persona.

Basterebbe, in verità, quest'ultima notazione per comprendere come fuori misura appaia la tesi d'accusa; non soltanto, cioè, perché i fatti descritti sono a loro volta non dotati di intrinseca univocità indiziante (non può sfuggire il termine di "collaborazione con la mafia", estratto dal lessico del modesto "pentito"; come non può sottacersi che l'aver ricevuto dai familiari denaro proveniente da delitti non può implicare affiliazione al sodalizio mafioso), ma soprattutto perché un affiliato mafioso, "imposto" (e non semplicemente, raccomandato) come guardiano non offre quel tipo di risposta nè, alla sua condotta stigmatizzabile, determina una mera irritazione da parte dell'esponente che lo ha fatto assumere.

E la incompletezza del profilo accusatorio si coglie anche nella finale conferma di MARINO MANNOIA, che in questo dibattimento di appello non ha compreso il TINNIRELLO fra gli affiliati al sodalizio mafioso (a nulla rilevando dunque il dato, che aveva in certo senso condizionato l'accusa, dell'inserimento nel gruppo familiare comprendente più associati).

Si impone, pertanto, l'assoluzione.

10.353 TINNIRELLO Lorenzo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonché di quelli di cui ai capi 278 (danneggiamento), 339, 340, 341, 342, 343 (rapine, estorsioni, danneggiamento), a loro volta unificati per continuazione al capo 10, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato poi assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 235, 236 (omicidio SCALICI) e con formula piena da quelli di cui ai capi 337 e 338 (lesioni personali). Ha proposto appello dolendosi della complessiva inconsistenza del quadro probatorio.

Ha pure proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi delle assoluzioni di cui ai capi 235, 236, 337 e 338, e deducendo che, secondo le rivelazioni di CALZETTA, era stata tratteggiata una personalità certamente capace di esprimere le vocazioni delittuose contestate e che, peraltro, le accuse avevano trovato riscontri indiziari nel processo.

Il procuratore generale ha impugnato a sua volta la sentenza dolendosi della misura della pena e delle ritenute continuazione fra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento il procuratore generale ha insistito in



queste doglianze, concludendo tuttavia per l'assoluzione dai capi 337 e 338.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato è stata pure esaminata, nelle rispettive imputazioni, nei par. 8.13, 9.5, 9.16, 9.17, 9.18, alle quali sedi si rinvia; dandosi atto che i reati di cui ai capi 278, 340, 342 e 343 sono estinti per prescrizione.

Quanto alle residue imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva che va condivisa l'affermazione di responsabilità pronunciata dai primi giudici.

La decisione era in effetti basata, in primo luogo, sulle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito che il TINNIRELLO era il "responsabile" della zona circostante Piazza Scaffa, nella quale operava in concorso con gli ZANCA e i MARCHESE. Peraltro questo "pentito" lo aveva indicato come mandante (insieme a Carmelo ZANCA) della uccisione di Gaetano SCALICI (fatti esaminati nel par. 8.13, le cui considerazioni vanno qui richiamate per ricavarne che la pronunzia assolutoria, condivisa da questa corte, non intacchi affatto l'autenticità delle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva raccontato fatti storici apprezzabili ulteriormente ai fini qui in discussione); nonché del (per certi verso collegato) danneggiamento dell'autovettura del predetto (le cui ruote erano state bucate, in presenza dello stesso CALZETTA, per ragioni di ritorsione confermate dalle deposizioni assunte nel processo - v. par.9.5 - di tal che non appaia preclusiva, a questi

fini, l'intervenuta estinzione del reato).

Uno tra i più significativi episodi, descritto anche nel par. 10.351, era quello della partecipazione anche di questo imputato (detto "Lillo", come da lui stesso ammesso: f.263290) ad una doviziosa riunione conviviale finalizzata a suggellare un vero e proprio patto di "fusione" (secondo le testuali parole di Calzetta: f.402865) tra i gruppi operanti nella zona.

Ma la consistenza della tesi d'accusa era scaturita dal confronto di queste indicazioni con quelle fornite dal SINAGRA, il quale aveva ricordato diversi episodi di atti di vandalismo, danneggiamento, aggressioni fisiche, tutti appunto rientranti nella metodologia mafiosa e soprattutto nelle finalità di attuazione dei suoi scopi di sopraffazione.

Basterebbe, d'altra parte, riferirsi al già richiamato episodio di danneggiamento e rapina al deposito di autobus (par. 9.17) per cogliere in pieno l'inserimento organico del TINNIRELLO negli schemi operativi della cosca (si ricordino le indicazioni di SINAGRA sul fatto che l'imputato, dopo avere ricevuto l'impulso da Angelo BAIAMONTE - "consigliere" della "famiglia" - aveva coordinato le operazioni con gli uomini del gruppo - i SINAGRA e gli altri - dando loro indicazioni e rilevando alcuni di essi dopo il misfatto: ff.258329 segg.).

Alla stregua di queste risultanze, così sintetizzate, non può dubitarsi dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, a fronte delle quali, infatti, le risorse

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'C. L.' or similar, and the second is a more fluid, cursive signature that could be 'M.' or 'M.'. They are written in dark ink.

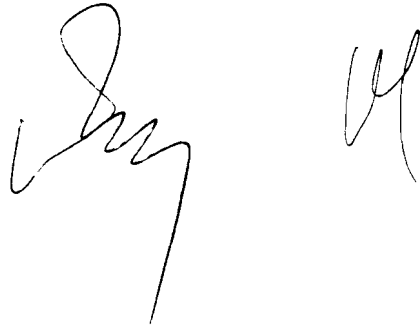
difensive si sono affidate alla generale tematica dell'attendibilità delle rivelazioni dei "pentiti", e di quelle qui esaminate in particolare (come da trattazione preliminare della parte III), neppure svalutate, come si è detto, dagli eventuali sbocchi non condannatori delle specifiche chiamate in correità (laddove - ripetesi - ciascuna pronuncia procede da un diverso ordine di valutazioni complessive).

E la conferma, perfino decisiva, è scaturita poi in questa fase di appello dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA che, fra i numerosi TINNIRELLO (dei quali ha saputo, pur tra possibili confusioni di omonimie di parentele), ha indicato (ud. 5 gennaio 1990) l'odierno imputato, "Lillo TINNIRELLO, il cognato di Melo ZANCA" (essendo lui sposato appunto con Maria ZANCA, sorella di Pietro, Carmelo, Giovanni e Onofrio ZANCA: f.262304), a sua volta omonimo di "Renzino" TINNIRELLO (nato nel 1960, del quale avevano pure parlato i "pentiti") come affiliato a quel clan mafioso.

Quanto alla determinazione della pena, non emergendo particolari ragioni per ritenere una più spiccata esponentzialità dell'imputato nel sodalizio associativo (e dunque, seppure disattendendo le ingiustificate richieste subordinate di ulteriore attenuazione, e così giudicando non fondate le censure del requirente sull'entità in concreto della sanzione, oltre a quelle relative alla ritenuta continuazione - v. par. 4.6 - rilevandosi che i fatti specifici rientravano esattamente nel programma associativo), essa va stabilita in anni sette di reclusione

e lire 2 milioni di multa (p.b. art.416-bis, come specificato nella parte IV: a.4 + 1/3 c.6 + art.7 legge n.565/1965 + 81 cpv. = a.7 e lire 2 milioni)).

Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato e dalla emergente pericolosità sociale dell'imputato, assicura gli scopi di prevenzione.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'Ing'. To its right are the initials 'M'.

963160

10.354. TINNIRELLO Vincenzo. - Nei confronti del TINNIRELLO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata giustificata dalle dichiarazioni di SINAGRA sul conto del TINNIRELLO, il quale aveva peraltro sostanzialmente ammesso un rilevante giro di assegni, in dipendenza di attività di contrabbando (f.263429).

10.355. TORRISI Orazio. - E' stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire due milioni di multa, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e la libertà vigilata per tempo non inferiore ad un anno, per i reati di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 9) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20), ritenuta la continuazione fra gli stessi, con ulteriore unificazione al reato di traffico di stupefacenti di cui alla sentenza della corte di appello di Reggio Calabria in data 30 maggio 1986 irrevocabile il 15 maggio 1987.

Ha proposto appello l'imputato deducendo la violazione dei diritti di difesa per inadeguatezza dei tempi di esercizio con conseguenziale denuncia di nullità ex articolo 185 c.p.p., l'insussistenza di prova a suo carico (o l'insufficienza, oggi parificata alla mancanza) e invocando, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena al minimo edittale.

Hanno proposto appello, altresì, il procuratore della Repubblica, che vi ha rinunciato, ed il procuratore generale che si è doluto della ritenuta continuazione.

Premesso, in ordine alla questione dei diritti di difesa, che la corte si è occupata della stessa nella parte II e nel paragrafo 10.54 che tratta della posizione di Francesco CANNIZZARO, cui si rinvia, va detto che anche per



il TORRISI, come si è già detto per il RIELA, non emergono dagli atti validi elementi a carico del medesimo quanto al reato associativo di cui all'articolo 416 c.p.. L'appello, pertanto, è fondato e l'imputato va assolto da tale addebito.

A conclusione diversa si perviene a riguardo dell'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20), non essendo sul punto censurabile l'impugnata sentenza.

L'addebito si fonda sull'appartenenza del TORRISI a quel sodalizio catanese-romano, cui si riferiscono gli ordini di cattura romani del 22 e 30 novembre 1983, seguiti al rapporto della Guardia di Finanza del 17 novembre 1983 N.55649 (f.114598; cfr. inoltre 10.54 che si riferisce alla posizione di Francesco CANNIZZARO), relativamente al quale vi fu sentenza dichiarativa d'incompetenza per territorio del giudice istruttore di Roma.

Sul punto, osserva la corte, le critiche mosse dalla difesa non sono in alcun modo condivisibili.

La difesa, invero, ha fatto leva sull'intervenuta ritrattazione di Sebastiano DATTILO e sulla dedotta inattendibilità delle originarie dichiarazioni del medesimo, ma la corte sul punto rinvia al paragrafo 10.301 che riguarda la posizione di Saverio RIELA dove è stata ampiamente trattata la questione della ritrattazione, alla quale il collegio non dà alcun credito; è stato richiamato, per l'incidenza indubbia sull'addebito oggi in esame, l'accertamento compiuto dai giudici di Reggio Calabria nel

procedimento contro il TORRISI, DATTILO, il libanese Adel Azizi CHIDIAC, il detto RIELA, TRAPANI, CERTO, Giuseppe FERRERA, Francesco LAGANA' ed altri per traffico di stupefacenti connesso allo sbarco (dalla m/n Maria Catania al comando del DATTILO e, operativamente in relazione al traffico, del TRAPANI) nelle coste calabresi tra Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria, nel luglio 1982, di ben undici tonnellate di hashish; sono state, inoltre, svolte considerazioni d'ordine generale e specifico in ordine alla partecipazione del RIELA, del TRAPANI e del TORRISI (per CERTO la condanna riportata in primo grado è definitiva e la posizione di Giuseppe FERRERA è stata separata) al sodalizio di che trattasi, la loro attività, successiva a quella dello sbarco anzidetto, e gli avvenimenti connessi non potendosi considerare come una sorta di appendice del fatto consumato anzidetto e dovendosi riguardare, per il loro contenuto, ed i tempi di accadimento, come espressione di una realtà operativa riconducibile allo schema del reato associativo (nella specie quello di cui al capo 20 della rubrica).

Non è, pertanto, necessario richiamare partitamente le considerazioni svolte, chè sarebbe un'inutile ripetizione, apparendo sufficiente il rinvio alla posizione del RIELA.

Del TORRISI la corte si occupa anche nei paragrafi 10.313 e 10.357 che riguardano la posizione rispettiva di Carmelo SAVOCA e di Nicolò TRAPANI, sul punto del rapporto fra elementi raccolti e processo di valutazione degli stessi.

Ai relativi argomenti può, dunque, farsi riferimento,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'W' or 'V' shape. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly a monogram or a signature.

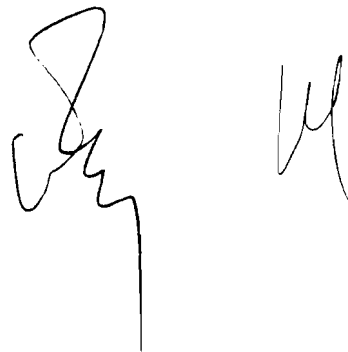
donde il rinvio ai paragrafi suddetti.

La corte di primo grado ha richiamato anche il contenuto di una conversazione, registrata il 15 ottobre 1983 alle ore 16.34 in uscita dall'utenza di casa IERNA (dove la famiglia era rientrata dopo la pausa di Catania: v. f.114859), fra Antonietta GIUSTOLISI e un "Umberto" che nel rapporto del 17 novembre 1983 N. 55649 si identifica nella persona del CANNIZZARO (f.114862 segg.). La conversazione aveva suscitato l'interesse dei finanzieri perchè nel corso della stessa vi è riferimento a un "TORRISI". La chiusura della conversazione ("... in caso vengo con Orazio ...") non lascia dubbi circa il riferimento a Orazio TORRISI. Però sull'identità dell'interlocutore "Umberto" i finanzieri successivamente espressero delle perplessità e, pur non rinunciando alla loro prima sensazione, essere Umberto CANNIZZARO il soggetto con cui l'Antonietta aveva parlato in quell'occasione, riferivano con rapporto del 27 dicembre 1983 N. 62077 che chi aveva risposto alla donna (che aveva chiamato l'utenza N. 5031125 intestata alla s.r.l. PE.MA.CO. di cui v. a f.120539) poteva essere tale Umberto TRIFILETTI, delegato alla vendita ed agli acquisti nell'impresa gestita da detta società, orientandosi per la certezza con rapporto del 17.8.1984 N.40167 (ff.122560-61). Questo particolare è sfuggito ai primi giudici ed è, invece, giusto evidenziarlo non soltanto perchè è dimostrativo della serietà dell'impegno della polizia tributaria, ma anche per essere il contenuto della conversazione, a questo punto, equivoco. Tuttavia la corte osserva che si tratta di un modesto

particolare che non si proietta negativamente sul resto degli elementi i quali sono manifestamente nel senso dell'accusa, siccome emerge da tutte le notazioni svolte dalla corte nei paragrafi richiamati.

Non occorre, dunque, immorare oltre. In queste condizioni, dovendosi condividere le notazioni dell'impugnata sentenza sulla sussistenza di una serie di concomitanti elementi probatori, nel senso dell'accusa, sul punto della responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui al capo 20 la sentenza va confermata.

A seguito dell'assoluzione del prevenuto dall'imputazione di cui al capo 9 resta assorbita la doglianza del procuratore generale sulla ritenuta continuazione fra i due reati associativi, sicchè la pena si stima adeguata in anni quattro di reclusione e lire due milioni di multa. Fermo il resto.



10.356. TOTTA Gennaro . - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e lire 14 milioni di multa. Ha proposto appello, deducendo che in realtà non aveva preso parte attiva ai traffici di droga del gruppo GRADO ed eccependo, comunque, la preclusione di giudicato rispetto ad una condanna già riportata.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la propria impugnazione (della quale va dunque dichiarata l'inammissibilità).

Al dibattimento il procuratore generale stesso ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la difesa si è riportata ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le censure principali dell'imputato sono infondate.

Per vero, come si è anticipato nella parte III (v. par. 3.8, ma vedi, pure e soprattutto, la parte VI e il par. 6.1 in particolare), questo imputato aveva assunto nel processo un ruolo assai rilevante per le sue utilissime informazioni circa i movimenti dei gruppi mafiosi facenti capo ai GRADO (egli era in particolare amico di Vincenzo GRADO); che, in quanto gestori di un ingente traffico di stupefacenti (v.

par. 10.156 e segg.), costituivano un punto di riferimento per i trafficanti stessi e per gli affiliati al sodalizio mafioso (si ricorderanno le posizioni da costoro assunte nel corso della guerra di mafia, quando avevano offerto appoggio al gruppo dei "perdenti", anche per la particolare vicinanza, rafforzata dal vincolo di parentela, con CONTORNO, ed erano stati poi costretti a fuggire in Spagna).

I rapporti fra TOTTA e i GRADO non sono oggetto di contestazioni in questo processo (nè poteva essere altrimenti, date le articolate, puntuali, e riscontrate, confessioni dell'imputato), essendosi invece delineata una posizione difensiva tendente a dissociare il ruolo del primo rispetto ai traffici dei secondi (con il pretesto, ma solo apparente, che tali rapporti fossero stati solo finalizzati ad un commercio di gioielli).

Ma, in realtà, la (comprensibile) linea difensiva del TOTTA è destinata a restare sterile, posto che, come questo processo ha ampiamente dimostrato, egli era stato solo un anello di un più articolato meccanismo organizzativo di traffico di stupefacenti, se è vero che la di lui figura era stata messa in luce dalle eloquenti rivelazioni degli altri collaboratori (non facenti parte del sodalizio mafioso, ma) inseriti nel traffico medesimo, da Alessandro ZERBETTO (ff.071232 segg.) a Rodolfo AZZOLI (ff.410981 segg.), fino agli altri trafficanti come Salam WAKKAS (ff.000754 segg.), Alfonso PASTURA (ff.003352 segg.), Michele D'ALOISIO (ff.003446 segg.): i quali avevano tutti concordemente riferito della fattiva presenza del TOTTA nel quadro



dell'organizzazione milanese dei GRADO ed anzi proprio come elemento di collegamento fra costoro (ZERBETTO ne aveva riferito la presenza nella villa di porto Ceresio dei GRADO quando egli vi si era recato incontrandovi anche CONTORNO e Rosario D'AGOSTINO; AZZOLI aveva raccontato di aver fatto conoscenza a Milano con i GRADO proprio tramite il TOTTA, aggiungendo, circa i suoi rapporti con Antonino GRADO, che "l'uno era a conoscenza di tutto ciò che sapeva l'altro"; WAKKAS aveva ricordato come alcuni trafficanti di droga turchi lo avessero cercato a Varese proprio presso il TOTTA; PASTURA e D'ALOISIO, infine, avevano perfino raccontato specifiche intromissioni negli aspetti operativi del traffico).

Di tal che non può in alcun modo credersi che l'imputato si muovesse in quel contesto in condizioni di totale estraneità rispetto al contenuto dei traffici medesimi.

Anche la doglianza subordinata (di preclusione di giudicato o di continuazione) è infondata. Il TOTTA è stato infatti giudicato a Milano (sentenza tribunale Milano 14 giugno 1984, corte d'appello di Milano 9 maggio 1985, definitiva il 19 aprile 1986) per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; ma dal tenore di quelle sentenze si evince che il contesto associativo (a tacer d'altro, per l'assoluta diversità dei circa quaranta imputati il giudicati, rispetto al gruppo oggetto di questo processo) nulla aveva a che vedere con quello qui in esame. Peraltro, in quella sede, il TOTTA era

stato assolto dal reato associativo (art.75 legge stupefacenti) e condannato per specifici episodi di traffico; di guisa che anche sotto tale profilo quella diversità è accentuata (non vertendosi, ovviamente, di fatti fra loro collegabili sotto il profilo della continuazione, data appunto l'autonomia delle rispettive attività, e dunque dei rispettivi impulsi volitivi, rispetto al contesto organizzativo qui contestato).

Può essere tuttavia ridotta nel minimo la pena (in considerazione degli utilissimi apporti scaturenti dalla collaborazione dell'imputato in questo processo) che, considerate le attenuanti generiche prevalenti già concesse, va determinata in anni due di reclusione e lire 8 milioni di multa (p.b. a.3 e lire 12 milioni di multa).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized 'S' followed by a long vertical line. To its right are the initials 'M'.

10.357. TRAPANI Nicolò. - E' stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire due milioni di multa, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e la libertà vigilata per tempo non inferiore ad un anno, per i reati di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 9) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20), ritenuta la continuazione tra gli stessi.

Ha proposto appello l'imputato, che ha dedotto con due gruppi di motivi, la violazione dell'articolo 185 N.3 c.p.p. 1930 in relazione agli articoli 125 e 201 per non essere stata assicurata agli imputati l'assistenza tecnica adeguata nella predisposizione dei motivi di impugnazione, e, nel merito, l'inesistenza di prova a suo carico, o l'insufficienza (oggi parificata alla mancanza), e in subordine, l'eccessività della pena, invocando, infine, la concessione delle attenuanti generiche.

Hanno proposto appello, altresì, il procuratore della Repubblica, che si è doluto della misura della pena per dedotta esiguità della stessa, ed il procuratore generale che si è doluto della ritenuta continuazione fra i due reati (in contrasto, è detto nei motivi, con l'orientamento che la corte aveva espresso in via generale circa la non ravvisabilità della continuazione tra il reato associativo di cui agli articoli 416 o 416-bis c.p. e il reato

associativo di cui all'articolo 75 della legge sugli stupefacenti, orientamento che anche questa corte condivide) nonchè dell'applicazione della stessa (per la precisione con la motivazione, giacchè nel dispositivo non ve ne è traccia) fra associazione finalizzata al traffico di droga ed il traffico di cui alla sentenza della corte di appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986. Premesso che della dedotta violazione dei diritti di difesa la corte si è occupata nella parte II alla quale si rinvia e che, per altro, nella specie, le argomentazioni difensive contenute nei motivi dimostrano per tabulas che la difesa ha svolto compiutamente il suo compito, va detto che come si è già osservato per Orazio TORRISI e Salvatore RIELA, dalla posizione dei quali non diverge nella sostanza quella del TRAPANI, non emergono dalle carte processuali validi elementi a carico del prevenuto in ordine al reato associativo ex articolo 416 c.p.. L'appello del medesimo è, pertanto, fondato e lo stesso va assolto da tale addebito.

Del Trapani la corte si è in parte già occupata trattando la posizione del RIELA (supra 10.301), alla quale si rinvia anche sui punti della ritrattazione del DATTILO e della dedotta inattendibilità delle dichiarazioni originarie del medesimo nonchè sull'incidenza del fatto di traffico anzidetto sull'addebito di associazione di cui al capo 20 della rubrica, i quali investono la posizione come del RIELA anche del TRAPANI e del TORRISI. Il prevenuto, infatti, era imputato col predetto, con Giuseppe FERRERA, il CERTO, il DATTILO, il TORRISI ed altri, fra i quali Francesco



963172

LAGANA' ed il libanese Adel Aziz CHIDIAC, nel procedimento per traffico di stupefacenti promosso nei loro confronti dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria a seguito delle dichiarazioni di Sebastiano DATTILO e nel quale erano confluite le dichiarazioni del libanese anzidetto rese a dibattimento nel procedimento contro il LAGANA', lo stesso CHIDIAC ed altri imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il CHIDIAC aveva rivelato che nel luglio 1982 erano stati sbarcati nelle coste calabresi fra Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria 11 tonnellate di hashish provenienti dal medio oriente e trasportate con la m/n Maria Catania di cui era intestatario il Trapani che aveva provveduto all'imbarco. Il DATTILO aveva dato amplissime informazioni. In grado di appello le posizioni del predetto e del FERRERA, condannati dal Tribunale rispettivamente ad anni otto di reclusione e venti milioni di multa e ad anni dieci di reclusione e lire trenta milioni di multa, furono separate. E la corte con sentenza del 30 maggio 1986, irrevocabile il 25 maggio 1987, confermò nei confronti di RIELA, TORRISI, CERTO, DATTILO, CHIDIAC, LAGANA' ed altri la condanna riportata in primo grado.

Non è, dunque, necessario ripercorrere l'iter processuale anzidetto, essendo bastevole, a tal riguardo rinviare agli argomenti svolti nella parte surrichiamata della sentenza, dove sono state ampiamente trattate anche le questioni relative alla dedotta inattendibilità del DATTILO e dalla ritrattazione del medesimo, nonché all'incidenza di quel fatto di traffico sull'addebito di cui al capo 20.

dovendosi in questa sede soltanto ribadire che i dati raccolti in quel procedimento restano validi ed utilizzabili nei confronti del TRAPANI, pur essendo stata separata la posizione di costui, giacchè è dato incontestabile, stante il risultato dell'accertamento lì compiuto, che il battello impiegato per il trasporto dell'hashish era la m/n Maria Catania, comandata dal DATTILO, e, però, nella disponibilità del TRAPANI che, ne fosse o no il proprietario, aveva la direzione operativa di tutto l'affare avendo egli stesso provveduto all'imbarco della droga sul natante.

E' manifesto che, incontestabile la partecipazione del TRAPANI alla suddetta operazione di traffico di droga, non regge la notazione difensiva, contenuta nel primo motivo di appello, secondo cui la m/n Maria Catania sarebbe stata adibita soltanto a contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'impiego della m/n Maria Catania nell'operazione suddetta svuota di contenuto la notazione stessa. Ma questa non si riferisce alla sola m/n Maria Catania e riguarda anche la m/n Alexandros T che, secondo la difesa, non sarebbe stata mai coinvolta in operazioni di traffico di droga. Orbene la m/n Alexandros T, già "Nina" di proprietà di Joannis TZATZALA, registrata presso il compartimento marittimo del Pireo, fu venduta il 24 marzo 1982 al TRAPANI ed al DATTILO (al 97% il primo). Il 30 settembre 1983 un guardacoste della Guardia di Finanza fermò la m/n suddetta a 60 miglia per 140° da Capo Spartivento. Poichè dalla verifica dei documenti risultava mancante il giornale di bordo e sulla nave erano presenti i cittadini italiani CERTO e tale

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Giuseppe BATTAGLIA (che non è l'omonimo imputato di questo processo), i finanzieri disponevano che la nave raggiungesse il porto di Catania. Contrariamente all'ordine la m/n cercava di allontanarsi mentre da bordo venivano lanciati a mare scatoloni di tabacchi lavorati esteri (che secondo la dichiarazione del comandante del natante Anthony William THOMPSON erano state trasbordate dal m/y Josè in quel frangente a rimorchio). L'operazione insospettiva i finanzieri convinti che essa realizzasse un diversivo: distrarre con il lancio a mare dei tabacchi l'attenzione verso l'altro tipo di carico, che si rendeva urgente eliminare, e impegnare i militari al recupero dei tabacchi e così sottrarsi all'ordine. Sennonchè la m/n fu costretta a fermarsi ed a seguire il guardacoste sino a Catania. Qui eseguita l'ispezione della stessa (e del m/y Josè), pur con l'impiego di unità cinofile non fu trovata droga. I finanzieri, però, notavano che in parte della stiva di poppa vi era molta nafta (presumibilmente uscita da una conduttura rotta) che impregnava il locale del suo odore. A bordo della m/n oltre al capitano erano cinque stranieri ed i due italiani suddetti facenti parte dell'equipaggio (il CERTO come "cuoco", il BATTAGLIA come "marinaio"). Il TRAPANI, presente, secondo la dichiarazione del capitano era un passeggero. Alla corte questa dichiarazione sembra un volo di fantasia del THOMPSON. La compresenza del CERTO e del TRAPANI è abbastanza sintomatica. Aggiunge la corte che gli scatoloni gettati a mare e recuperati contenevano 485 Kg. di tabacchi (a fronte della quantità di Kg. 1.500 dichiarata

dal THOMPSON, dichiarazione sulla quale la corte ha delle riserve come si dirà). Secondo il collegio il sospetto dei finanziari che il getto a mare degli scatoloni fosse un diversivo non è completamente privo di fondamento. Nella m/n ben potevano esserci tabacchi lavorati esteri col duplice scopo o di commerciali ovvero - il più importante - di impiegarli per il diversivo anzidetto in caso di necessità. Il recupero di una modesta quantità (la dichiarazione del THOMPSON poté essere suggerita dal disegno di rappresentare un quadro più consistente per incentrare l'accusa sull'addebito di contrabbando meno grave dell'altra) dà forza al sospetto suddetto. Che rimane tale e che serve, tuttavia, alla corte per affermare che, come la m/n Maria Catania fu impiegata nello sbarco dell'hashish nelle coste calabresi, non può affatto escludersi che l'organizzazione del FERRERA impiegasse per analogo traffico l'Alexandros T, che - giova ancora evidenziarlo - a bordo, in quel giorno del sequestro, aveva il CERTO ed il TRAPANI, già impegnati con il RIELA, il TORRISI, il DATTILO, Giuseppe FERRERA nel traffico di hashish anzidetto.

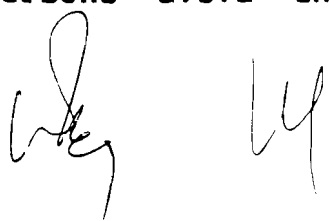
In queste condizioni assumono un rilevante significato gli altri elementi indizianti dei quali vanno ricordati il contenuto della conversazione telefonica fra Nunzia DI STEFANO, moglie del prevenuto, ed un interlocutore rimasto sconosciuto che era rimasto stupito del fatto che a bordo dell'Alexandros T non fosse stato trovato "niente" (f.114842; è interessante la correlazione delle domande e delle risposte, perchè nel corso della conversazione fu

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a vertical stroke. The second signature is a simple, bold 'U'.

detto che "Nuccio là dice che aveva 150 pezzi di roba" e la DI STEFANO: "ma non hanno trovato niente, tutte cose via"; orbene poichè in realtà i finanziari avevano trovato 485 Kg. di tabacchi lavorati esteri, l'espressione: "non hanno trovato niente, tutte cose via" doveva riferirsi a ben altro carico, e tutto lascia intendere che si trattasse di sostanza stupefacente; sul Nuccio, par.10.261, posizione di Concetto MURABITO); il rinvenimento della documentazione concernente la m/n Maria Catania e appunti sui conti bancari presi dal prevenuto nell'abitazione di Antonino FERRERA (F.120542 E 120543; rapporto giudiziario della polizia tributaria di Roma del 27 dicembre 1983 N.62077); il chiesto intervento di Orazio TORRISI nel corso di una conversazione con la moglie, Nunzia DI STEFANO, registrata alle ore 14.07 del 16 agosto 1983, quando il prevenuto si trovava bloccato in Albania (f.114821-114829); la convocazione del DATTILO da parte del TRAPANI (conversazione telefonica delle ore 23.22 del 22 giugno 1983) e l'arrivo il 23 successivo a Catania dove veniva prelevato dal prevenuto, che lo attendeva, con una vettura di proprietà di Orazio TORRISI guidata da un giovane con i capelli ricci (f.114810 e 114811; la convocazione riguardava la riunione nei locali dell'Avimec dove erano convenuti anche il TORRISI, il RIELA ed il CERTO; la questione se il giovane dai capelli ricci fosse il TORRISI e se costui li avesse inanellati, come affermano i giudici di Reggio non dando peso al fatto, è effettivamente priva di rilevanza giacchè è certo che al di là dello stesso riconoscimento fotografico costituisce elemento probatorio

di indiscutibile validità la proprietà dell'autovettura che al TORRISI si apparteneva); la manifesta menzogna del prevenuto sul punto della convocazione del DATTILO, giacchè egli assumeva (cfr. le dichiarazioni) di avere invitato il DATTILO (col quale, aveva detto però in precedenza, i rapporti non erano più buoni) alla festa di battesimo del figlio (sembra che il ricorso ad asserite feste di famiglia per giustificare sospetti contatti fosse una sorta di parola d'ordine; Concetto MURABITO, altro del sodalizio, aveva detto qualcosa del genere - una festa di comunione - a proposito di una presa di contatto con Giovanni RAPISARDA, pur esso affiliato).

Tutti i predetti elementi sono stati puntualmente richiamati dai primi giudici. Questa Corte, laddove lo ha ritenuto necessario, ne ha integrato i contenuti per rendere più agevole la chiave di lettura nella valutazione di insieme, che prende l'avvio dall'episodio dello sbarco dell'hashish in Calabria e giunge sino al non sottovalutabile episodio del fermo della m/n Alexandros T. Come si è detto nella parte che riguarda la posizione del RIELA l'imponenza del fatto connesso allo sbarco dell'hashish non poteva prescindere dall'esistenza di un'attrezzata organizzazione di uomini, mezzi e danaro. I fatti successivi - i contatti, gli incontri, gli scontri - confermano la vitalità del sodalizio, mentre la ricorrenza dei nomi nelle vicende di "mare" e di "terra" ad esse connesse (CERTO, TORRISI, TRAPANI, RIELA, DATTILO etc.) è conferma che nel sodalizio un gruppo di persone aveva un

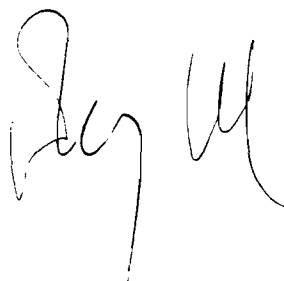
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ruolo specifico più aderente alla propria personalità ed alle proprie attitudini, distinto da quello che a Roma o a Catania potevano svolgere un BELLIA, un RAPISARDA, un SERRA o gli IERNA o altri con funzioni e compiti diversi, tutti uniti, però, dalla finalità comune.

L'assoluzione del prevenuto dall'imputazione di cui al capo 9 assorbe la doglianza del procuratore generale in ordine alla ritenuta continuazione fra reato associativo ex articolo 416 c.p. e reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. Devesi, quindi, determinare la pena per questo reato. I primi giudici hanno calcolato la misura della pena come se, oltre alla dichiarata continuazione fra i due reati associativi (di che si è testè detto), fosse stata dichiarata anche la continuazione tra il reato ex articolo 75 sulla legge sugli stupefacenti e quello oggetto del procedimento di Reggio Calabria, di cui non v'ha traccia (giustamente) nel dispositivo perchè la posizione del TRAPANI era stata separata e la sentenza della corte di appello del 30 maggio 1986, irrevocabile per altri prevenuti, non lo contemplava.

In queste condizioni, poichè sul punto c'è specifica doglianza del procuratore generale che si è doluto anche della misura della pena, questa deve essere determinata dal collegio che, avuto riguardo alle circostanze di cui all'articolo 133 c.p. e non essendo l'imputato meritevole, per i numerosi precedenti e per la personalità di spicco nell'illecito traffico, delle chieste attenuanti generiche, stima adeguati anni quattro di reclusione e lire 20 milioni

di multa. Fermo il resto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

10.358. ULIZZI Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.). perche' ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa in base alle risultanze processuali.

Contro la condanna ha proposto appello l'imputato, deducendo che le rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, sulle quali quella si era fondata, non rivestivano peraltro neppure un crisma di precisione ed erano comunque in contrasto con la circostanza obiettiva che lo stesso da moltissimi anni si era allontanato da Palermo.

Il procuratore generale (la cui impugnazione non fu corredata di motivi) ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che effettivamente le conclusioni del p.g. meritano di essere condivise.

Vero e' infatti che BUSCETTA aveva rivelato che, secondo le notizie da lui acquisite e le esperienze da lui fatte in seno all'associazione mafiosa, l'ULIZZI era un vecchio "uomo d'onore" della antica famiglia di Angelo LA BARBERA; ma aveva pure precisato che da moltissimo tempo, e cioe' da quando era rientrato in Italia dopo i periodi trascorsi all'estero (si veda sul punto la ricostruzione del profilo di questo collaboratore), non aveva piu' sentito

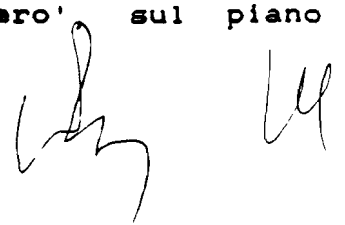
parlare di lui.

Allo stesso modo, e' pure vero che CONTORNO aveva parlato dell'imputato come di una persona della quale aveva appreso nell'ambiente l'appartenenza a "cosa nostra"; ma non e' dubbio che costui non era stato neppure in grado di indicare la "famiglia" di appartenenza dell'ULIZZI.

Tali sfumate risultanze processuali, corroborate dalla circostanza che l'ULIZZI si era da moltissimo tempo allontanato da Palermo (probabilmente in concomitanza con la crisi degli anni sessanta, che aveva coinvolto la famiglia di LA BARBERA), avrebbero dovuto suggerire la mancanza di prove specifiche sulla perdurante appartenenza dello stesso all'associazione mafiosa. Tanto piu' che le prove medesime erano nella specie imposte dal fatto che l'ULIZZI (nel famoso processo di Catanzaro) era stato gia' condannato per associazione per delinquere ed occorreva dunque un appiglio probatorio ulteriore che ne dimostrasse la ulteriore ed effettiva militanza.

Tale convincimento non e' poi contraddetto dalle ulteriori acquisizioni, anzi e' da queste corroborato, dal momento che sia CALDERONE che MARINO MANNOIA (i collaboratori escussi nel dibattimento di appello) hanno parlato dell'ULIZZI negli stessi coerenti termini di un "vecchio uomo d'onore", del quale non sono stati in grado di indicare uno specifico attuale inserimento nei quadri di "cosa nostra".

L'ipotesi accusatoria rimane dunque affidata ad una mera ipotesi di perenne affiliazione che pero' sul piano

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

processuale, ad altro non puo' legittimare che ad un dubbio sulla responsabilita' penale.

10.359. URSO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alle pene di legge; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) ed ha proposto appello invocando l'assoluzione da tutte le imputazioni.

Mentre il procuratore generale non ha presentato i motivi a corredo della dichiarazione di appello (che va dunque dichiarato inammissibile), il procuratore della Repubblica ha impugnato l'assoluzione per i capi 13 e 22, deducendo che era stato CONTORNO ad indicare l'imputato non solo come "uomo d'onore" ma anche come chimico esperto nella raffineria della droga assieme al suocero Pietro VERNENGO.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le accuse non si prospettano sorrette da adeguato supporto probatorio.

Ed infatti i primi giudici aveva osservato che l'URSO era stato raggiunto dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale lo aveva indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù (f.456531); ma in realtà la tesi d'accusa aveva preso le mosse dall'iniziale suo coinvolgimento nel c.d. "blitz di Villagrazia" (del quale è

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' or 'G' followed by a vertical line. The second signature is a cursive 'M'.

963184

superfluo ricordare ancora il significato, nel contesto di queste risultanze), dato che egli era stato fermato nei pressi della villa, dove aveva fatto irruzione la polizia, ma aveva rappresentato (così ottenendo di essere scagionato nel processo) di avere solo accudito alla sistemazione di impianti elettrici.

Inoltre, Stefano CALZETTA aveva ricordato di avere notato l'imputato assieme al suocero e ad altri VERNENGO nel cantiere di Federico AMATO (indicato dagli inquirenti, giustamente, come si è detto nelle sedi corrispondenti, luogo di incontri di alcuni affiliati mafiosi).

E, secondo l'accusa, la riprova del postulato inserimento dell'URSO nel sodalizio mafioso, poteva pure ricavarsi dal fatto che lo stesso era stato arrestato in una località della Calabria (Cutro) dove si nascondeva con personaggi come Cosimo VERNENGO e Onofrio DI FRESCO (dove era stato riconosciuto - ma il dato non è di alcun rilievo probatorio - dal locatore della villa da costoro utilizzata, certo Agostino LA FRANCA - f.507354 - che ne aveva ricordato il nome - "Franco" - con il quale veniva chiamato).

Ora, non vi è chi non veda come l'unico riferimento utilizzabile in chiave indiziaria sia quello scaturente dalle rivelazioni dei "pentiti" (alle quali, significativamente, non si sono aggiunte specifiche chiamate in correità neppure da parte dei nuovi collaboratori escussi in grado di appello); le quali tuttavia definiscono solo un contesto ambientale fortemente connotato dalla presenza del suocero (uno dei più qualificati esponenti del gruppo dei

VERNENGO) in termini che dunque, in definitiva, in base ad una obiettiva valutazione, perfino in grado di offuscare il ruolo effettivo da lui rivestito.

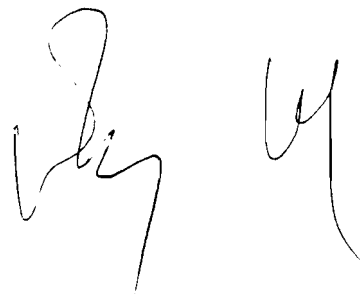
Tale dubbio, per vero, non procede affatto da una qualsiasi svalutazione delle fonti in esame; perché potrebbe pure ritenersi affidabile anche la più negativa indicazione dell'addestramento alla raffinazione di droga (da parte di Antonino VERNENGO, "u dutturi": infra, par.10.374) del giovane genero di Pietro VERNENGO, al pari di altri familiari o affiliati di particolare contiguità (ma in verità tale doveva essere una considerazione diffusa circa appunto le speciali attitudini del gruppo dei VERNENGO), e tuttavia neppure questo implicherebbe in modo assolutamente univoco né un effettivo ruolo associativo né un già attuato programma speculativo negli stupefacenti. Perché, appunto, ciò che nel complesso delle imputazioni devolute innesta il dubbio che questa corte ritiene - con sua valutazione - di dover rivolgere a vantaggio dell'imputato, è che la preponderante figura del suocero potrebbe avere connotato una presenza occasionale, o infatti motivata dalla relazione di affinità, attribuendovi - nella prospettiva dei messaggi recepiti dai collaboratori - un autonomo ruolo operativo (e non è - come si è detto - senza significato che MARINO MANNOIA, che pure tanto bene informato era specie sui traffici di stupefacenti, nulla abbia saputo riferire: senza con questo attribuire alle rivelazioni di questo collaboratore, di qualsiasi tenore, un valore decisivo, ma appunto non potendo evitare una simile

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

concorrente riflessione a fronte di acquisizioni di portata non univoca).

L'assoluzione va dunque pronunciata per tutte le imputazioni, dovendosi tuttavia adeguare le formule dubitative al nuovo regime processuale.

10.360. VARA Ciro. - La posizione di questo imputato
è stata trattata nel par. 10.146, al quale si rinvia.

Handwritten signature or initials, possibly reading 'V. C.' or similar, in dark ink.

10.361. VARRICA Carmelo. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di favoreggiamento personale (capo 388) e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni due e mesi sei di reclusione. Ha proposto appello soltanto l'imputato deducendo l'insussistenza del fatto. Il procuratore generale, al dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

Al VARRICA si era infatti dato carico di avere aiutato Faro RANDAZZO, imputato di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'autorità, consentendo che l'autovettura "Mercedes", targata MI 981635, fosse intestata a suo nome.

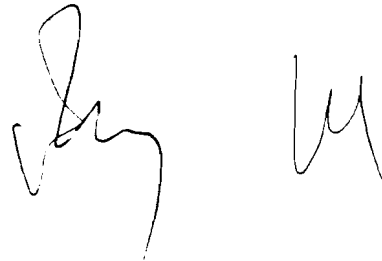
Infatti, in occasione dell'arresto del RANDAZZO (f.017796) costui era stato trovato in possesso di quell'auto e gli accertamenti subito esperiti avevano consentito di stabilire che in realtà essa era stata acquistata dal primo e fittiziamente intestata (per ragioni di elusione delle investigazioni) al secondo.

Tanto aveva precisato il venditore Italo CECCAGNOLI (ff.018565 segg.) e non era stato neppure sostanzialmente negato dall'imputato, il quale aveva sostenuto (f.017801) di averla acquistata e di averla ceduta al RANDAZZO perchè non

era stato in grado di pagare le rate: versione poi modificata con ulteriori precisazioni, sostanzialmente di avere pagato il prezzo e di avere ceduto l'auto al RANDAZZO (v. ff. 018567 segg. - 022251 segg.).

Orbene, che tale condotta fosse finalizzata ad offrire una evidente copertura a RANDAZZO non può essere messo in dubbio, specie se essa viene correlata al corrispondente favoreggiamento contestato anche al fratello dell'imputato (infra, par. seguente, che qui va ritenuto riportato), a dimostrazione dunque di un complessivo disegno di appoggio logistico finalizzato all'aiuto nei confronti del ricercato.

La pena può essere tuttavia ridotta ad anni due reclusione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'V. G.' and the initials are 'M'.

963190

10.362. VARRICA Franco. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di favoreggiamento personale continuato e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni due e mesi sei di reclusione. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale non ha fatto seguire i motivi alla dichiarazione di appello (che va dunque dichiarata inammissibile) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura.

Infatti, nel corso delle indagini di polizia concernenti le attività dei fratelli Faro e Vincenzo RANDAZZO, nipoti di Gaetano BADALAMENTI, si era accertato che costoro si erano rifugiati nell'abitazione di Carmelo VARRICA, fratello dell'imputato. Inizialmente rinviati a giudizio per associazione per delinquere di tipo mafioso, il VARRICA era stato poi ritenuto più propriamente responsabile di favoreggiamento personale. Disposta una intercettazione telefonica, era emerso che il VARRICA era un vero e proprio uomo di fiducia dei fratelli RANDAZZO; tanto che gli venivano commissionati gli incarichi più disparati. Si era pure accertato che il VARRICA si era perfino recato in Svizzera per prendere contatti con Vincenzo RANDAZZO, e una

volta a Montecarlo per prelevare Faro RANDAZZO.

Dal tenore di una telefonata (del 14 febbraio 1984) era emerso poi che Gaetano BADALAMENTI aveva chiesto notizie sui nipoti RANDAZZO e il VARRICA gli aveva risposto in termini circospetti ma significativi (ff.017140 segg.). Inoltre, il giorno successivo, il VARRICA aveva informato Faro RANDAZZO della telefonata di cui sopra, e quest'ultimo gli aveva risposto: "digli di andare in quel posto che sa lui, che domani verso le diciassette lo chiamo" (f.017144).

Alla stregua di queste risultanze non può dubitarsi della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli; che non è escluso, neppure su un piano di dubbio, dalla circostanza che egli (come il fratello, di cui al paragrafo precedente) fosse stato alle "dipendenze" dei RANDAZZO in attività formalmente lecite. Perchè questo, che da una parte rafforza la consistenza dell'accusa nella sua portata storica, non offre tuttavia una giustificazione della condotta (ma solo una spiegazione valutabile sul piano umano, ma dunque, solo, in questa sede, ai fini della graduazione della pena, peraltro fissata dai primi giudici in misura assai contenuta).

Va dunque confermata la statuizione impugnata, con tutte le conseguenze di legge.



963192

10.363. VASSALLO Andrea Salvatore. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni 4 di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto appello deducendo la equivocità dei fatti posti a fondamento dell'accusa, in realtà collegati al normale espletamento di attività professionale di medico, nonché ad insignificanti aspetti di vita di relazione.

Il procuratore generale non ha fatto seguire dai motivi la dichiarazione di appello (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per vero, la posizione di questo imputato prospetta uno dei temi di maggiore impegno ricostruttivo come più in generale ai margini di quei soggetti rivestenti un rango sociale formalmente insospettabile (specie imprenditori e, appunto, professionisti) in relazione ai quali la chiamata

in correttezza da parte dei collaboratori di sperimentata appartenenza al sodalizio mafioso rischia di essere offuscata, o resa comunque ambigua, da un' apparenza di contiguità che, comunque recepita nella rappresentazione soggettiva del "pentito", potrebbe pure scaturire da atteggiamenti di varia connotazione (graduabili in una crescente, ipotetica, gamma di valori che procedono da una condiscendenza passiva, alla stregua di tacita indifferenza, per assumere un più accentuato tenore di consapevole acquiescenza, fino a forme sempre più incisive di esplicito collateralismo, pur mascherato da un formale distacco: il tutto in armonia con le stesse manifestazioni di diffusione del fenomeno mafioso, difatti capace di infiltrarsi, oltre che nei livelli di criminalità operativa, anche in quelli di più elevata rappresentatività).

Ed il problema ricostruttivo, ossia essenzialmente probatorio, è reso arduo proprio dalla difficile demarcazione tra le forme, anche consapevoli, di connivenza, ma di aleatorio inquadramento negli schemi di repressione penale, e quelle di più qualificato, perchè meditato collateralismo, capaci di esprimere un supporto stabile quanto penalmente rilevante.

La figura, dunque, di questo professionista, primario ospedaliero di ortopedia, era stata messa in luce attraverso le rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva appunto parlato di un medico che prestava servizio in una clinica e che egli sapeva affiliato alla organizzazione mafiosa. Costui aveva raccontato (f. 456545) di averlo conosciuto in una villa di

 14

Trabia, nella quale si era recato per incontrarsi con Franco DI CARLO; più esattamente, trovandosi da quelle parti, il DI CARLO lo aveva invitato ad entrare nella villa e lì, fra l'altro, gli aveva presentato, come appartenente a "cosa nostra", un medico che abitava uno dei due piani di cui era composto l'immobile e del quale aveva ricordato e descritto la fisionomia (una persona di circa 45 - 50 anni, di statura media: sul che si sarebbero appuntate alcune infondate doglianze difensive), ma del quale non aveva saputo indicare il nome.

Le indagini all'uopo esperite (ff. 456831 segg.) avevano consentito di stabilire che la persona indicata era appunto l'odierno imputato, il quale aveva ammesso di avere, oltre che locato parte della villa da lui abitata al DI CARLO, intrattenuto rapporti, ma solo di tipo professionale, con diversi soggetti implicati nella organizzazione mafiosa (negando, ovviamente, qualsiasi relazione diversa e la conoscenza delle qualità criminali dei medesimi).

Si trattava, secondo le sue stesse ammissioni (non oggetto, sul punto, di censura), di persone (che erano invece Rosario RICCOBONO, Giuseppe PANNO, Michele GRECO, Giovanni BONTATE, Alessandro VANNI CALVELLO ed altri, tutti ben noti agli inquirenti) che si rivolgevano a lui per essere visitate "amichevolmente" e senza che, almeno per il periodo in cui egli aveva prestato servizio presso l'Ospedale Civico, ne fosse rimasta traccia negli atti ufficiali.

Ma che i rapporti tra il VASSALLO e questi pazienti

"particolari" andassero al di là dei limiti fisiologici dell'attività professionale, per qualificarsi in modo decisamente negativo, era dimostrato - secondo i primi giudici - da alcuni significativi episodi.

Infatti, da alcune lettere sequestrate a certo Innocenzo PASTA (che, fino al dibattimento di appello, pag. 75 dich. istr., anche MARINO MANNOIA avrebbe indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia) era emerso che Giovanni BONTATE si era rivolto dal carcere proprio a costui per ottenere dal VASSALLO certificazioni da utilizzare nel corso del processo e in vista di una eventuale libertà provvisoria giustificata da ragioni di salute (ed è sintomatico che fra i documenti sequestrati nell'abitazione del PASTA si fossero rinvenuti recapiti telefonici scritti in codice, tra cui quello di quel Luigi GATTO, barbiere di cui si è più volte parlato, il cui esercizio era ritrovo di associati mafiosi, ed appunto quello della villa di Trabia del VASSALLO - ff. 466851 segg. - il quale però aveva negato di conoscere il predetto: f.466864).

Inoltre, nel procedimento relativo all'omicidio del commissario Boris GIULIANO, la difesa di uno degli esecutori materiali del delitto, Armando BONANNO, aveva prodotto un certificato rilasciato appunto dal VASSALLO attestante la necessità di una operazione alla mano, da eseguirsi necessariamente presso una determinata clinica del nord Italia, ma della quale, in base agli accertamenti successivamente espletati, non vi era affatto alcuna

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

necessità.

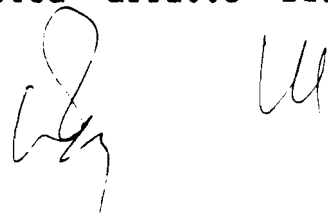
Ancora, nel corso di indagini concernenti soggetti sospettati di appartenenza a cosche mafiose, si era accertato che certi RANCADORE di Trabia erano in possesso del recapito telefonico privato del VASSALLO (lo stesso del quale disponeva anche Giovanni BONTATE), significativamente annotato in codice, ma tosto decifrato (f. 507661).

Di tal che, ulteriormente indagando, si erano scoperte ulteriori e più eloquenti connivenze, posto che, come era risultato dal rapporto dei carabinieri del 10 aprile 1984, il VASSALLO aveva acquistato parte cospicua del capitale della "Arezzo costruzioni" s.r.l., e cioè di una società della quale era stato possibile agli inquirenti (f.160668 segg.) stabilire il sospetto inserimento in un circuito di imprese controllate dall'organizzazione mafiosa facente capo ai cosiddetti "corleonesi", attraverso una serie di dati sintomatici (sede sociale coincidente con possidenze immobiliari riferiti a Bernardo PROVENZANO, utenza telefonica promiscuamente utilizzata da altre società di sicura appartenenza al gruppo mafioso, come la "Residence Capo San Vito" di Giuseppe LIPARI: supra, par. 10.199, al quale si rinvia per la questione - sollevata dalla difesa - circa la pretesa utilizzazione casuale dell'utenza precedentemente intestata ad altra società e per la dimostrazione, attraverso le intercettazioni telefoniche, della giustamente ritenuta promiscuità).

Il valore sintomatico di questa ultima circostanza, per chi ne commisuri la portata in relazione alle complessive

esperienze del processo (dove le cointeressenze economiche e imprenditoriali, specie se ben finalizzate ad avanzati scopi speculativi, non sono mai risultate affidate ad una casuale scelta, intuitu personae, di un operatore, consulente, meno che mai finanziatore), va ben oltre il dato, apparentemente irrilevante (ed infatti oggetto di puntuale dibattito difensivo), dell'investimento di denaro, ancorchè cospicuo (nel 1981 il VASSALLO aveva formalmente rilevato il sessanta per cento del capitale della società che aveva avuto come primo e importante affare l'acquisto di un immobile da parte di una impresa "in difficoltà" per un corrispettivo dichiarato dallo stesso VASSALLO - f. 162187 - in due miliardi e duecento milioni di lire). Perchè esso implica, nel contesto, una diversa e più qualificata connivenza, secondo un dato empirico che è rafforzato e reso nella specie concreto sia dalla fisionomia (di uomini gravitanti negli ambienti delle cosche: f.160669) degli altri soggetti rivestenti qualità di socio o di amministratore, sia dallo stesso insediamento in strutture organizzative promiscue (f.160667: l'amministratore veniva richiesto alle utenze telefoniche di altre società, come quelle facenti capo a LIPARI, persona che naturalmente il VASSALLO aveva affermato di avere conosciuto solo per visite ambulatoriali: f.162187).

E, alla fine, la stessa confessata ignoranza da parte dell'imputato dei movimenti di affari della società (ibidem) in un tipo di impresa che (essendo formata da due soci ed avendo lui la maggioranza) non la giustifica affatto sul



piano empirico, finisce con l'addurre significativi argomenti indiziari.

Di guisa che, gradatamente, il riesame degli altri dati indiziari consente di inquadrare in termini univoci la figura del VASSALLO; laddove non può più valutarsi alla stregua di mera coincidenza il fatto che personaggi mafiosi considerassero la buona disponibilità di questo primario ospedaliero, al punto non solo da consentirsi la confidenza di un rapporto di familiarità altrimenti assurdo (dato appunto il livello, a tacer d'altro, sociale degli uni rispetto a quello dell'altro), ma di ricevere segni tangibili di aiuto nelle occasioni più disparate, anche in sede di processo per omicidio (nè rileva il merito della questione medico-legale, data la eloquente coincidenza di reiterati atteggiamenti di disponibilità), e di offrire, fatto fra gli altri assai sintomatico, il proprio recapito telefonico privato, perfino quello della villa destinato alla villeggiatura estiva, a personaggi di molto dubbia appartenenza alla criminalità organizzata (i quali, a completamento di quella sicura portata indiziaria, lo avevano annotato in codice, così dimostrando la segretezza del rapporto, comunque destinato a non essere palesato alla stregua delle altre utenze "delicate" rinvenute dagli inquirenti).

Ma l'argomento che a giudizio della corte offre il maggiore indice di affidabilità per un sicuro sostegno del convincimento accusatorio è costituito da quello che altrimenti sarebbe il più illogico e irrazionale dei

comportamenti, invece storicamente individuati nel processo e che, nelle proposizioni difensive, è stato ugualmente oggetto di sterili tentativi di svalutazione alla stregua di casuali coincidenze.

Che, infatti, il VASSALLO abbia deciso perfino di condividere la sua residenza estiva (si badi, non locando semplicemente un immobile, ma cedendo parte della propria villa a mare) con personaggi che nessuna altra immagine potevano esprimere se non il loro spessore di mafiosi e di trafficanti di stupefacenti, come i DI CARLO, i quali infatti ricevevano visite di altri e non meno "qualificati" soggetti come CONTORNO, (che altro non faceva se non l'"uomo d'azione" della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù), non può che assumere un significato altamente indiziante e, a questo punto, e nel contesto, univocamente decisivo.

Basti rileggere le povere, quanto scoperte, spiegazioni del VASSALLO (f.467788 segg.), per rendersi conto della fragilità di ogni approccio difensivo (lui conosceva Francesco DI CARLO da bambino perchè il padre di costui faceva il barbiere nel suo stesso paese d'origine; un giorno un infermiere, tale Salvatore DI MAIO, era venuto a trovarlo perchè affittasse alla figlia, sposata al DI CARLO, la parte prospiciente sul mare della sua villa; alla richiesta di questo infermiere egli non aveva potuto resistere, malgrado la ovvia opposizione della moglie, perchè sapeva che lo stesso era stato vicino a un suo zio defunto che lo aveva nominato erede universale; il DI CARLO, d'altra parte,

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

faceva capo durante il giorno al "Castello" di San Nicola l'Arena, che - si noti - era un luogo oggetto di separate indagini per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, con cointeressenze dei DI CARLO e del VANNI CALVELLO sopra citato: luoghi e personaggi con i quali ovviamente il VASSALLO aveva familiarità, anche a cagione, quanto ai rapporti personali, della sua professione di medico ospedaliero). In termini cioè, che finiscono con l'assumere il significato di vere e proprie caute ammissioni; ponendosi semmai il dubbio - che tuttavia la corte ritiene subito inconsistente - se e come simili atteggiamenti possano rientrare nei fenomeni indotti della criminalità mafiosa, come esplicazione di quelle forme di intimidazione che spesso ingenerano rassegnata obbedienza (e quella inconsistenza si ricava proprio dal superato limite di tollerabilità di atteggiamenti confidenziali, come appunto la coabitazione estiva, che non possono rientrare nell'oggetto della forza di sopraffazione).

Non vi è chi non veda, dunque, come le dichiarazioni di CONTORNO (circa la familiarità e la disponibilità del medico come "uomo d'onore", formalmente cioè affiliato al sodalizio mafioso e che non può essere incrinata dalla sottilizzazione della statura, se "media" o "alta", della persona) non solo abbiano trovato il riscontro storico nel fatto che veramente il DI CARLO abitava nella villa del VASSALLO, ma abbiano ricevuto un complessivo sostegno da tutte le altre, convergenti, risultanze processuali.

E in questo contesto, non può alla fine dubitarsi del

valore assolutamente decisivo delle ulteriori acquisizioni probatorie, specie in ordine alle rivelazioni di CALDERONE, la cui conoscenza del VASSALLO è molto più significativa proprio perchè quel collaboratore, di provenienza catanese, aveva avuto possibilità di familiarizzare con le realtà associative più emergenti. Ed il CALDERONE (che ne ha riconosciuto le sembianze in fotografia: pag 619 dich. istr.) ha raccontato che questo ortopedico era appunto un "uomo d'onore" che lui aveva conosciuto in una cena dal cugino di Stefano BONTATE, alla quale avevano partecipato diversi mafiosi (pag. 198, 244, 646 dich. istr., confermate e ampliate al dibattimento): laddove, anche qui, non è luogo a discutere se simili atteggiamenti possano definire piuttosto la figura di una vittima della sopraffazione mafiosa ovvero quella di un professionista casualmente portato, per la professione, ad intrattenere rapporti con tanta gente.

Nè, per altro, le incertezze di MARINO MANNOIA possono avere rilievo decisivo, non solo perchè una non informazione di costui non sarebbe come principio sicura controindicazione all'accusa, ma soprattutto perchè il "pentito" (all'ud. del 5 gennaio 1990), prima di precisare di non avere ricordi certi sull'imputato ("non mi ricordo bene"), aveva senza alcuna esitazione ricordato che si trattava di un medico e che, dunque, fatto assai significativo, lo conosceva.

Va, pertanto, confermata la statuizione impugnata, dovendosi solo procedere ad una rideterminazione della pena



(avendo i primi giudici calcolato una diminuzione di un terzo, per le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, sulla pena determinata attraverso gli aumenti dipendenti dalle aggravanti, alcune delle quali - come si è detto nella parte IV - insussistenti, ed operando un ulteriore aumento per continuazione); la quale va stabilita nella misura di anni tre di reclusione.

Il condono non è consentito dal titolo di reato.

Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato (art. 417 c.p.) è adeguata alle finalità di prevenzione, ed a tal riguardo è sufficiente l'assoggettamento dell'imputato alla libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

10.364. VERNENGO Antonino. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonché' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sedici di reclusione e lire 90 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha dedotto l'esiguità della pena.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione anche per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata va integralmente confermata nei confronti dell'imputato Antonino VERNENGO. Costui aveva infatti



assunto nel processo un ruolo da protagonista nel quadro dell'organizzazione mafiosa dedita anche al traffico di stupefacenti; in particolare il VERNENGO era stato individuato come anello di collegamento con una organizzazione siriana di trafficanti di droga, che veniva importata e lavorata nella locale raffineria.

Di notevole rilievo erano state infatti le dichiarazioni di Mamhoud BACH, il quale aveva riferito (f.136177 segg.) che lui ed il cognato Aziz Awad AHMED erano in contatto con un gruppo di quattro o cinque persone di Catania, le quali acquistavano la morfina-base, e con loro si era recato a Palermo per consegnare la droga che era stata ritirata da due uomini nell'autorimessa di una villa vicino al mare, a poca distanza dall'uscita dell'autostrada.

Tali dichiarazioni erano state poi confermate dall'AHMED (f.001664 segg.), il quale aveva acconsentito ad accedere sui luoghi per riconoscere e mostrare agli inquirenti l'autorimessa indicata, che era risultata appunto quella di Antonino VERNENGO (f.001174 segg.).

Anche Gennaro TOTTA (un "pentito" del quale è superfluo ricordare il livello di affidabilità e di conoscenza nei traffici di stupefacenti del GRADO) aveva a sua volta parlato dello spessore di questo imputato (conosciuto come "il dottore": ff.001715, 471609 segg.), che anche a lui dunque (significativamente) risultava, precisando pure che lo stesso, assieme al fratello Pietro (v. par.10.369), era riuscito a sfuggire all'irruzione dei carabinieri nella raffineria di droga di via Messina Marine.

E ciò che preme qui rilevare, per la notevole utilità nei precedenti approcci ricostruttivi ai margini dei più significativi passaggi delle vicende della guerra di mafia, è che il TOTTA aveva ricordato come i citati VERNENGO avessero costituito una "specie di società" con Giorgio AGLIERI e con quei Francesco MAFARA e Antonino GRADO, che sarebbero stati soppressi proprio nel quadro di quello "sgarbo" fatto agli altri associati, derubati dai gestori comuni del deposito di stupefacenti (v. par.6.16; ma v. pure il par.6.17, dove l'omicidio RUGNETTA, ricollegabile a questa strategia, vede significamente partecipe un Pietro VERNENGO, la cui presenza in quel luogo di tortura della cosca di Corso dei Mille sarebbe stata altrimenti illogica o comunque inspiegabile).

Stefano CALZETTA, dal canto suo, aveva riferito (ff.402875, 403038, 220847 segg., 221011 segg.) che la raffineria di via Messina Marine, gestita dai VERNENGO, era una struttura apprestata a favore delle "famiglie" della "mafia vincente" ed il chimico ad essa addetto era proprio l'odierno imputato che nell'ambiente veniva chiamato "Nino u dutturi" (appellativo ammesso dallo stesso imputato); costui si era in realtà impadronito dei metodi di raffinazione insegnatigli dai chimici francesi coinvolti nella raffineria di Gerlando ALBERTI ed era poi diventato un vero e proprio istruttore degli altri associati addetti al settore.

In particolare, secondo notizie che al CALZETTA erano state confidate dagli ZANCA, al momento della irruzione dei carabinieri il VERNENGO era riuscito a fuggire indossando



ancora il camice (e, trascurando il particolare, apparso magari pittoresco, certo è che il dato era coincidente con le indicazioni di TOTTA).

Così, anche Vincenzo SINAGRA (ff.439569 segg.) aveva finito con il confermare che l'imputato era un appartenente alla cosca dei MARCHESE (il che costituiva per vero una indicazione generica ma destinata al significativo riscontro nel contesto di tutte le risultanze processuali).

Tommaso BUSCETTA aveva, coerentemente, raccontato che tutti i VERNENGO facevano parte della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù e che appunto l'odierno imputato, che lui conosceva soprattutto perchè soprannominato "il dottore", era il chimico esperto nella raffinazione dell'eroina (ff.450005-450140; dib. ud. 5 aprile 1986; e non si può non rilevare la coerente, puntuale, sintonia delle fonti, che difatti le difese - in questi casi - hanno cercato di svalutare insinuando il dubbio della collusione, a tacer d'altro, fra i "pentiti").

E difatti, le stesse, identiche, circostanze erano state riferite pure da Salvatore CONTORNO, il quale aveva precisato appunto che "Nino 'u dutturi" aveva formato a sua volta un gruppo di provetti chimici, capaci di occuparsi della raffinazione dell'eroina (ff.456531-456685-456690).

Perfino Salvatore CONIGLIO aveva, infine, ribadito che era proprio alla raffineria dei VERNENGO che si approvvigionavano i trafficanti da lui frequentati (f.504591).

A fronte di queste risultanze non possono che mostrarsi

del tutto sterili i tentativi della difesa di svalutare il quadro probatorio complessivo, così chiaramente convergente verso la figura del VERNENGO. Non tanto perchè le generali doglianze circa l'affidabilità dei "pentiti" (come da trattazione della parte III) hanno finito per concentrarsi in questo caso nelle ingiustificate proteste di genericità di ciascuna rivelazione (laddove, non può sfuggire che una indicazione del tipo: "il VERNENGO", debba essere integrata con i residui dati descrittivi, perfino del soprannome, pacificamente ammesso dall'imputato fino all'interrogatorio reso in grado di appello); quanto per la evidente inconsistenza delle residue, così qualificate, incongruenze (per esempio circa l'origine dell'addestramento del VERNENGO prima di diventare a sua volta istruttore, laddove è infatti evidente la compatibilità fra l'indicazione di CALZETTA circa i chimici francesi e quella di CONTORNO riguardante altri chimici italiani, posto che è naturale supporre che l'imputato avesse stratificato una serie di esperienze successive fino ad acquisire la padronanza del settore: così come, peraltro, avrebbe confermato in questo dibattimento di appello MARINO MANNOIA, il quale ha appunto ricordato - pag.156 e segg. delle dich. istr.- che il VERNENGO, "giunto ormai ad una fase avanzata dello studio faceva delle prove pratiche" e chiedeva consigli a chimici italiani conosciuti nell'ambiente).

Dove poi non sarebbe dato comprendere, prescindendo dalla vivace polemica sul ruolo dei "pentiti", perchè mai gli stranieri avrebbero dovuto incolpare un VERNENGO invece

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'Uly'. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'M'.

963208

sconosciuto; e come avrebbero potuto, soprattutto, costoro riconoscere la villa di VERNENGO.

Onde il ricorso, spesso velato, ma nel dibattito opportunamente dosato di significative, reticenti, allusioni, a quel programma di complessivo concerto tra i collaboratori sotto la disattenta - se non peggio - gestione da parte degli inquirenti (di cui si è parlato nelle premesse di ordine generale, e che qui trova una eloquente esemplificazione nel riscontro che perfino MARINO MANNOIA avrebbe dopo fornito al fatto, ricordato dai collaboratori di origine straniera, che il VERNENGO era in collegamento appunto tramite un catanese, "con un turco" venuto a Palermo "con un altro straniero", con una macchina americana che era entrata "nello scivolo del villino" dove lui stesso si trovava: pag.174 dich. istr.).

E non può neppure sfuggire la dissonanza fra queste doglianze così vivacemente protese a svalutare in radice il contesto probatorio (ma tentando una sterile contestazione delle singole fonti, ciascuna asseritamente inidonea a sorreggere l'accusa: ed invece appunto trascurando il valore complessivo) e le pur caute ammissioni del VERNENGO, che fino a questo dibattimento di appello ha riconosciuto di avere introdotto proventi del contrabbando (e il processo ne dimostra il sotteso significato, data la successiva riconversione di questa attività nel traffico di stupefacenti) nella "Enologica GALEAZZO" (di cui si è prima parlato a proposito del prestanome: onde l'imputazione di cui al capo 11, già ascritta a Federico AMATO, Stefano

NAPOLI, Giuseppe VIOLA, e Baldassare D'AMICO, ai margini della quale si è articolata un'altra ingiustificata censura, espressa perfino in termini di omessa pronunzia, laddove era invece evidente che quella contestazione avesse avuto un esito diverso per i prestanome, perseguiti per intermediazione ricettatoria - esclusa cioè l'ipotesi di connivenza associativa di qualsiasi tipo - e per i protagonisti del riciclaggio, ossia dell'attività rientrante nella condotta dell'associazione mafiosa); magari tentando di costruire un alibi per il periodo dell'irruzione della polizia nella raffineria di via Messina Marine, ma offrendo una documentazione insufficiente (come ha giustamente dedotto il procuratore generale, il VERNENGO ha provato di essere stato in un ufficio di polizia alle ore 11,45 del giorno in cui è avvenuta, verso le ore 11,00, l'operazione ricordata).

Di guisa che le conferme offerte (non solo da CALDERONE, che ne ha ricordato la fisionomia: pag.662, 678, 777, 851 dich. istr., ma soprattutto) da MARINO MANNOIA (pag.39, 43, 72, 138 segg., 156 segg., 162 segg., 168 segg., 174, 183, 186 segg., 189, 208 segg., 228) il quale ha raccontato numerosi e dettagliati episodi di traffico tutti commessi da lui e da altri, fra cui l'odierno imputato, finiscono con l'inserirsi in un quadro probatorio già esaurientemente univoco (basti, dunque, ricordare come il collaboratore, nel riferire i vari fatti di lavorazione di eroina, abbia ripetuto: "eravamo i soliti", comprendendo anche il VERNENGO: pag.164 dich. istr.. cit.).

La difesa ha, in subordine, insistito per l'applicazione della continuazione rispetto ad una precedente condanna (della corte di appello di Napoli del 3 aprile 1985); ma la evidente diversità dei due contesti organizzativi attestata, a tacer d'altro, dalla assoluta non coincidenza dei soggetti di quel processo rispetto alla realtà emergente in questo giudizio, esclude che tale istanza possa essere accolta (perchè, come si è più volte avvertito, non va confuso il programma criminoso di cui all'art.81 c.p. con il generico programma di vita dedicato a delitti anche omologhi).

Quanto alla misura della pena, tenendosi conto delle censure del procuratore generale e delle ingiustificate istanze subordinate della difesa di attenuazione, si ritiene adeguata la misura inflitta in primo grado (col seguente calcolo che tiene conto delle censure suddette e delle aggravanti eliminate, ed avuto riguardo ai criteri di cui all'art.133 c.p.: p.b. art.416-bis = a.4 e m.6 + c.6 = a.6; p.b. artt.71-74 legge stupefacenti = a.5 e m.6 e lire 40 milioni + aggr. 1/2, da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv. = a.10 e lire 90 milioni).

Fermo il resto, comprese le misure di sicurezza imposte dal titolo di reato e dalla particolare pericolosità sociale dell'imputato.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'G. G.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards. To its right are the initials 'AL' written in a cursive, handwritten style.